



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Scuola di Alta formazione Dottorale

Corso di Dottorato in Formazione della persona e Mercato del lavoro

Ciclo XXVIII

Settore scientifico disciplinare M-PED/01

***LA SCUOLA "OLTRE LE SBARRE".  
L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE COME  
RECUPERO DELLA PENA***

Supervisore:

Chiar.mo Prof. Giuseppe SPADAFORA

Handwritten signature of Giuseppe Spadafora in black ink.

Tesi di Dottorato

Maria SAMMARRO

Matricola n. 1027223

Handwritten signature of Maria Sammarro in black ink.

Anno Accademico 2015/16

## INDICE

<i>Introduzione</i>	p. 4
 <b>CAPITOLO I</b>	
<i>Evoluzione storico-sociale del carcere</i>	
1.1 Le origini del sistema penitenziario	p. 9
1.2 Il carcere in Italia: dal codice Zanardelli ad oggi	p. 23
 <b>CAPITOLO II</b>	
<i>La pena come punizione</i>	
2.1 Il sovraffollamento carcerario	p. 31
2.2 Comunicare in carcere	p. 32
2.3 La simulazione e la <i>Sindrome di Ganser</i>	p. 37
2.4 Autolesionismo e sciopero della fame	p. 41
2.5 Il suicidio in ambito penitenziario	p. 62
 <b>CAPITOLO III</b>	
<i>La pena come rieducazione: l'istruzione penitenziaria</i>	
3.1 Rieducazione e recupero in carcere	p. 67
3.2 Gli elementi del trattamento	p. 82
3.3 L'istruzione nel contesto penitenziario	p. 93
3.4 La biblioteca oltre le sbarre	p. 98
 <b>CAPITOLO IV</b>	
<i>Inchiesta sull'istruzione in una realtà carceraria calabrese</i>	
4.1 Il punto di partenza della ricerca	p. 117
4.2 Metodologie, fasi, strumenti	p. 125
4.3 Contesto di riferimento	p. 130

4.4 Elaborazione ed analisi del questionario nel gruppo campione docenti	p. 134
4.5 Elaborazione ed analisi del questionario nel gruppo campione detenuti	p. 137
4.6 Elaborazione ed analisi del questionario nel gruppo campione di controllo	p. 143
4.7 Valutazione dei risultati	p. 151
<b><i>Conclusioni</i></b>	p. 159
<b><i>Bibliografia</i></b>	p. 168
<b><i>Sitografia</i></b>	p. 179

## **Introduzione**

*Tante, troppe volte ho scritto, abbiamo scritto del e sul carcere, infinite volte ai silenzi assordanti  
sono seguiti sofismi e editti che sono rimasti lettera morta.*

*Grosse fette della Società, delle Istituzioni, dei Governi trapassati/attuali, hanno speso parole e  
intenzioni, ma opere ben poche, se non quelle del redigere rapporti di morti sopravvenute e di utopie  
tutte a venire: nonostante le dimensioni di una disumanità ormai divenuta regola, di un moltiplicarsi  
tragico di suicidi, di autolesionismi, di miserie umane così profondamente deliranti, che l'orda  
barbarica, storicamente così definita dal carcere per i suoi abitanti, s'è tramutata in una colonna  
sgangherata di esseri perduti, senza più inizio né fine, senza più una professione di fede, neppure  
quella della strada.*

*Il popolo della galera non ha più generazioni da consegnare alla storia,  
quelle che in essa si sono imbattute, sono ormai annientate e  
hanno portato con sé la rabbia, il furore, la follia.*

*Oggi rimangono in quelle celle fila male intruppate di uomini privi di lingua, di simboli, di segni,  
soprattutto di memoria da tradurre e rielaborare.*

*Del carcere si parla per scatti, per ripicche, per reazione, [...] per un nero o per un giallo, per un  
ladro e per un assassino, se ne parla per non parlarne più, per distanziare un fastidio pressante, non  
per rendere giustizia a chi è stato offeso né a chi l'offesa l'ha recata. Se ne parla per rendere  
nebulosa e poco chiara ogni analisi, se ne parla per nascondere l'ingiustizia di una giustizia che  
tocca tutti, ma in cui il messaggio trasmesso,  
potente e annichilente, impedisce di intervenire.*

*Il detenuto non è un numero, né un oggetto ingombrante...lo dice il messaggio cristiano, dapprima, e  
quello di umanità ritrovata poi, e invece la realtà che deborda da una prigione è riconducibile  
all'umiliazione che produce il delitto,  
ogni delitto nella sua inaccettabilità.*

*E' proprio questa irrazionalità che ingenera pericolose disattenzioni, a tal punto da ritenere il  
recluso qualcosa di lontano, estraneo, pericoloso,  
qualcosa di non ben definito.*

*Dimenticando che stiamo parlando di persone,  
di pezzi di noi stessi scivolati all'indietro [...]*

*Ma oggi che il carcere non rappresenta più uno zoo umano, ma un contenitore di numeri e di  
miserie, a che pro riproporre le armi della sola repressione.*

*A che pro rifiutare una realtà infarcita di membra piegate e piagate.*

*A che pro, proprio ora, che il lamento non è più un grido di guerra.*

*Forse siamo preda di una visione che ci obbliga a rifiutare la realtà che c'è.*

*O forse siamo addirittura dei bugiardi incalliti,*

*e ciò ci obbliga a raccontare una realtà che non c'è.*

*E' vero, il detenuto non è la vittima, infatti le vittime sono senz'altro altri, feriti, offesi, scomparsi,  
ma il detenuto è persona che sconta la propria pena, che vorrebbe riparare, se posto nella  
condizione di poterlo fare.*

*Rieducare, risocializzare, reinserire, non sono solamente termini e concetti trattamentali da seguire  
e svolgere, essi purtroppo stanno a sottolineare l'inadeguatezza al dettato Costituzionale, tanto che  
nell'impossibilità di rendere fattivo l'intervento rieducativo,  
è assai più facile trincerarsi dietro i soliti scontati "motivi di sicurezza".*

*Ma non usare gli strumenti trattamentali e di contro incancrenendo la convivenza, ciò equivale a  
dichiarare fallito l'ideale più nobile, quello della promozione umana.*

*Allora, sorprendersi se la funzione della pena è latitante, se la recidiva è galoppante, se le menzogne  
superano di gran lunga la trama di un film, è pura disonestà intellettuale.*

*A chi parla di privilegi, di lussi impropri, basterebbe davvero osservare volti e mani di detenuti in  
qualche carcere, per rendersi conto del livello di abbruttimento raggiunto, di quanto questa*

*situazione di indifferenza e solitudine imposte, di mancata applicazione di quella famosa parola a nome rieducazione, risulti deleteria per la persona ristretta.*  
*Non so di quale carcere si parli, ma so di un carcere che non ha più al suo interno spinta a rinnovarsi, so di un carcere popolato di uomini vestiti non tanto e solo di rabbia o odio, ma di paura e stanchezza.*  
*Uomini che se non aiutati a migliorare, rimangono al palo, con la sola aspettativa di scontare in fretta la propria condanna, e ciò senza alcuna consapevolezza del presente, senza vista prospettica, senza figura del futuro, in una sola parola senza speranza.*  
*Chi conosce poco del carcere, di questa condizione inumana, dove è vietato persino sentirsi utili, responsabili, con delle prospettive, ebbene a costui sfugge il senso di questo arbitrio.*  
*Forse qualcuno pensa che inchiodare il detenuto in uno stato di inazione e alienazione, comporti la fatica minore, perché così facendo egli sconta la propria condanna [...]*  
*Ma questo agire è nuovamente un inganno, perché quel detenuto non è in una situazione di attesa, dove il tempo serve a ricostruire e rigenerare, è l'esatto contrario: quel detenuto non attende domani, egli è fermo a ieri, a un passato riprodotto e mascherato, [...] come se fosse possibile bloccare il tempo, come se delirare fosse identico a sperare.*  
*Rieducare ha costi elevati, comporta cadute e inciampi, ma per evitare il proliferare della criminalità, è la sola strada maestra da seguire, il resto è per davvero illusione.*  
*Inoltre, a ben pensarci, se io riconosco il diritto alle regole da rispettare, quel diritto a sua volta disciplina i rapporti con l'altro, e implica il riconoscimento di tutte le persone, fin'anche del detenuto... [...]*  
*L'esperienza mi insegna che coloro che hanno fatto del male, hanno soltanto una via da percorrere per ritornare a essere uomini nuovi, una via che non è soltanto quella dei venti o trent'anni di carcere da scontare, ma quella della ricerca di azioni nuove per tentare di rimediare e quindi accorciare le distanze.*  
*Ma perché ciò possa diventare terreno fertile per costruire insieme un carcere a misura di uomo, occorre parlare dei problemi veri, affinché una Società e una Giustizia equa, possano davvero sperimentare ciò che è lecito da ciò che non lo è.*  
*(V. Andraous, Dove muore la civiltà)*

Il sistema carcerario, nel corso dei secoli, è mutato drasticamente passando da un carcere punitivo, basato su torture e umiliazioni, ad un carcere rieducativo, che pone al centro del trattamento il detenuto, attraverso il suo graduale recupero e reinserimento nella società. Eppure, nonostante il grado di civiltà raggiunto, le innovazioni in materia legislativa e i buoni propositi, ancora oggi è possibile riscontrare molteplici lacune e buchi neri dai quali è difficile emergere e che mettono a dura prova il rispetto dei diritti e della dignità umana. Fenomeni che fanno ricadere la pena nell'originario baratro della punizione piuttosto che elevarla ad opportunità di recupero, situazioni di sconforto più che di speranza per il soggetto detenuto che dovrebbe guardare con fiducia al proprio futuro invece di

fossilizzarsi con rassegnazione sul presente. Appare chiaro, quindi, come attività ricreative e culturali, in primis il lavoro e l'istruzione, diventino essenziali e assolutamente necessarie in tali contesti di marginalità, per rendere meno afflittiva la pena da scontare ma soprattutto per trasformarla in una reale occasione di cambiamento.

Il presente lavoro di tesi dottorale prende in esame una delle vie trattamentali orientate alla rieducazione del detenuto, ossia l'istruzione in ambito penitenziario, uno dei principi cardine su cui si basa la riforma penitenziaria del 1975, volta all'umanizzazione del trattamento, alla finalizzazione della pena detentiva, al recupero sociale del reo, abbandonando in maniera definitiva il concetto di pena come espiazione di peccato e le varie procedure ad essa connessa.

Il primo capitolo traccia un excursus storico dell'evoluzione della pena, dai tempi antichi fino ai giorni nostri, analizzando i diversi mutamenti in campo legislativo nonché le recenti innovazioni in materia di trattamento.

Nel secondo capitolo si fa riferimento al concetto di pena intesa come punizione, non imputabile ai casi di torture e punizioni fisiche vigenti in passato, ma ai diversi fenomeni di malessere e di disagio, sia psicologico che fisico, riscontrabili quotidianamente nel contesto penitenziario e che ormai troppo spesso occupano le prime pagine dei giornali: strutture carenti, sovraffollamento, incapacità di comunicare, casi di autolesionismo e suicidio...per citarne alcuni. Situazioni di disagio spesso sottaciute per via dell'uso della comunicazione non verbale che, in questi casi, rappresenta un vero e proprio grido di aiuto.

Si prosegue, poi, con il terzo capitolo che, in maniera speculare al precedente, analizza il concetto di pena come rieducazione, in linea con lo stesso dettato legislativo secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», proprio attraverso una serie di attività, culturali e ricreative, volte al recupero del soggetto internato, in primis l'istruzione. I rapidi mutamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e contenuti, le nuove forme di comunicazione e di rapportarsi con gli altri, mettono sempre più in luce l'importanza della scuola e dell'insegnamento, non solo come mera trasmissione e ricezione del sapere ma anche come orientamento alla vita, per delineare, in un percorso formativo continuo, un personale progetto di vita, attraverso una riscoperta e una rivalutazione delle proprie capacità.

Infine, nel IV capitolo, vengono analizzati i risultati di un'inchiesta condotta nella realtà della Casa circondariale di Castrovillari (CS), proprio in riferimento alla questione istruzione in ambito penitenziario, attraverso una serie di questionari rivolti sia ai docenti che operano *intramoenia*, sia ai detenuti che scelgono di intraprendere un percorso scolastico in carcere. Inoltre, i dati raccolti vengono comparati con un "campione di controllo" scelto, questa volta, al di fuori del sistema penitenziario, accomunato con i detenuti per età e titolo di studio.

L'obiettivo della ricerca è quello di vagliare il vissuto, lo stato d'animo, le aspettative di tali soggetti, valorizzando il percorso di ognuno e modellando l'iter formativo sulle proprie esigenze e peculiarità, attuando un processo di flessibilità

delle discipline o incentivando l'utilizzo delle nuove tecnologie per una didattica più attrattiva e più consona ai bisogni dei detenuti, come la didattica laboratoriale ed interattiva, in modo da rendere l'educazione e la formazione reali opportunità di recupero e di reinserimento sociale.

Ciò sarà possibile, a mio avviso, solo attraverso una pedagogia rivolta non solo al sapere ma soprattutto all'essere; una pedagogia in grado di fornire validi strumenti in grado di potenziare le competenze, la capacità critica e l'autonomia di ciascuno, contro ogni agito recidivante; una pedagogia che instilli nel reo il germe del cambiamento e della costruzione di un proprio progetto di vita, attraverso la possibilità di riflettere e di prendere coscienza di quanto commesso; una pedagogia che operi in maniera responsabile nei confronti della pluralità degli uomini, delle loro diverse, uniche esistenze.

## *Capitolo I*

# **EVOLUZIONE STORICO-SOCIALE DEL CARCERE**

### **1.1 Le origini del sistema penitenziario**

*O tomba, o nuzial camera, o eterna  
mia prigione rupestre, ove m'avvio  
verso i miei cari che defunti giacciono  
la più gran parte, e li ospita Persèfone!  
Ultima ora io fra loro, e assai più misera,  
discendo, prima che sia giunto il termine  
della mia vita.  
(Antigone, Sofocle)*

La funzione della pena è stata protagonista d'innomerevoli modifiche nel corso dei secoli, evolvendosi da una pena nel quale il detenuto era oggetto di "supplizi" a una funzione della pena che deve necessariamente tendere alla rieducazione del condannato. L'idea di carcere viene alla luce nel momento in cui si sente l'esigenza di allontanare dalla società quanti sono ritenuti pericolosi per la collettività, rinchiudendoli così in strutture apposite e sottoponendoli a pene corporali o pecuniarie. Il termine, già a partire dalla sua etimologia, racchiude in seno una serie di significati che rimandano ad un'idea di pena vista come segregazione, impedimento, coercizione: deriva dal latino *carcer* (recinto, chiuso), in riferimento anche al termine greco *arkeo* (serrare, rinchiudere) da cui il verbo

*coercere* (cingere, reprimere, segregare).<sup>1</sup> In origine, dunque, nasce come istituzione totale in cui ogni forma di libertà e di diritto vengono annullate, un luogo di espiatione in cui il recluso assiste inerme alla propria morte psichica e civile, dove la violenza viene punita con la violenza, dove le torture e i supplizi sono all'ordine del giorno, dove la brutalità prende il posto dell'umanità.

Nell'antica Grecia, i detenuti venivano rinchiusi e posti in ceppi, pur non subendo una rigorosa segregazione. A Roma, invece, il carcere, luogo tetto e fetido, non presupponeva una distinzione né tra i reati, né tra i sessi e, dal punto di vista strutturale, era diviso tra una parte *interior*, priva di luce e inaccessibile al pubblico, e una parte *exterior*, luogo della visite. Solo con l'avvento di Costantino assistiamo ad un trattamento più umano, che si traduce nella separazione dei sessi, nell'alleggerimento delle catene, nei momenti d'aria in cortili appositi<sup>2</sup>.

La caduta dell'Impero romano d'occidente decreta il passaggio dal sistema punitivo classico, in cui la pena era pubblica e veniva inflitta dallo Stato tramite processo, alla pena privata, una sorta di vendetta volta al risarcimento del danno pecuniario, alla destinazione ai lavori forzati nelle miniere o ai giochi del circo. Le procedure di espiatione, dunque, si connotavano per crudeltà e spettacolarità, e la loro funzione rappresentava un deterrente nei confronti dell'intera collettività mentre la tortura era definita un mezzo di redenzione del reo.

---

<sup>1</sup> *Dizionario etimologico online*, [www.etimo.it](http://www.etimo.it) (ultima consultazione: 30/05/2016).

<sup>2</sup> Cfr. C. Damiani, *Carcere, Carcere giudiziario, Carcere militare, Carcere privato*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, III, parte 1<sup>a</sup>, sez. 2<sup>a</sup>, Milano 1903; P. Vico, *Diritto penale militare*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, IX, Milano 1908.

«La pena, nell'epoca medievale, si basava sulla categoria etico-giuridica del taglione, cui era associato il concetto di espiatio, forma di vendetta basata sul criterio di pareggiare i danni derivanti dal reato [...]».<sup>3</sup>

Durante il feudalesimo, il carcere era una condizione temporanea, un luogo di passaggio che accoglieva il reo, al quale solo in seguito veniva applicata la pena reale, dalla perdita di denaro all'integrità fisica, dalla perdita della libertà alla morte. Altre strutture cautelari compaiono verso la fine del Medioevo, come la *preson cortese* veneziana, che prevedeva il rientro del condannato al tramonto, o pene ancora più gravi della segregazione, quali la gabbia, in cui i rei venivano esposti in permanenza, o l'immuramento.




Figura 1 - Come appariva anticamente il carcere Mamertino, posto sul Clivio Argentario al di sotto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, può essere considerata la più vecchia, e anche l'unica prigione di Roma. Questa era divisa in due stanze, il carcere sopra ed il Tullianum sotto edificati entrambe su un'antica cava. (Fonte: [www.romanoimpero.com](http://www.romanoimpero.com))

<sup>3</sup> R. Mancuso, *Scuola e carcere*, FrancoAngeli, Milano, 2004, p.172.




Figura 2 - 1.Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami; 2.Cappella del SS. Crocifisso; 3.Carcere; 4.Tullianum.  
 (Fonte: [www.romanoimpero.com](http://www.romanoimpero.com))




Figura 3 - Il Carcere realizzato in epoca più tarda, sotto Servio Tullio nel VI secolo a.C.  
 (Fonte: [www.romanoimpero.com](http://www.romanoimpero.com))



Figura 4 - Quest'area, chiamata Tullianum, era la più terribile per i prigionieri, riservata a coloro che si macchiarono del crimine più grave per i Romani, i prigionieri di stato, in seguito uccisi per strangolamento. (Fonte: [www.romanoimpero.com](http://www.romanoimpero.com))

Tra XV e XVI secolo, in virtù di una legislazione sociale repressiva, molto diffuse erano le pene corporali, spesso oggetto di spettacolarizzazione – «bisogna non solamente che il popolo sappia, ma che veda coi propri occhi. Perché è necessario che abbia paura ma anche perché deve essere testimone, come garante della punizione»<sup>4</sup> – le quali si rivelarono particolarmente massicce nei confronti dei disoccupati, proprio per allentare la pressione proveniente dalla società.

*«Il supplizio è una pena corporale, dolorosa, più o meno atroce. È un fenomeno inesplicabile l'estensione dell'immaginazione degli uomini in fatto di barbarie e crudeltà»<sup>5</sup>.*

---

<sup>4</sup> M. Foucault, *Sorvegliare e Punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi 1976, p. 63.

<sup>5</sup> Ivi, p. 36.

Le tecniche di supplizio utilizzate erano: esposizione al palo, gogna, esposizione con collare di ferro, frusta, marchio, forca, ruota, squartamento.



Figura 5 – La gogna (fonte: [www.romagiornale.it](http://www.romagiornale.it))




Figura 6 – La forca (fonte: Google)



Fig.7 La ruota (Fonte: [www.torturemuseum.it](http://www.torturemuseum.it))



Figura 8 – Lo squartamento (Fonte: [www.taringa.net](http://www.taringa.net))

Nella credenza medioevale, il supplizio aveva la funzione di purgare il delitto, mentre i segni e le cicatrici lasciati sul “paziente” (era così che venivano chiamati i suppliziati) erano un modo per ricordare al reo la sua pena e la punizione ad esso inflitta. Si moriva molto spesso durante il supplizio, era come se il criminale dovesse vivere mille morti e trattenere la vita nella sofferenza. Il supplizio non era il medesimo per ogni criminale, il danno corporale, la lunghezza, l’intensità, la qualità della sofferenza era commisurata dalla gravità del crimine commesso e dal rango della vittima.

Nel XVII secolo, invece, sorgono le prime “case d’internamento”, un luogo in cui custodire gli esclusi dalla società, non solo autori di reati ma soprattutto poveri, mendicanti e persone senza lavoro. Esempi di strutture detentive istituite in questo periodo sono il *Rasphuis* di Amsterdam, risalente al 1585, e il carcere romano di San Michele (1704), dove venne applicato un programma di recupero

per i detenuti. Proprio su questa scia, nella metà del XVIII secolo, da luogo di sola detenzione il carcere viene trasformato in luogo di rieducazione, attraverso l'abolizione delle pratiche violente, come le punizioni fisiche, e l'incentivazione di istruzione e lavoro. La punizione da mero spettacolo diventa momento riservato del processo penale, così come l'esecuzione pubblica, ritenuta occasione di violenza e di disumanità. A cambiare è anche il modo di concepire il corpo del condannato: le pratiche punitive basate sulla crudeltà, immoralità, umiliazione, e tortura lasciano il posto ad attività lavorative, che privano il soggetto del diritto della libertà, sottoponendolo a privazioni, costrizioni, obblighi e divieti.

È proprio con l'Illuminismo, infatti, che si registra una profonda svolta nell'istituzione penitenziaria in quanto si rifiuta il principio punitivo della pena adottando quello basato sulla rieducazione e sull'umanizzazione, teso al rispetto della condizione personale del reo. Inoltre, dopo un periodo di oscurantismo legato alla mancanza di una codificazione moderna dei testi normativi, si giunge al principio della certezza della pena, favorendo l'applicazione di una visione giurisprudenziale basata sulla legalità<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Tra le diverse teorie che hanno costellato il dibattito sulla funzione della pena, è possibile fare una distinzione tra assolute e relative: le prime sono quelle dottrine fondate sull'idea retributiva, secondo la quale un individuo viene punito perché ha commesso un delitto; le seconde sono quelle dottrine utilitaristiche per le quali si punisce per impedire che nel futuro si commettano altri delitti. In particolare, degne di nota sono la teoria della retribuzione, della prevenzione sociale e della prevenzione speciale. Secondo la prima di queste teorie, la pena ha la funzione di retribuire il male commesso mediante il reato, con correlativo male, ovvero la sanzione penale. Da questa base torica principale si distingue poi la teoria della retribuzione morale secondo cui il fondamento della pena consiste nel ripagare il bene con il bene, ed il male con il male, la pena quindi è una esigenza etica della coscienza umana che esige punizione per il delitto commesso. Secondo Hegel, ad esempio, la pena capitale sarebbe un efficace dissuasivo a commettere reati gravi, eliminando l'eventualità di recidiva, garantendo un risarcimento morale alla società per il danno provocato e ristabilendo l'ordine e l'equilibrio: "*il delitto è ribellione all'autorità dello Stato, è la negazione del diritto, la pena è a sua volta la negazione del delitto e quindi la riaffermazione del diritto*" (*Lineamenti di filosofia del diritto*, 1979). Secondo la teoria della prevenzione sociale, l'intimidazione della concreta attuazione della pena rappresenta una dissuasione nel compiere

*«La crudeltà che aveva caratterizzato per secoli l'istituto della detenzione, le pene corporali, il lavoro ad esaurimento, l'assenza di igiene e di luce, la negazione di un obbligo statale del vitto che dipendeva dai benefattori, la promiscuità fra detenuti per età, criminalità, recidiva, vengono meno dando luogo a spazi architettonici diversi. Non più grandi stanzoni bui ma celle singole o per pochi detenuti, igiene e luce capovolgono il principio della segreta: ora si tratta di vedere bene il detenuto, di tenerlo il più possibile sotto osservazione».*<sup>7</sup>

Autori come Montesquieu, Bentham e in primis Beccaria hanno contribuito a rivoluzionare il sistema penale vigente, non solo attraverso un completo abbandono delle pene corporali, ma soprattutto affrontando la questione della pena di morte, considerata un atto del tutto incoerente e scevro da ogni principio morale poiché volta a punire un crimine compiendo un'azione di gravità uguale o maggiore, riflessioni che si pongono in linea proprio con quanto verrà affermato un secolo dopo dall'articolo 27 comma 3, della nostra Costituzione: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte».

Il '700, dunque, fu il secolo in cui nascono le fondamenta dottrinali, normative e istituzionali dello Stato moderno, attraverso la diffusione di una

---

comportamenti vietati; in questo modo, una parte di cittadini è distolta dal compiere reati per paura della pena, scongiurando un'eventuale recidiva. Lo scopo della funzione della pena, infine, secondo la teoria della prevenzione speciale, è impedire che il reo continui a delinquere, l'effetto intimidatorio si restringe sul condannato, apportando sullo stesso gli elementi di rieducazione e di risocializzazione. Questo tipo di prevenzione non consiste in trattamenti disumani, il trattamento del reo è strutturato in maniera individuale e quindi programmato secondo la personalità del detenuto, favorendo il progresso civile dello stesso. Il fine ultimo è quello di prevenire la ricaduta del condannato, facendo in modo che egli riacquisti la fiducia nella società.

<sup>7</sup> *Il carcere e la pena*, [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it) (ultima consultazione: 01/02/2016).

cultura basata sulle idee del diritto concernenti la coscienza personale, la ragione, l'uomo e il cittadino.

*«Le leggi positive non devono riscrivere i contenuti della legge morale, o di quella religiosa, una legge deve infatti semplicemente rappresentare ciò che è utile per la società, e definire riprovevole ciò che è dannoso».*<sup>8</sup>

Proprio su questa scia, Beccaria invocò «globalmente universalità, chiarezza e precisione della legge, rigorosa applicazione di essa, pubblicità di giudizi e di prova, carattere di utilità e di necessità della pena»<sup>9</sup>. In particolare nell'opera *Dei delitti e delle pene*, intrisa anche delle idee diffuse con la Rivoluzione francese, viene rifiutata la pratica della tortura, della deportazione, della pena capitale e dell'arbitrarietà della pena e di tutte le pratiche contrastanti i principi dei diritti individuali. Come scrive Beccaria, «la pena che non sia la violenza di uno o di molti contro un privato cittadino; deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi».<sup>10</sup> Inoltre, in essa si affronta il tema della pena di morte e dell'atrocità delle pene, ritenute inefficaci e fine a se stesse, ricercando invece l'infallibilità della pena nell'estensione della stessa. Come punire e perché sono i

---

<sup>8</sup> E. Sorrentino, *Teoria della pena e dignità della persona*, Edizioni Scientifiche Calabresi, Rende (CS), 2010, p.60.

<sup>9</sup> G. Conso, *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p.24.

<sup>10</sup> G. Flora, P. Tonini, *Manuale di diritto penale per operatori sociali*, Giuffrè Editore, Milano, 2002. In riferimento a ciò, Jean Jacques Rousseau, nell'opera *Il Contratto Sociale*, teorizza come la civiltà umana prenda avvio dalla stipula di un contratto sociale fra gli uomini che deve garantire con le sue leggi i diritti naturali di ogni singolo individuo, ipotizzando uno Stato basato sul diritto e non sulla forza e che attribuire allo stato la propria vita serve a garantirla e non a distruggerla.

due quesiti, relativi alla funzione della pena, a cui cerca di dare una risposta il trattato, infatti, il fine della pena, secondo quanto osserva Cesare Beccaria,

*«non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, la meno tormentosa sul corpo del reo».*<sup>11</sup>

L'idea diffusa a partire dal XIX secolo è quella secondo cui funzione principale della detenzione dovesse essere quella di correggere il comportamento del detenuto, non attraverso la punizione, ma riabilitandolo, riclassificandolo socialmente e aiutandolo a reinserirsi nella società<sup>12</sup>. Comincia a prendere piede la volontà di suddividere i detenuti in base alla gravità del loro agito<sup>13</sup> e di modificare le pene tenendo conto dei risultati, dei progressi, delle ricadute di chi le stava scontando. Il criminale diventa oggetto di studio e di analisi, al fine di vagliare le motivazioni che lo hanno spinto ad agire tale gesto, attraverso l'indagine dei fattori psicologici e ambientali dell'accusato, da cui dipenderà la forma di punizione più adatta da infliggere e la modalità più adeguata per correggerlo: la capacità di

---

<sup>11</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, RCS Libri, Milano, 2010, p.52.

<sup>12</sup> G. Concato, *Educatori in carcere. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, Edizione Unicopli, Milano, 2002.

<sup>13</sup> Nella prima quelli condannati all'isolamento o che avevano commesso reati gravi all'interno delle carceri; la seconda riservata a quelli che erano conosciuti per essere delinquenti abituali o che il loro carattere pericoloso e delinquenziale si era manifestato per il tempo trascorso nel penitenziario; il terzo per quelli che il carattere e le circostanze, prima e dopo la condanna, facevano pensare che non erano delinquenti abituali; e infine una sezione speciale per quelli il cui carattere non era ancora conosciuto o che non rientravano nelle classi precedenti. Cfr. Foucault, *op. cit.*, p. 138.

intendere e volere, l'eventuale presenza di malattie mentali, lo stato sociale, il contesto di provenienza e i fattori ambientali. Il carcere, dunque, non è solo un luogo di privazione della libertà, ma assume una funzione di correzione e trasformazione degli individui, come testimonia il fatto che i detenuti dovevano lavorare in comune, percependo anche un salario, un modo per dar valore al lavoro svolto. Lo scopo era quello di far acquisire loro la voglia di fare e di impegnarsi in un progetto, allontanandoli dall'ozio e dalla pigrizia, indirizzandoli verso una vita pura e laboriosa, cercando di insegnare loro a reintegrarsi e vivere nella società civile<sup>14</sup>.

Nonostante questi buoni propositi, il carattere punitivo del carcere non viene meno ed il lavoro svolto dal detenuto si rivelava un'attività ripetitiva, monotona, inutile, il tutto imperniato su un sistema che faceva dell'isolamento dei detenuti, dell'obbligo al silenzio, dell'autocontrollo fisico, della meditazione e della preghiera la routine quotidiana.<sup>15</sup> Proprio in linea con quanto appena espresso si pone il progetto del *Panopticon*,<sup>16</sup> ideato nella metà del XIX secolo dal riformatore

---

<sup>14</sup> La casa di forza di Gand è la prima ad organizzare il lavoro intorno a fattori economici, infatti l'ozio era considerato la causa principale dei crimini. Nel 1775 il modello inglese di Hanway che al principio del lavoro aggiunge l'isolamento come condizione di correzione necessaria; nel 1779 negli Stati Uniti, Howard e Blackstone descrivono la detenzione come isolata, destinata al lavoro regolare e sotto l'influenza dell'istruzione religiosa. Successivamente, il modello più celebre è quello di Philadelphia, la prigione di Walnut Street aperta nel 1790, nella quale si attua il lavoro obbligatorio in laboratori, costante occupazione dei detenuti, finanziamento della prigione, retribuzione dei prigionieri per il loro reinserimento morale e materiale nel mondo economico. Sorveglianza costante e un rigido impiego del tempo, infatti, era programmato ogni secondo della vita del detenuto all'interno del carcere. Cfr. Foucault, *op. cit.*, p. 132-135.

<sup>15</sup> G. Concato, *op. cit.*, p. 19.

<sup>16</sup> Il nome deriva da Argo Panoptes, mostro della mitologia greca, gigantesco e fornito, secondo le varie versioni, di uno o quattro o cento occhi che non chiudevano mai tutti insieme, cosicché era insonne. Compì imprese famose: liberò gli Arcadi da un toro devastatore e da un satiro che rubava il bestiame, uccise l'Echidna che sequestrava i passanti e vendicò l'uccisione di Apis. Nota è soprattutto la custodia, affidatagli da Era, di Io amata da Zeus e dalla dea tramutata in giovenca; fu poi ucciso da Ermete che riuscì ad addormentarlo con il suono della siringa, o a cavargli gli occhi con una falce. Gli occhi di Argo furono

del sistema penitenziario britannico e antagonista della pena capitale e corporale, Jeremy Bentham. Si tratta di una struttura penitenziaria, a forma di una stella, composta da un edificio semi-circolare con al centro la sede della sorveglianza, mentre lungo tutta la circonferenza sono ubicate le celle, esposte alla vigilanza delle guardie, divise dai muri con la funzione specifica di isolare i reclusi al fine di rendere impossibile la comunicazione tra una cella e l'altra.




Figura 9 – Progetto del *Panopticon* (1791)  
(Fonte: [www.agi.it](http://www.agi.it))

Un tipo di sistema, dunque, in cui un unico guardiano poteva osservare (*optikon*) tutti (*pan*) i prigionieri in ogni momento, i quali non avendo la percezione

---

trasferiti da Era nella coda del pavone, l'animale a lei sacro. Cfr. *Argo*, [www.treccani.it](http://www.treccani.it) (ultima consultazione: 15/10/2015).

di essere sorvegliati o meno, in virtù di questa “invisibile onniscienza”, avrebbero mantenuto una condotta retta e volta alla disciplina, nel rispetto delle regole previste dall’Amministrazione penitenziaria, proprio come se si trovassero sempre sotto osservazione, in ottemperanza al principio che «il potere doveva essere visibile e inverificabile. Visibile: di continuo il detenuto avrà davanti agli occhi l’alta sagoma della torre centrale da dove è spiato. Inverificabile: il detenuto non deve mai sapere se è guardato, nel momento attuale; ma deve essere sicuro che può esserlo continuamente».<sup>17</sup>

*«Ciascuno [...] è visto, ma non vede; oggetto di una informazione, mai soggetto di una comunicazione. Se i detenuti sono dei condannati, nessun pericolo di complotto o tentativo di evasione collettiva, o progetti di nuovi crimini per l’avvenire, o perniciose influenze reciproche [...]. La folla, massa compatta, luogo di molteplici scambi, individualità che si fondono, effetto collettivo, è abolita in favore di una collezione di individualità separate. Dal punto di vista del guardiano, essa viene sostituita da una molteplicità numerabile e controllabile; dal punto di vista dei detenuti, da una solitudine sequestrata e scrutata».*<sup>18</sup>

Inoltre, la costante rieducativa basata sull’assenza di promiscuità tra i reclusi, il silenzio, la solitudine e l’isolamento promuoveva, secondo lo studioso, un processo psicologico d’introspezione utile per il ravvedimento.<sup>19</sup> Principi cardine

---

<sup>17</sup> M. Foucault, *op. cit.*, pp. 218-219.

<sup>18</sup> Ivi, p. 219.

<sup>19</sup> F. Bruno, I. Lanza di Scalea, *Pedagogia sociale storia, identità e prospettive, vol.1*, Pensa Multimedia Editore, Lecce, 2009, p. 77.

che, secondo Bentham, potevano essere applicati non solo all'ambito penitenziario ma anche ad altre strutture amministrative quali manicomi, fabbriche, scuole e ospedali, poiché il Panoptismo sa «riformare la morale, preservare la salute, rinvigorire l'industria, diffondere l'istruzione, alleggerire le cariche pubbliche, stabilizzare l'economia come sulla roccia, sciogliere, invece di tagliare, il nodo gordiano delle leggi sui poveri [...] sia che si tratti di punire i criminali incalliti, sorvegliare i pazzi, riformare i viziosi, isolare i sospetti, impiegare gli oziosi, mantenere gli indigenti, guarire i malati, addestrare quelli che vogliono entrare nell'industria, o fornire l'istruzione alle future generazioni».<sup>20</sup>

## ***1.2 Il carcere in Italia: dal codice Zanardelli ad oggi***

In Italia, una svolta rilevante si ebbe, nel 1786, con l'emanazione della *Riforma della legislazione criminale*, passata alla storia come Codice leopoldino, dal nome di Pietro Leopoldo d'Asburgo, granduca di Toscana, primo Stato in Europa ad abolire la pena capitale, così come la tortura e la mutilazione delle membra ed a imporre la motivazione in fatto e in diritto delle sentenze di condanna. Ma per sentire parlare per la prima volta di rieducazione del reo e recupero sociale, più che di punizione, bisognerà aspettare il 1850. È solo con il Codice Zanardelli del 1889, tuttavia, che si raggiungerà la effettiva unificazione legislativa del Regno

---

<sup>20</sup> J. Bentham, *Panopticon ovvero la casa d'ispezione*, M. Foucault, M. Pierrot (a cura di), Venezia, Marsilio, 1983, p.39.

d'Italia; nonostante molti penalisti dell'epoca lo ritengano un codice troppo "morbido" e obsoleto, in alcune parti, già al momento della promulgazione, può essere considerato comunque un codice penale avanzato rispetto ai precedenti e perfino a molti codici europei, in quanto con esso si hanno le prime leggi sull'edilizia penitenziaria, l'abolizione della pena di morte (sostituita con il carcere a vita) e i lavori forzati, nonché l'inserimento dei primi programmi di rieducazione, «per cui è necessario che la giustizia penale sia più correttiva che coercitiva»<sup>21</sup>.

*«A partire dal secolo scorso emerse la consapevolezza che la pena necessitava di un corredo scientifico basato su una serie di principi universali ricavabili dalla verità scientifica o dalla natura oggettiva delle cose, evitando ogni effimera e transitoria presenza arbitraria».*<sup>22</sup>

Durante il periodo fascista, nel 1931, viene varato il *Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena*, meglio conosciuto come *Codice Rocco*, che rende il lavoro, le pratiche religiose e l'istruzione obbligatori per i detenuti, seguendo la scia di quel percorso d'intervento imperniato sul riadattamento dei detenuti alla società, con l'introduzione del lavoro remunerato come mezzo per il reinserimento sociale.

La suddetta riforma, dunque, indica strategie da attuarsi attraverso interventi educativi e riabilitativi – «l'Italia ha consacrato nel suo codice penale un sistema

---

<sup>21</sup> S. Calaprice, *Si può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla pedagogia penitenziaria*, Laterza, Bari, 2010, p. 84.

<sup>22</sup> R. Mancuso, *op. cit.*, p.115.

dell'esecuzione delle pene detentive che segna altresì la necessità che il regime carcerario serva alla rigenerazione del condannato»<sup>23</sup> – eppure mantiene un sistema coercitivo di base, attribuendo alla pena un carattere di tipo intimidatorio.

I punti qualificanti del regolamento Rocco sono:

- «- rigida separazione tra il mondo carcerario e la realtà esterna;*
- limitazione delle attività consentite in carcere alle tre leggi fondamentali del trattamento (pratiche religiose, lavoro e istruzione);*
- atomizzazione dei detenuti impedendo loro qualsiasi collegamento e presa di coscienza collettiva;*
- esclusione dal carcere di qualsiasi persona estranea cioè non inserita nella gerarchia e non sottoposta alla disciplina penitenziaria;*
- obbligo di chiamare i detenuti con il numero di matricola (al posto del cognome) volto alla soppressione della personalità del detenuto;*
- carcere come istituzione chiusa».*<sup>24</sup>

Interessante, anche ai fini della nostra ricerca in materia di istruzione in ambito penitenziario, l'elenco dettagliato di tutto ciò che era vietato, con la relativa punizione: i reclami collettivi, il contegno irrispettoso, l'uso di parole blasfeme, i giochi, il possesso delle carte da gioco, i canti, il riposo in branda durante il giorno non giustificato da malattie o altro, il rifiuto di presenziare alle funzioni religiose, il possesso di un ago, di un mozzicone di matita, la lettura o il possesso di testi o periodici di contenuto politico oppure con immagini di nudi o seminudi. Era

---

<sup>23</sup> S. Calaprice, *op. cit.*, p. 84.

<sup>24</sup> G. Neppi Modona, *Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario* in M. Cappelletto, A. Lombroso (a cura di), *Carcere e società*, Venezia, Marsilio Editori, 1976, pp. 68-70.

consentito scrivere non più di due lettere alla settimana ai familiari stretti ma non alla stessa persona (per far ciò veniva consegnata una matita e un foglio di carta che dovevano essere riconsegnati al termine della scrittura). Era obbligatorio: indossare divise del carcere (quelle a strisce per i condannati definitivi), farsi trovare in piedi vicino alla branda ben ordinata tutte le volte che le guardie entravano in cella per la conta o altro. Non era permesso leggere giornali politici e i quotidiani e settimanali consentiti venivano abbondantemente censurati tagliando gli articoli ritenuti non idonei. Le punizioni andavano dalla semplice ammonizione del direttore alla cella d'isolamento, ed erano previste sanzioni come il divieto di fumare, di scrivere, di lavarsi, di radersi per alcuni giorni, l'interruzione dei colloqui, la sottrazione del pagliericcio, fino al letto di contenzione (non solo nei manicomi), la camicia di forza e la cella "imbottita".<sup>25</sup>

*«Il detenuto era spersonalizzato (era chiamato per numero di matricola e non per nome e cognome) e segregato in modo che non potesse intrattenere rapporti con la società esterna. [...] Il Regolamento del 1931 era intriso di repressione e correzionalismo. [...] La matita e i giornali erano trattati al pari delle carte da gioco o delle foto di donne nude».*<sup>26</sup>

All'indomani dalla redazione del codice penale Rocco viene approvato il *Nuovo Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena*, il quale delinea le caratteristiche principali della pena. Negli anni Settanta, quanto previsto

---

<sup>25</sup> *Il carcere e la pena*, [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it) (ultima consultazione: 10/10/2015).

<sup>26</sup> P. Gonnella, *Carceri. I confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014, p. 15.

dall'articolo 27 della nostra Costituzione – «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte» – viene applicato dalla legislazione, decretando che la pena deve tendere alla rieducazione del reo e, in merito a quanto espresso, la legge 354 del 26 aprile 1975 affronta proprio il problema dell'umanizzazione del trattamento negli istituti penitenziari e della finalizzazione della pena tesa al recupero sociale dei detenuti, fornendo loro un percorso tale da garantire una vasta gamma di attività di trattamento mirate alla rieducazione e al reinserimento sociale degli stessi. Si avvale, quindi, dell'istruzione, del lavoro, della religione e delle attività culturali, agevolando così i rapporti con il mondo esterno, e comincia a prendere piede la figura dell'educatore penitenziario, con l'obiettivo di rieducare e reintegrare il detenuto nella società.<sup>27</sup> Così, le carceri giudiziarie presero il nome di “case circondariali” e i manicomi giudiziari divennero “ospedali psichiatrici giudiziari”.

Il decreto Ministeriale del 4 Maggio 1977 rappresenta un'ulteriore svolta decisiva nell'istituzione carceraria e segna l'inizio di una nuova fase nella storia delle carceri italiane, poiché si dà il via alla creazione degli istituti di massima sicurezza affidati esclusivamente alle forze dell'ordine, le quali esercitavano il compito di garantire la sicurezza, l'ordine e la disciplina.

---

<sup>27</sup> Cfr. A. Zeppi, *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it) (ultima consultazione: 30/04/2016).

Negli anni '80, la “legge Gozzini”, uno dei provvedimenti più innovativi in assoluto in materia di Ordinamento Penitenziario, ha come obiettivo principale quello di fare in modo che l’esecuzione di pena tendesse a favorire «il graduale processo di reinserimento del soggetto nella società, attraverso un allargamento delle possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione, con la previsione di determinati meccanismi che incentivassero la partecipazione e la collaborazione attiva del detenuto all’opera di trattamento, così come già preveduto dalla normativa del’75, ma soprattutto con la predisposizione di strumenti tendenti a favorire il reinserimento fin dal momento iniziale dell’esecuzione»<sup>28</sup>. Introduce, quindi, le misure alternative, tra cui i permessi premio, forniti come ricompensa per comportamenti adeguati, inoltre, prevede un intervento legislativo limitato, con lo scopo di disciplinare la massima sicurezza abrogando l’articolo 90 dell’Ordinamento penitenziario, sostituendolo con l’articolo 41 bis che stabilisce il regime di sorveglianza speciale, per i condannati e imputati qualora la condotta lo richiedesse.

*«La legge Gozzini formalizzava l’esistenza di due circuiti distinti, quali:*

- *la detenzione ordinaria era basata sul principio rieducativo e percorsi d’uscita dall’Istituzione attraverso le misure alternative;*
- *il circuito della “carcerazione speciale” caratterizzato dall’attuazione della possibilità del reinserimento sociale».*<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> S. Calaprice, *op. cit.* p.135.

<sup>29</sup> C. De Vito, *Camosci e Girachiavi: storia del carcere in Italia*, Editore Laterza, Roma, 2009, p. 112.

A partire dagli anni '90, il sistema penitenziario italiano è messo a dura prova da una serie di situazioni di emergenza, dal terrorismo alla minaccia mafiosa, che portano ad un incremento del numero dei detenuti e delle misure di sicurezza, come l'introduzione del 41-bis, a discapito del trattamento rieducativo e delle misure alternative alla detenzione.

*«Le galere si riempiono velocemente per tutto il decennio degli anni novanta e, salvo la parentesi dell'indulto del luglio 2006, a ritmi di nuove centinaia di ingressi penitenziari al mese. È stato questo l'effetto di una serie di leggi dall'impianto fortemente repressivo in materia di immigrazione, droghe e recidiva. Leggi che hanno trasformato il diritto penale italiano da diritto che avrebbe dovuto giudicare i fatti a diritto che finiva per giudicare le storie di vita, le biografie delle persone».*<sup>30</sup>

Tali misure detentive hanno inciso negativamente sulle condizioni di vita dei detenuti, incrementando il sovraffollamento in carcere, per via del quale l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani per aver violato l'art. 3 della Convenzione del 1950: «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Così, il fenomeno “carcere” ha guadagnato le prime pagine dei giornali, l'attenzione dell'opinione pubblica si è soffermata sulle condizioni inumane dei detenuti, sulla dignità della persona piuttosto che sulla colpa del reo.

---

<sup>30</sup> P. Gonnella, *op. cit.*, p. 21.

Nonostante le varie riforme e i propositi di cambiamento,<sup>31</sup> ancora oggi esistono innumerevoli situazioni di violenza e abbandono, come testimoniano le frequenti proteste dei detenuti volte a far valere i propri diritti. Oggi il carcere, pur con l'intento di rieducare e di reintegrare il reo nella società, produce malessere, devianza, etichetta l'individuo delinquente favorendone spesso l'esclusione dalla società.

---

<sup>31</sup> Al contempo si discute molto dell'opportunità di costruire nuovi stabilimenti penitenziari e delle modalità utilizzate nel farlo. Numerosi architetti manifestano un particolare interesse nel progettare nuove strutture penitenziarie, in cui di fatto può essere esplicitata la concezione rieducativa della pena, un sistema aperto alla società esterna. Si concretizza l'idea di tipologie architettoniche diverse per stabilimenti di minima, media e massima sicurezza.

## *Capitolo II*

### **LA PENA COME PUNIZIONE**

*Quando, come un coperchio, il cielo pesa greve  
Sull'anima gemente in preda a lunghi affanni,  
E in un unico cerchio stringendo l'orizzonte  
Riversa un giorno nero più triste delle notti;*

*Quando la terra cambia in un'umida cella,  
Entro cui la Speranza va, come un pipistrello,  
Sbattendo la sua timida ala contro i muri  
E picchiando la testa sul fradicio soffitto;*

*Quando la pioggia stende le sue immense strisce  
Imitando le sbarre di una vasta prigione,  
E, muto e ripugnante, un popolo di ragni  
Tende le proprie reti dentro i nostri cervelli;*

*Delle campane a un tratto esplodono con furia  
Lanciando verso il cielo un urlo spaventoso,  
Che fa pensare a spiriti erranti e senza patria  
Che si mettano a gemere in maniera ostinata.*

*- E lunghi funerali, senza tamburi o musica,  
Sfilano lentamente nel cuore; la Speranza,  
Vinta, piange, e l'Angoscia, dispotica ed atroce,  
Infilza sul mio cranio la sua bandiera nera.*

*(Spleen, Baudelaire)*

Se in passato l'azione punitiva del carcere si basava su manifestazioni esplicite quali torture e supplizi, ostentati e spettacolarizzati nelle pubbliche piazze come efficace deterrente contro i futuri crimini, nella società contemporanea tutto questo orrore non è scomparso ma ha mutato le proprie forme in gesti sommersi, subliminali, poco visibili e chiari, sintomo di una malessere che si vive

giornalmente in ambito penitenziario e che il “mondo oltre le sbarre” ignora o finge di ignorare, nonostante venga urlato con forza, spesso attraverso il non detto: sovraffollamento, abusi e maltrattamenti, sciopero della fame, atti lesionistici e suicidi.

*«La recluta entra nell’istituzione con un concetto di sé, reso possibile dall’insieme dei solidi ordinamenti sociali su cui fonda il suo mondo familiare. Ma, non appena entrata, viene immediatamente privata del sostegno che un tal tipo di ordinamenti gli offriva. Secondo il linguaggio preciso di alcune delle nostre più vecchie istituzioni totali, la recluta è sottoposta ad una serie di umiliazioni, degradazioni e profanazioni del sé che viene sistematicamente, anche se spesso non intenzionalmente, mortificato. Hanno inizio così alcuni cambiamenti radicali nella sua “carriera morale”, carriera determinata dal progressivo mutare del tipo di credenze che l’individuo ha su di sé e su coloro che gli sono vicini. [...] La prima riduzione del “sé” viene segnata dalla barriera che le istituzioni totali erigono fra l’internato e il mondo esterno».*<sup>32</sup>

## **2.1 Il sovraffollamento carcerario**

Una delle problematiche che interessa il sistema penitenziario italiano da oltre venti anni è sicuramente il sovraffollamento, fenomeno che ad intervalli quasi regolari ha trasformato le nostre carceri in luoghi invivibili e disumani, nonostante

---

<sup>32</sup> E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali*, Einaudi, Torino, 1968, p. 14.

le diverse misure messe in atto per contrastarlo; un fenomeno che ha determinato la «riduzione ai minimi termini dell'identità del recluso [...] anche attraverso un processo di rimpicciolimento del suo spazio vitale, delle sue possibilità di movimento, del suo campo visivo e del suo raggio d'azione».<sup>33</sup>

Come riporta *Galere d'Italia. XII Rapporto di Antigone*<sup>34</sup> sulle condizioni di detenzione, il tasso di affollamento è attualmente al 108% e 3950 persone sono prive di un posto regolamentare; rispetto al 2015, si hanno 1.318 persone in più, e, dunque, il numero globale dei detenuti, secondo i dati risalenti al 30 giugno 2016, è salito a 54.072. Sicuramente, si tratta di stime di gran lunga inferiori rispetto al passato, quando ad esempio nel 2010 l'Italia raggiunse il massimo storico della popolazione detenuta ovvero 69.155 unità, ma la condizione attuale rimane sempre critica, considerando che, secondo il Ministero della Giustizia, la capienza regolamentare è di 49.701 posti. Il tasso di detenzione, invece, è in linea con la media europea: 90 detenuti ogni 100 mila abitanti; mentre, i detenuti in attesa di sentenza definitiva sono il 34,6% del totale (la media europea è del 20,4%). In diminuzione il numero dei detenuti stranieri,<sup>35</sup> 18.621 secondo le stime del Ministero della Giustizia, che oggi rappresentano il 33,45% della popolazione detenuta (la media europea è del 21% circa), anche se in percentuale più alta rispetto agli italiani in custodia cautelare.

---

<sup>33</sup> L. Manconi, G. Torrente, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015, p. 228.

<sup>34</sup> AA.VV., *Galere d'Italia. Dodicesimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Infinito edizioni, Modena, 2016.

<sup>35</sup> Quanto all'appartenenza religiosa, sono in tutto 29.658 i detenuti che si professano cattolici, seguiti da 6.138 di fede islamica e da 2.263 ortodossi. Tutte le altre appartenenze religiose hanno numeri inferiori ai 300 fedeli. Sono 39 secondo il Dap i detenuti radicalizzati.

Probabilmente, il dato della crescita della popolazione detenuta è dovuto al fatto che si ricorre sempre più spesso al carcere, così come all'uso della custodia cautelare,<sup>36</sup> pur trattandosi di una misura eccezionale, ritenendo che la condizione di affollamento delle carceri sia meno grave rispetto al passato. Tale dato, poi, va di pari passo con l'aumento delle percentuali dei detenuti stranieri, i quali sono sottoposti a custodia cautelare più facilmente rispetto agli italiani, in quanto reputati soggetti con lavori precari e privi di abitazioni idonee per gli arresti domiciliari, ad esempio.

Il fattore sovraffollamento comporta problemi nella gestione dei detenuti in quanto il numero degli operatori penitenziari rimane invariato e ciò significa che un numero ridotto di agenti penitenziari deve sorvegliare e amministrare un numero di reclusi sempre maggiore. Tale sproporzione va a compromettere il normale svolgimento delle attività di recupero educativo, causato anche dalla mancanza/carenza della figura dell'educatore penitenziario, nonché determina un notevole stress e un sovraccarico di lavoro per il personale carcerario, costretto a farsi carico di turni sovrumani e snervanti.

---

<sup>36</sup> Secondo Alessio Scandurra (Associazione Antigone): «La nostra legislazione è molto esplicita nel dire che la custodia cautelare deve essere una misura estrema, eccezionale. La persona sospettata di aver commesso un reato ha diritto in linea di massima, di principio e di regola a fare il proprio processo in libertà, quindi attendere che si arrivi ad una condanna da libero. La custodia cautelare dovrebbe essere una misura eccezionale e la legge prevede questo in maniera anche piuttosto rigorosa. Altri Paesi con una legislazione meno restrittiva della nostra hanno percentuali più basse di persone in custodia cautelare. L'altro problema è ovviamente la durata dei processi. In Italia durano molto tempo, quindi ci vuole tanto tempo per avere una condanna definitiva e questo comporta che chi si trova in custodia cautelare si trova in carcere più a lungo. Inoltre, il giudice potrebbe anche aver paura di lasciare in libertà un imputato per un periodo così lungo e quindi preferisce ricorrere a questa misura». Intervista ad Alessio Scandurra (Antigone), *Torna il sovraffollamento nelle carceri*, [www.radiovaticana.va](http://www.radiovaticana.va) (ultima consultazione: 17/10/2016).

Inoltre, ad essere precarie sono anche le condizioni in cui vivono gli stessi reclusi, costretti a dividere una piccola cella con altre persone, per un periodo di tempo indeterminato, conducendo una convivenza forzata.

*La densità demografica delle carceri contribuisce potentemente a quel processo di spersonalizzazione, dove la promiscuità e il sovrapporsi dei corpi favoriscono l'anonimato e annullano identità e biografie individuali. L'esaltazione della fisicità – costretta, disciplinata, impedita e spesso mortificata, ma anche malata e disabile – incentiva inevitabilmente una dinamica di regressione.<sup>37</sup>*

Situazione che può sfociare in atti di violenza, verso se stessi e verso gli altri, oppure gesti estremi quali il suicidio, agiti dettati dalla disperazione e dall'exasperazione, dal disagio mentale e dalla fragilità a livello psichico, dallo stress, dall'ansia, dalla paura e dalle incertezze per il futuro. Condizioni che vanno a ledere ed intaccare la dignità umana,<sup>38</sup> *«quel quid posseduto da ogni persona, che a sua volta legittima la titolarità dei diritti. La dignità intesa come umanità è un dato identificativo della persona, senza il quale quest'ultima non sarebbe tale.*

---

<sup>37</sup> Manconi, Torrente, p. 229

<sup>38</sup> Il concetto di dignità nelle *Regole Penitenziarie europee* del 2006: 18 – *I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.* 49 – *L'ordine negli istituti deve essere mantenuto tenendo presente le necessità di sicurezza, incolumità e disciplina, e fornendo inoltre ai detenuti le condizioni di vita che rispettino la dignità umana e offrano loro un programma di attività secondo quanto previsto nella Regola 25.* 54 - *Il personale deve essere formato a svolgere queste perquisizioni in modo tale da scoprire e prevenire qualunque tentativo di fuga o di nascondere beni illeciti, rispettando allo stesso tempo la dignità di coloro che vengono perquisiti ed i loro oggetti personali;* 72. *Gli istituti penitenziari devono essere gestiti in un contesto etico che sottolinei l'obbligo di trattare tutti i detenuti con umanità e di rispettare la dignità inerente ad ogni essere umano.*

*La dignità umana appartiene a tutti, nessuno escluso. [...] Appartiene a chi sta nelle regole e a chi le viola, ai cittadini probi e ai criminali. La dignità umana non dipende dalla sfera pubblica dei doveri. [...] non si è degni solo se si vive nella legalità. La dignità umana non è bilanciabile. È il criterio di esigibilità di tutti i diritti umani».*<sup>39</sup>




Figura 10 – Andamento del sovraffollamento in Italia (fonte: Associazione Openpolis)

<sup>39</sup> P. Gonnella, *op. cit.*, p. 69.

## 2.2 *Comunicare in carcere*

Uno degli elementi fondamentali che contraddistingue la vita umana e l'ordinamento sociale è sicuramente la comunicazione, mezzo di interazione sociale che prevede un notevole scambio di informazioni e di significati. In ambito penitenziario, in particolare, già a partire dal suo primo ingresso in carcere, il detenuto si priva del proprio sé, incapace di intravedere in quel luogo il proprio futuro, «ed è doveroso considerare come la perdita della parola sia la conseguenza più dannosa della reclusione».<sup>40</sup>

La disumanizzazione dell'universo carcerario svuota la parola, intesa come essenza dell'uomo, del valore canonico che le attribuiamo, per trasformarla in un tabù, in un muro di silenzio squarciato dalla dimensione non verbale della comunicazione, unica modalità capace di sfuggire ad azioni di controllo e di soddisfare bisogni di vario tipo che consentono il raggiungimento di un certo equilibrio psicologico. Eppure, anche quando la parola cede il posto al silenzio, avviene la comunicazione, un silenzio assordante di chi ha deciso di non parlare, sopprimendo l'uso della parola, ma incapace di reprimere il non detto.

La *Sindrome di Prisonizzazione*, le dinamiche istituzionali, le precarie condizioni di vita sono tutti elementi che operano una trasformazione nei processi comunicativi, poiché risulta evidente come nel contesto penitenziario sia difficile instaurare una comunicazione interpersonale, favorendo nel detenuto il ricorso a modalità espressive limitate e indurlo a fare largo uso della comunicazione non

---

<sup>40</sup> M. V. Mastronardi, *Manuale di comunicazione non verbale*, Carocci Faber, Roma, 2016, p. 156.

verbale, un canale necessario nel momento in cui l'uso del linguaggio diviene difficoltoso, come ad esempio nelle relazioni interpersonali, nell'esprimere le proprie emozioni, attraverso il volto, lo sguardo, i gesti.

Anche la comunicazione, dunque, si adegua ai meccanismi e al sistema dell'ambiente penitenziario, cosicché il detenuto, privilegiando il linguaggio del corpo quale canale principale, tende a mascherare aspetti della propria personalità, indurendosi e distaccandosi dalla società, nascondendo i lati più intimi e profondi del proprio modo di essere, calandosi appieno in quel ruolo e in quella etichetta da recluso.

Secondo il sociologo Clemmer, proprio a causa della *prigionizzazione*, la comunicazione non verbale dopo un anno di detenzione è maggiore rispetto a quella che si incontra dopo tre anni, affermazione riconducibile a tre cause:

- L'internamento conduce il soggetto ad una repressione della propria individualità e aggressività, inducendolo ad avere atteggiamenti uniformi e standardizzati;
- La deprivazione sensoriale e motoria provoca nei soggetti detenuti un rallentamento a livello neuromotorio, operando delle modifiche nella postura, nella mimica e nella prossemica;
- I processi di depersonalizzazione e destrutturazione dell'Io in ambito penitenziario portano il soggetto a diminuire la frequenza degli atti comunicativi a tutti i livelli.

Dopo un periodo di reclusione, dunque, diminuiscono gli atti comunicativi a causa di processi che operano nel soggetto un disconoscimento come persona, una repressione della propria individualità, tanto da incidere sulla comunicazione non verbale.<sup>41</sup> Come afferma Foucault nell'opera *Sorvegliare e Punire*, il sistema carcere opera una strategia di controllo sul corpo e l'anima del detenuto, la relazione interpersonale non è spontanea ma bloccata e controllata, tipica di rapporto di dominio. In particolare, è possibile distinguere due tipi di comunicazione nel contesto riscontrabili nel contesto carcerario<sup>42</sup>:

- *Orizzontale*, che riguarda i detenuti, i quali, una volta entrati, tendono ad instaurare i primi contatti con gli altri detenuti che hanno commesso lo stesso tipo di reato, integrandosi nel gruppo e adattandosi al nuovo ambiente, attraverso un atteggiamento a metà strada tra l'essere e l'apparire, utilizzando anche il modo di porsi o di abbigliarsi, tutti atteggiamenti volti a far emergere la propria personalità e il proprio status sociale ed economico.
- *Verticale*, che riguarda le interazioni tra detenuti e il personale penitenziario; un tipo di comunicazione più formale e carica di tensione, per cui atteggiamenti di disagio e di frustrazione emergeranno più facilmente attraverso la comunicazione non verbale. Ecco perché, in questo

---

<sup>41</sup> Nel 1994 Patrick dimostrò come i devianti mettono in atto delle risposte affettive "anormali" al sentimento della paura, conseguenza di fallimento dei segnali legati alle prime azioni difensive. In carcere si nota la tendenza ad attuare risposte emotive di spavento, paura e pericolo come reazione alla vita reclusa. *Emotion and psychopathy: startling new insights*; C.J. Patrick. 1994.

<sup>42</sup> M. Cozzolino, *La comunicazione invisibile: Gli aspetti non verbali della comunicazione*, Carlo Amore, Roma, 2003.

caso, lo sguardo, la postura, i gesti, sono rivelatori di emozioni e sentimenti, di richieste d'aiuto, di comprensione o affetto, o, al contempo, indicatori di atteggiamenti di chiusura e rifiuto al dialogo.

A risultare distorta è anche la percezione tra l'*intramoenia* e l'*extramoenia*, classificabile in tre livelli<sup>43</sup>:

- Il modo in cui la società guarda il carcere;
- Il modo in cui il carcere guarda la società;
- I rapporti interni alla realtà penitenziaria.

Troppo spesso la società ha una visione alterata e falsata del contesto carcerario, percepito come una realtà altra, diversa, lontana da quello che è il mondo "libero"; allo stesso modo, il recluso percepisce la società come indifferente e ignara dei problemi che persistono all'interno; infine, all'interno del carcere è difficile attivare efficaci e reali circuiti comunicativi tra detenuti, a causa dei rigidi controlli e dal clima di segregazione vigente.

In ultima analisi, anche i tatuaggi si possono considerare espressione della comunicazione non verbale, una «forma di scrittura che utilizza il proprio corpo come "carta"»,<sup>44</sup> e quindi utili ai fini della valutazione di un soggetto. Di Paolo e Fiume<sup>45</sup>, infatti, affermano che «il tatuaggio ha il valore di un messaggio che acquista il ruolo di elemento rivelatore dello stato d'animo del soggetto e di alcune

---

<sup>43</sup> D. Autieri, *La comunicazione non verbale nel contesto penitenziario*, in *Le Due Città*, Rivista dell'Amministrazione penitenziaria, 2011.

<sup>44</sup> L. Manconi, G. Torrente, *op. cit.*, p. 225.

<sup>45</sup> M. C. Di Paolo, S. Fiume, *Il tatuaggio*, in "Rassegna Penitenziaria e Criminologia", nn. 1-3, pp. 115-139.

caratteristiche della sua personalità, a seconda della tipologia e della localizzazione». <sup>46</sup>

*«la noia di una comunicazione monotona ed iterativa fa sì che il soggetto si trovi esposto all'azione del gruppo che acquista le caratteristiche ed il ruolo del clan. Il soggetto non può né desidera essere emarginato e si assoggetta pertanto alle più svariate modalità di esistenza del gruppo aderendovi senza alcuna resistenza. [...] Senza il tatuaggio il soggetto si sente escluso, mentre il marcare alla stessa maniera ed in modo indelebile il proprio corpo acquista il significato di un atto di solidarietà per gli altri e di eversione da una solitudine che per la stessa situazione diventerebbe per lui insopportabile».* <sup>47</sup>

### **2.3 La simulazione e la Sindrome di Ganser**

*“La verità al fine non si cela; non val simulazione.  
Simulazione è frustrata avanti a tanto Giudice”  
(Leonardo da Vinci, 1482).*

Fra i disturbi dissociativi non altrimenti specificati si riporta una particolare sindrome definita sindrome di Ganser, che presenta un quadro clinico caratterizzato da una sintomatologia pseudodemenziale presente in soggetti con personalità immatura<sup>48</sup>, particolarmente emotivi e sottoposti a trauma e stati acuti

---

<sup>46</sup> M. V. Mastronardi, *Manuale di comunicazione non verbale*, Carocci Faber, Roma, 2016, p. 164.

<sup>47</sup> Ivi, p. 171.

<sup>48</sup> Cfr. Corsi M., *Immaturità*, «Enciclopedia pedagogica», vol. III, Brescia, La Scuola, 1989, pp. 5946–5948

psichici e/o fisici e, sebbene inizialmente insorga volutamente per ottenere dei vantaggi, successivamente permane e si stabilizza per conto proprio, indipendentemente dalla propria volontà, con meccanismi inconsci e automatici.

La sindrome è descritta per la prima volta nel 1898 dall'omonimo psichiatra tedesco Sigbert Ganser che in una conferenza descrisse tre pazienti, criminali in attesa di giudizio, che presentavano una serie di sintomi che potevano descrivere una nuova sindrome isterica. E', quindi, una sindrome neurologica (definita anche pseudodemenza), di origine isterica che si manifesta attraverso una produzione volontaria di sintomi psicologici che peggiorano specialmente quando il paziente sa di essere osservato. All'origine della sindrome sembra esserci un evento scatenante che corrisponde ad uno *stress* psicologico significativo. Questi sintomi sono stati evidenziati tra i detenuti in attesa di giudizio o interrogatorio, tra i criminali carcerati, tra i traumatizzati cranici con problemi di indennizzo, e tra i militari sottoposti a procedimento disciplinare o penale. Il soggetto colpito manifesta un restringimento del campo della coscienza (stato crepuscolare) accompagnato da un *deficit* dell'esame realtà. La sindrome di Ganser che, quindi, si organizza in modo caratteristico in ambiente carcerario, è stata anche individuata durante i momenti di calamità, nel corso delle psicosi endogene, in numerose sindromi psicorganiche e, in particolare, nei soggetti portatori di *deficit* cognitivo.

La sindrome comprende anche tutti quei disturbi nei quali il fenomeno preponderante è il sintomo dissociativo che si manifesta attraverso il deterioramento della memoria, l'alterazione dell'identità e la modificazione della

percezione dell'ambiente esterno. Il paziente si esprime rispondendo in modo sfuggente e, a volte, sciocco alle domande che vengono poste dagli interlocutori (tangenzialità), con il solo scopo di simulare una malattia psichiatrica.

Le risposte approssimative sono di tre tipi:

1. risposte errate o di traverso date a domande semplici che, però, sono state comprese bene;
2. risposte che presentano un'incomprensibile apparente mancanza di conoscenze;
3. risposte del tipo “non so”, “non ricordo”, “non sono capace”, “non lo so fare”.

La sindrome di *Ganser* ricorda anche alcuni stati psicotici e molti autori affermano di aver riscontrato tratti psicotici significativi nei soggetti da loro esaminati.

Sigbert Ganser è stato un noto neuropsichiatra tedesco (Rhaunen 1853 - 1931) che ha individuato la sindrome in alcuni soggetti detenuti ed ospedalizzati in strutture psichiatriche e in soggetti traumatizzati perché li ha potuti esaminare e studiare approfonditamente. La sindrome, che da lui ha preso il nome, consiste nel fatto che il soggetto, pur essendo organizzato e corretto, si trova gettato in una condizione di fantasticheria e di sogno (stato crepuscolare isterico), si comporta in maniera esageratamente infantile, risponde alle domande in un modo approssimativo e sbagliato (di traverso), “come se” avesse smarrito il senno e le conoscenze rudimentali e con atteggiamenti puerili e teatrali. La motivazione

profonda di tale condizione consiste nel fatto che il paziente desidera (inconsciamente e consciamente) avere un'infermità. Il dottor Ganser, quindi, si è trovato di fronte ad una patologia nuova che non mostrava i segni di una malattia mentale già conosciuta: i soggetti colpiti erano sani e senza problemi psichiatrici pregressi.

Il dottor Ganser, nella relazione presentata il 23 ottobre 1897<sup>49</sup> durante la conferenza tenutasi ad Halle, ha riportato anche una conversazione con un paziente che è molto significativa:

*«Dott. Ganser: Sa contare fino a dieci?»*

*Paziente: sì (ma non lo fa e tace)*

*Dott. Ganser: allora conti*

*Paziente: (non lo fa, comincia a contare su suggerimento) 1,2,3,4 (tace di nuovo)*

*Dott. Ganser: cosa viene dopo l'uno?*

*Paziente: 2*

*Dott. Ganser: poi?*

*Paziente: 12, 93*

*Dott. Ganser: e dopo 93?*

*Va avanti così. E un'altra volta:*

*Paziente: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14,17,18,19,20,21,24,27*

*Dott. Ganser: quanto fa 2 più 1?*

*Paziente: 3*

*Dott. Ganser: 3 più 2?*

---

<sup>49</sup> Relazione tenuta il 23 ottobre 1897 all'Assemblea degli psichiatri e dei neurologi della Germania centrale ad Halle, dal dr. Ganser, tratta da Archiv für Psychiatrie und Nerven Krankheiten (Archivio di Psichiatria e di Malattie Nervose) 30. Band (volume n.30) Berlin 1898, traduzione di Ermanno Pavesi, [www.ex-cult.org](http://www.ex-cult.org) (ultima consultazione: 15/10/2015).

*Paziente: 7*

*Dott. Ganser: 5 più 2?*

*Paziente: 4*

*Dott. Ganser: quanto fa 4 meno 1?*

*Paziente: 5 (si corregge poi: 3)*

*Dott. Ganser: in quale città ci troviamo?*

*Paziente: a Berlino, in Russia.*

*Dott. Ganser: che cosa fa qui?*

*Paziente: stiamo andando a caccia. Adesso stiamo facendo una sosta.*

*Dott. Ganser: quanti nasi ha lei?*

*Paziente: non lo so*

*Dott. Ganser: non ha un naso?*

*Paziente: non so se ho un naso*

*Dott. Ganser: ha occhi?*

*Paziente: non ho occhi*

*Dott. Ganser: quante dita ha lei?*

*Paziente: 11*

*Dott. Ganser: quante orecchie?*

*Paziente: prima si tocca le orecchie e poi risponde: 2*

*Dott. Ganser: quante zampe ha un cavallo?*

*Paziente: 3*

*Dott. Ganser: e un elefante?*

*Paziente: 5*

*Dott. Ganser: mostrandogli una moneta da un marco e chiedendogli che cos'è?*

*Risponde: una borsa da appendere alla catenina dell'orologio. Con un'occhiata all'aquila della moneta: non lo so, è il Kaiser Wilhelm*

*Gli viene mostrato un tallero e alla domanda: conosce il tallero?*

*Paziente: io non conosco talleri, questo è un giocattolo che si dà ai bambini.*

*Dott. Ganser: come si chiama lei?*

*Paziente: mi chiamo Fürst (falso)».*

Da quanto esposto, emerge con chiarezza il principale sintomo del disturbo che Ganser ha indicato con il termine *Vorbeireden* che letteralmente vuol dire “parlare oltre il punto” e che viene ordinariamente tradotto in italiano con “parlare di traverso”, al quale si associano anche il *Vorbeirhenden* e il *Vorbeirechnen* cioè l’agire e il contare di traverso. Effettivamente, il colloquio tenuto da Ganser con il suo paziente fa trasparire il fatto che il soggetto non è capace di rispondere alle domande più semplici che gli sono rivolte, anche se dalle risposte che dà è evidente che ha capito il significato della domanda e nelle sue risposte è come se si verificasse una mancanza di conoscenza che egli ha posseduto e che ancora, sicuramente possiede. Praticamente il soggetto parla fuori tema, a vanvera, anziché dare la risposta corretta ne dà una simile, ma inesatta; non riesce a risolvere calcoli semplici mentre magari è capace di svolgere correttamente quelli più complessi. Nel loro comportamento esteriore questi tipi di pazienti possono presentare un comportamento bizzarro, caratterizzato da allucinazioni visive ed uditive, da deliri, da disorientamenti, da amnesia, da convulsioni isteriche e da marcata variabilità dell’umore. Infatti, i pazienti osservati da Ganser, presentavano tutti allucinazioni di tipo uditivo e visivo e, sempre nell’ambito della conferenza, egli ha descritto i loro differenti comportamenti.

In particolare, un paziente alternava momenti di elevata vivacità a momenti di tranquillità assoluta in un modo che non faceva trasparire l’intenzionalità ma

mostrava chiaramente la presenza di allucinazioni che lo disorientavano e lo rendevano incapace anche di rispondere a domande semplici.

Un altro paziente assumeva invece atteggiamenti completamente diversi, egli si comportava in modo passivo: «l'espressione di imbarazzo si accentuava se gli veniva rivolta la parola, alle domande rispondeva lentamente, con esitazione e se gli si faceva presente l'assurdità delle sue risposte diventava permaloso, si arrabbiava, diventava rosso in faccia e cambiava espressione; se lo si rivisitava dopo un breve intervallo di tempo, guardava come stupito e sosteneva di non sapere che si era già stati da lui, anche se prima ci si era intrattenuti in una lunga discussione»<sup>50</sup>.

Infine, l'ultimo paziente non dimostrava né ansia né emozioni e rispondeva alle domande velocemente ma le risposte non erano diverse nei contenuti e, durante il ricovero, non presentava allucinazioni che, al contrario, erano molto frequenti durante la sua permanenza in carcere.

L'osservazione svolta da Ganser lo ha portato ad evidenziare alcune differenze che interessavano il grado di obnubilamento della coscienza dei tre pazienti esaminati e ad equipararli per il fatto che, dopo qualche giorno, iniziavano a ragionare con lucidità e non capivano il motivo del loro ricovero in ospedale e, quindi, non ricordavano nulla di quanto accaduto prima. Alle domande poste tutti e tre rispondevano correttamente e non avevano più consapevolezza delle risposte bizzarre date precedentemente anzi, esprimevano stupore ed incredulità nel sentirle

---

<sup>50</sup> Ibidem

riferire. Inoltre, Ganser aveva notato che tutti e tre i pazienti avevano subito eventi traumatici e morbosi prima di sviluppare il disturbo: il primo si era ammalato di tifo in forma grave, gli altri avevano avuto traumi cranici che avevano comportato la perdita di coscienza.

Pertanto, Ganser ha interpretato i disturbi prodotti dai tre pazienti come la manifestazione di uno stato isterico, conseguenza degli episodi traumatici (confusione e perdita della coscienza), che era accompagnato da allucinazioni, sintomi di conversione somatica e dalla comunicazione incongruente fatta di risposte approssimative a domande semplici e familiari.

Per questi motivi Ganser ha sostenuto che si tratta di una combinazione significativa che si caratterizza proprio come stato crepuscolare isterico.

Ganser ha ipotizzato che questi pazienti non erano simulatori perché:

- i loro sintomi erano sentiti emotivamente, congrui e non artificiosi;
- le affermazioni assurde che davano erano solo in risposta alle domande poste e non erano spontanee;
- apparivano convinti dell'esattezza delle loro risposte.

Secondo Ganser, questo era il risultato di uno sforzo inconscio che il soggetto compiva per fuggire da una situazione intollerabile. Tutti i casi da lui osservati e studiati sono stati prigionieri in attesa di giudizio e, probabilmente, la loro carcerazione prolungata poteva essere stata vissuta come intollerabile. Proprio per questo motivo, la sindrome, osservata per la prima volta su soggetti che erano prigionieri, era stata definita anche “psicosi da carcere”.

Nel DSM-IV TR la sindrome è classificata nella categoria dei disturbi dissociativi sotto la voce di disturbi dissociativi non altrimenti specificati, definita come “fornitura di risposte di traverso alle domande (per es. 2 più 2 uguale a 5) quando non associata con Amnesia Dissociativa o con Fuga Dissociativa”.

Nel corso del tempo la sindrome è stata oggetto di varie valutazioni: alcuni autori sostengono quanto affermato da Ganser, altri ritengono il quadro clinico come una condizione di sostanziale simulazione (per esempio, Paolo Sarteschi afferma che si tratta di «simulazione vera e propria, cosciente, voluta troppo, evidentemente ingenua, frutto di una mentalità priva di critica e anche di senso morale, e non esponente di una simulazione incosciente o subcosciente»), altri ancora considerano il quadro come un uno stato al quale, su una iniziale volontà simulatoria, segue una processualità isterica, con sviluppo di una simulazione inconscia.

Non si è riusciti a trovare una causa vera e propria della manifestazione sintomatica, perciò, essa rimane incerta e, probabilmente, può essere associata ad una reazione da *stress* estremo.

Un altro fattore che può contribuire a determinare le cause di tale sindrome è «il tentativo inconscio del soggetto di riprodurre il comportamento e le modalità di pensiero disorganizzate di uno psicotico, secondo l'immagine personale e primitiva che il paziente si è fatto della pazzia nel tentativo inconscio di evitare

una realtà minacciosa o frustrante dando l'impressione della follia all'ambiente circostante»<sup>51</sup>.

Spesso e volentieri il soggetto simula sintomi patologici (comportamento bizzarro, allucinazioni visive ed uditive, disorientamento, etc.) al fine di beneficiare dell'incapacità di intendere e di volere e di sottrarsi così alla possibilità di essere imputato e sfuggire al processo e all'eventuale carcerazione che ne conseguono. L'intento di simulare la patologia psichica, all'inizio, è volontario e cosciente ma, successivamente, per l'autenticità dimostrata nel fingersi pazzo, la riproduzione dei sintomi diventa involontaria ed incosciente, cioè si mette in moto un meccanismo psicologico che, sfuggendo al controllo del paziente, lo induce a comportarsi in ogni occasione da malato di mente.

*«Il comportamento patologico si accentua durante gli interrogatori, specie se l'interrogante assume un atteggiamento inquisitorio, e si attenua, fino quasi a scomparire, negli intervalli, quando l'inquirente si allontana. Se è ricoverato in ospedale, il paziente risponde in maniera assurda durante i colloqui con i medici, ma poi discute correttamente con gli infermieri. Durante il colloquio si dimostra disorientato nel tempo e nello spazio ed incapace di fare operazioni anche le più elementari: se fosse coerente, dovrebbe essere incapace di comportamento sociale e di attendere a se stesso, così come lo sono i frenastenici o i detenuti di pari gravità. Quando è in corsia, invece, si comporta correttamente con gli altri, si adegua alle regole della vita ospedaliera e si dimostra perfettamente capace di accudire a se stesso, mantenendosi anche in ordine e pulito»<sup>52</sup>.*

---

<sup>51</sup> V. Volterra, *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Elsevier, Milano, 2010, cap. 9.

<sup>52</sup> S. Principe, *op. cit.*, p. 357.

La sindrome è anche avvicinabile ad altre cause quali, ad esempio, la schizofrenia, «la neurosifilide, l'alcolismo, la psicosi di Korsakoff, i disturbi cerebrovascolari, la depressione, l'insufficienza mentale e i traumi cranici»<sup>53</sup>.

Inoltre, la maggior parte delle persone affette da questa sindrome presenta disturbi di personalità.

Lieberman ha considerato la sindrome come «indicativa di gravi disturbi della personalità» ed ha affermato che «quando essa era chiaramente distinguibile da una simulazione rappresentava un sintomo precoce di una psicosi potenziale»<sup>54</sup>.

Nelle istituzioni penitenziarie le manifestazioni psicopatologiche sono particolarmente frequenti: esse possono presentarsi sia come disturbi psichici preesistenti che con la carcerazione si accentuano, sia come risposta ad eventi traumatizzanti quali l'entrata in carcere, l'attesa di giudizio e la previsione di condanna. Fra le tante, la sindrome di Ganser può essere definita anche come una forma reattiva alla carcerazione, osservabile generalmente nei detenuti rinviati a giudizio. La sindrome è contraddistinta da sintomi "pseudo-demenziali" a metà strada tra la simulazione e la reazione inconscia che può apparire anche psicotica. Nelle persone affette dalla sindrome di Ganser si manifestano brevi episodi patologici durante i quali mostrano uno strano comportamento simile a quello presentato da persone con gravi malattie mentali. Il soggetto fornisce affermazioni

---

<sup>53</sup> F. Buzzi, M. Valdinì (a cura di), *Medicina legale e sofferenza fisica e morale*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 256.

<sup>54</sup> *Ibidem*

assurde e manifesta confusione, allucinazioni visive ed uditive, perdita della memoria fino alla “paralisi isterica”.

La diagnosi è spesso problematica a causa della simulazione e del fatto che trattasi di un disturbo molto raro.

Silvano Arieti ha raggruppato questa sindrome tra quelle molto rare e non classificabili ed ha sostenuto che «scegliendo inconsciamente i sintomi che gli fanno perdere la razionalità e spesso dimenticare la sua identità personale e il suo passato, forse egli vuole rifiutare il suo intero Sé, la sua intera storia: una negazione di tutto il suo Sé»<sup>55</sup>.

M. David Enoch e William Trethowan hanno dato importanza a quattro criteri:

1. le risposte approssimative;
2. lo stato di coscienza crepuscolare;
3. la conversione somatica;
4. le allucinazioni uditive e/o visive.

Altre caratteristiche di solito osservate sono:

1. aspetto sognante e perdita dell'identità personale;
2. nessun ricordo dello stato che si assume durante le manifestazioni della sindrome;
3. perseverazione;
4. nessuna risposta agli stimoli dolorosi;

---

<sup>55</sup> Ibidem

5. disturbo del linguaggio che consiste nel ripetere involontariamente, come una eco, parole o frasi pronunciate da altre persone (ecolalia);
6. imitazione spontanea di movimenti osservati ed incapacità di reprimere la tendenza ad imitare come la eco di un movimento visto (ecoprassia).

Spesso la sindrome di Ganser si risolve spontaneamente senza ricorrere ad un trattamento specifico perché, nella maggior parte dei casi, i sintomi possono andar via una volta che lo *stress* che li ha scatenati è stato individuato e risolto. Per poter impostare un adeguato trattamento occorre essere sicuri che il soggetto risulti non pericoloso per sé e per gli altri. Il paziente potrebbe aver bisogno di essere ricoverato in ospedale specialmente se i sintomi si presentano in forma acuta e aver anche bisogno di avviare una psicoterapia di sostegno. Solitamente non sono prescritti psicofarmaci a meno che la persona soffra anche di depressione, psicosi, ansia o disturbi di personalità. Perciò, diventa molto difficile distinguere questi pazienti dai veri soggetti che simulano. La sindrome di Ganser deve essere riconosciuta come una “particolare” forma di simulazione ovvero come un disturbo istrionico di personalità nel quale si manifesta un restringimento del campo della coscienza. E’ una reazione isterica che si basa sul desiderio inconscio, manifestato dal paziente attraverso i sintomi, di sottrarsi a qualsiasi tipo di responsabilità: l’energia psichica e fisica si concentra solo ed esclusivamente sull’apparire ed essere infermo di mente.

“Simulare” una malattia mentale significa produrre coscientemente e intenzionalmente sintomi fisici o psichici amplificati al fine di richiamare

l'attenzione ed ottenere benefici lucidamente perseguiti. Perciò, in psichiatria, la simulazione è quella condizione in cui il soggetto è in grado di controllare la produzione dei suoi sintomi mentre, al contrario, la sindrome di Ganser, è una patologia che si manifesta con sintomi eterogenei ed incontrollabili ed è anche molto difficile da diagnosticare.

In ambiente penitenziario è molto diffusa la tendenza a semplificare e sottovalutare le malattie in genere e quella mentale in particolare. La malattia mentale è stata sempre considerata come la “via” più semplice per evitare o alleviare le responsabilità penali. Quindi, lo psichiatra deve tenere sempre presente che i sintomi possono essere tanto autentici quanto, e forse troppo spesso, simulati.

Non è la reclusione che crea il disturbo, piuttosto è il fattore che lo scatena, «una pregressa condizione di precario equilibrio mentale o innescare reazioni abnormi o aggravare preesistenti quadri psicotici»<sup>56</sup>.

Da un'attenta osservazione del comportamento dei detenuti scaturisce poi una distinzione tra quadri reattivi alla carcerazione e veri quadri psicotici. Per esempio la sindrome di Ganser va tenuta distinta dalla simulazione perché quest'ultima è sempre realizzata dalla volontà, mentre nella prima si tratta «di uno stato crepuscolare isterico durante il quale il detenuto tenta di recitare più o meno consapevolmente, la parte del malato di mente, in conformità con quello che ha imparato o che ritiene sia la malattia mentale, la componente dell'intenzionalità appare più sfumata e prevale invece una componente isterica dissociativa, con

---

<sup>56</sup> U. Fornari, “La simulazione di malattia mentale”, tratto da Compendio di Psichiatria forense, in *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, 1986, n. 6, p. 21.

chiari e accentuati aspetti crepuscolari psicologici; può capitare che il disturbo evolva verso un quadro sovrapponibile a quello di psicosi»<sup>57</sup>.

Ma la simulazione differisce anche dal disturbo fittizio e dal disturbo di conversione. Il disturbo fittizio è la produzione intenzionale dei sintomi fisici o psichici al fine di assumere il ruolo del malato. Il disturbo da conversione si caratterizza per la perdita o l'alterazione del funzionamento fisico tale da assomigliare ad una malattia fisica. I sintomi non sono spiegabili in base ad una malattia organica ma soprattutto non sono sotto il controllo della volontà.

La simulazione si può presentare in tre modi:

- patogenica, quando la simulazione stessa è considerata come il sintomo di una vera malattia mentale che poi degenera in psicosi, è il caso questo della sindrome di Ganser;
- criminologica, quando la simulazione è considerata una falsificazione o un'esagerazione intenzionale dei sintomi fisici o psichici allo scopo di ottenere vantaggi esterni;
- forma di adattamento: «in alcune circostanze la simulazione può rappresentare un comportamento adattivo, per esempio, simulare una malattia quando si è prigionieri del nemico in tempo di guerra».<sup>58</sup>

Secondo il DSM-IV è simulazione quando si manifestano le seguenti condizioni:

---

<sup>57</sup> G. Gulotta, *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*, Giuffrè, 2011.

<sup>58</sup> M. C. Cirrincione, *Il simulatore in psicologia giuridica*, [www.psicologiagiuridica.net](http://www.psicologiagiuridica.net) (Ultima consultazione: 04/04/2016).

1. *«contesto medico-legale (il soggetto è inviato al clinico da un avvocato per una valutazione);*
2. *marcata discrepanza tra lo stress e la compromissione lamentata del soggetto e i reperti obiettivi;*
3. *mancanza di collaborazione durante la valutazione diagnostica e nell'accettazione del regime terapeutico scelto;*
4. *presenza del Disturbo Antisociale di Personalità».*<sup>59</sup>

Il clinico può cogliere tutte le incongruenze che possono confermare la diagnosi di simulazione, per il modo in cui egli si comporta e fa emergere la sua malattia durante il colloquio. Sono stati individuati una serie di segni che permettono di distinguere il simulatore dal malato mentale vero e proprio.

*«I comportamenti mimico-posturali, le espressioni facciali, il tono della voce, la velocità di eloquio e di articolazione, le pause del silenzio, possono rispecchiare lo stato di attivazione dell'organismo e quindi risultare indicatori di situazioni nelle quali si sta mentendo»*<sup>60</sup>.

Solitamente il vero malato teme i sintomi e, anziché ostentarli, li dissimula e li minimizza. Il simulatore che presenta sintomi singoli, slegati, privi di correlazione patologica è impermeabile alle reazioni emotive e, perciò, i sintomi da lui prodotti, sono esibiti ed elencati, esagerati ed amplificati perché non vissuti. Dunque il simulatore non ha coerenza e costanza sintomatologica, egli tende a

---

<sup>59</sup> American Psychiatric Association. *DSM-IV-TR. Manuale diagnostico e statistico dei Disturbi Mentali*, 4th edizione, text revision, a cura di Andreoli V, Cassano GB, Rossi R, Masson, Milano 2001.

<sup>60</sup> G. Giusti, (a cura di), *Trattato di Medicina Legale e scienze affini - Vol. IV: Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, Cedam, Padova, 2009.

richiamare l'attenzione dell'osservatore mostrando disorientamento spazio-temporale, perdita di nozioni e dimenticanze. La terapia non modifica in alcun modo lo *status* clinico del paziente, invece, nei soggetti totalmente ammalati la terapia tende ad attenuare i sintomi.

Nella sindrome di Ganser si nota con frequenza che il simulatore si “ammala” e “guarisce” molto rapidamente in correlazione con l'andamento del processo o con la carcerazione.

Negli ultimi anni i reattivi mentali sono diventati il necessario completamento di molte indagini ove è richiesta una valutazione dello stato mentale del soggetto. Sicuramente essi raggiungono un grado di accuratezza diagnostica maggiore di quello che si può ottenere con le interviste cliniche e sono utilizzati per identificare le simulazioni negli stati psicopatologici.<sup>61</sup>

I più avvalorati sistemi nosografici (DSM-IV TR e ICD-10) denominano la sindrome come un “*disturbo dissociativo non altrimenti specificato*”. La sintomatologia è pseudodemenziale e si riscontra nei soggetti che possiedono una struttura di personalità immatura ed influenzabile e che hanno subito *shock* o traumi fisici e psichici. Insorge con manifestazioni programmate e fittizie che servono per raggiungere vantaggi secondari poi, col passare del tempo, si consolida inconsapevolmente tramite automatismi profondi e involontari. Questo

---

<sup>61</sup> Gli strumenti maggiormente utilizzati per la valutazione della personalità ed anche della simulazione sono: “i questionari multiscala, che contengono metodi standardizzati per le diagnosi di simulazione, tra cui il Minnesota Multiphasic Personality Inventory MMPI-2 e il Personality Assessment Inventory (PAI) e le interviste strutturate, tra cui il Structured Interview of Reported Symptoms (SIRS) che è considerato uno degli strumenti più idonei e che è composto da otto scale che consentono di categorizzare gli individui in tre categorie - onesto, indeterminato, simulatore - ed è validata con l'intento di minimizzare i falsi positivi”. Cfr. Gulotta G., *op. cit.*, p. 175.

profilo psicologico, così strutturato, si contraddistingue da qualsiasi altro che sia intenzionalmente simulatorio, perché il meccanismo di difesa della negazione (che è proprio quello che inibisce un adeguato esame di realtà), è associato a quello della rimozione (che cancella tutti gli avvenimenti pregressi e tutti quei ricordi spiacevoli eliminandoli o deformandoli). Tali accadimenti e ricordi, una volta cancellati, sono rimpiazzati da altri episodi immaginari più graditi al soggetto oppure da uno stato crepuscolare che produce un “oblio elettivo” e che ha lo scopo di ostacolare la comunicazione per dare luogo ad una sorta di ostacolo tra sé e il mondo esterno.

La sindrome di Ganser, quindi, si presenta come una sindrome di confine tra la simulazione della malattia mentale, chiaramente cosciente, e altri stati che hanno motivazioni sconosciute e profonde.

La domanda inevitabile, a questo punto, è se si tratti di simulazione oppure di malattia. Per poter rispondere a questa domanda è necessario capire se il paziente è consapevole dei sintomi che produce oppure no.

La condizione istrionica o di simulazione non deve essere misurata secondo un criterio disgiuntivo ma in termini di quantità. La simulazione, nel paziente affetto da sindrome di Ganser si manifesta solo nella fase iniziale, mentre il mantenimento della sintomatologia è agevolata da automatismi mentali. Pertanto, il disturbo si colloca nel mezzo, tra la patologia e la falsificazione, tra la psicosi e la nevrosi e il soggetto ha come unico obiettivo quello di riprodurre, in un modo chiaramente soggettivo, il quadro clinico e sintomatologico di un paziente

psicotico per potersi sottrarre alla situazione ostile e frustrante che è costretto a vivere in quel momento e si comporta anche come una persona in grado di valutare la realtà esterna: egli riesce anche a dare risposte attinenti alle domande poste dall'interlocutore. Tali risposte, però, sono assurde e, il soggetto, pur dando l'impressione di conoscere le risposte esatte manifesta una sconcertante assurdità ed una totale insufficienza e mancanza di conoscenze.

I sintomi generalmente presentati sono:

- demenza con perdita delle conoscenze elementari;
- mancanza di volontà;
- mancanza di memoria;
- debolezza e stanchezza;
- dubbio di fronte all'esecuzione di compiti anche semplici;
- esagerazione nell'espressività sintomatologica;
- depressione del tono dell'umore;
- ipocondria e abbattimento;
- indecisione;
- preoccupazione e senso di indeterminatezza.

La sindrome di Ganser è una patologia molto stravagante che non si riconosce facilmente perché non si sviluppa a causa di una degenerazione delle cellule neurologiche.

E' una sindrome importante nell'ambito della ricerca e della cura della malattie mentali perché può insorgere a qualsiasi età e segue un percorso

effettivamente inconsueto. Il soggetto che la patisce, inaspettatamente, comincia a sviluppare i segni della dissociazione psichica, la perdita della memoria a breve termine e mostra atteggiamenti puerili. Il paziente risulta non essere più in grado di dare una risposta corretta all'interlocutore e, nel caso in cui riesca a farlo, consegna risposte che poco hanno a che fare con quello che gli è stato chiesto. Egli manifesta un comportamento imbarazzato ed immaturo e si distacca dalla realtà che lo circonda pur conservando intatta la capacità di intendere ciò che gli viene detto e chiesto.

In ambito forense è stato sempre sostenuto che questa sindrome potesse essere simulata perché fisicamente non è connessa a stati degenerativi. Questo pregiudizio è stato screditato nel tempo e grazie all'osservazione dei pazienti criminali che hanno provato a simulare ma sono stati scoperti perché, se è vero che il soggetto finisce per perdere la memoria a breve termine è anche vero che non è possibile che si verifichi lo stato di confusione e prostrazione nel quale si trova. Il soggetto affetto da questa sindrome sembra risvegliarsi come da un sonno profondo e appare molto meravigliato di trovarsi in ospedale o in uno studio medico e nega fermamente tutto quello che è accaduto. Egli non ha alcun ricordo dello stato di dissociazione mentale vissuto.

Questa sindrome rimane un mistero ancora tutto da studiare e si può supporre che, in alcuni casi, si manifesti come conseguenza di un forte *stress*: il paziente attiva nella propria mente un processo dissociativo per allontanarsi dai problemi

che lo schiacciano sia volontariamente che come conseguenza emotiva<sup>62</sup>. Tutti i soggetti presentano gli stessi sintomi ed agiscono in modo stravagante ed opposto alla realtà collettiva.

È necessario saper distinguere la sindrome di Ganser dalla simulazione vera e propria. Il simulatore è colui che premedita i sintomi da produrre e li utilizza per raggiungere uno scopo preciso. Tale vantaggio si individua facilmente attraverso l'osservazione, il colloquio, l'anamnesi, la psicobiografia e attraverso la conoscenza degli avvenimenti. Si possono elencare svariati esempi che descrivono le caratteristiche del simulatore tra cui:

- produrre intenzionalmente i sintomi allo scopo di evitare obblighi legali o professionali;
- sottrarsi alle prove e agli esami;
- scongiurare l'arruolamento militare.

La simulazione è un comportamento adattivo normale in certe circostanze estreme come, ad esempio, quando si è ostaggi.

Il disturbo fittizio, al contrario, è il bisogno psicopatologico di attribuirsi il ruolo di malato senza avere incentivi o rinforzi esterni che sostengano la psicopatologia.

I criteri diagnostici per la ricerca dell'ICD-10 e i criteri del DSM-IVTR per il Disturbo Fittizio sono quasi identici:

- A. produzione o simulazione intenzionali di segni o sintomi fisici o psichici;

---

<sup>62</sup> Cfr. Burza V., *La comunicazione in una prospettiva pedagogica*, in G. Greco (a cura di), *La comunicazione nelle scienze dell'educazione*, Roma, Anicia, 2009, p. 179.

- B. la motivazione di tale comportamento è di assumere il ruolo di malato;
- C. sono assenti incentivi esterni per tale comportamento (per esempio un vantaggio economico, l'evitamento di responsabilità legali o il miglioramento del proprio benessere fisico, come nella Simulazione).

#### ***2.4 Autolesionismo e sciopero della fame***

L'ingresso del detenuto in carcere è sempre un evento traumatico, che comporta la privazione della propria libertà e coincide con quella che Goffman definisce *spoliazione*, «a seguito della separazione dal suo ambiente originario e da ogni altro elemento costitutivo della sua identità». <sup>63</sup> Un rito attraverso cui il detenuto pian piano si priva della propria personalità per acquisirne una nuova, fino a perderla completamente, nel caso di condanne molto lunghe. La spoliazione si traduce nella perdita non solo dei beni materiali, ma soprattutto di quelli affettivi, attraverso la rescissione dei legami familiari e sociali: l'istituzione totale innalza una barriera tra l'internato e il mondo sociale esterno. <sup>64</sup>

Tutto ciò che riguarda il mondo extramurario viene lasciato alle spalle, ogni riferimento spazio-temporale vacilla, il soggetto è in balia di un senso di smarrimento tanto profondo da profanare il proprio sé, processo dovuto ad un adattamento forzato alle condizioni carcerarie. La “prigionizzazione”, come la

---

<sup>63</sup> E. Goffman, *op. cit.*

<sup>64</sup> *Ibidem*

definisce Clemmer,<sup>65</sup> va ad alimentare ed accrescere il senso anti-sociale del detenuto, allontanandolo sempre più dalla società civile per farlo aderire alla subcultura della comunità del carcere, tendente maggiormente alla recidiva che alla rieducazione, soprattutto nell'assenza di stimoli e di opportunità concrete.

*«Col nome di sindrome di prisonizzazione viene indicata una forma di tipo deteriorativo, un tempo frequente a riscontrarsi (ma non ancora scomparsa, ad esempio in chi si trova in carcere per interi decenni), ed essenzialmente legata alle condizioni estremamente monotone e prive di stimoli che caratterizzavano anni addietro il regime carcerario. La routine quotidiana strettamente regolamentata, l'isolamento assoluto protratto per anni, la mancanza di attività, di informazioni e di interessi, potevano talora condurre all'appiattimento intellettuale, affettivo ed emotivo; tali individui apparivano totalmente plasmati dall'istituzione, cui si erano adattati senza più alcuna capacità di resistenza e di reazione, fino a raggiungere condizioni di tipo demenziale. Le modificazioni del regime carcerario e la più ricca e più stimolante vita che attualmente si conduce nelle prigioni, hanno reso queste forme più rare di un tempo».*<sup>66</sup>

Si tratta, in ogni caso, di situazioni angosciose che vanno a minare l'identità del detenuto e che vanno sottoposte a rigido controllo già dalle prime avvisaglie, intervenendo psicologicamente, al fine di prevenire momenti di sconforto, stati depressivi, gesti auto-lesivi fino ad arrivare al suicidio. Secondo Le Breton,

---

<sup>65</sup> D. Clemmer, *The Prison Community*, in Santoro E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 2004.

<sup>66</sup> G. Ponti, *Le psicosi carcerarie*, in *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, 1988, pag. 853.

*la ferita corporale [...] quando si trasforma in automutilazione è in realtà un grido di aiuto, lanciato dal detenuto che si vede impossibilitato ad agire contro il meccanismo penitenziario o giudiziario [...] Incidersi, scarificarsi, escoriarsi, bruciarsi, ingerire oggetti, scagliarsi con violenza contro un muro, una porta sono gesti nati per esorcizzare una sofferenza diffusa fissandola in un punto preciso e traducendola sotto forma di traccia.<sup>67</sup>*

La condotta auto-lesiva del soggetto recluso può avere origini soggettive diverse, così da potersi distinguere tre forme di autolesionismo:

- 1) condotta autolesionistica intesa come sintomo di psicosi o nevrosi carceraria (autolesionismo con causa psichica);*
- 2) condotta autolesionistica che assume il significato dell'atto istintivo di protesta nei confronti dell'operatore dell'amministrazione penitenziaria e/o dell'autorità giudiziaria (autolesionismo con causa emotiva);*
- 3) condotta autolesionistica (con causa razionale) deliberatamente diretta ad ottenere strumentalmente un beneficio giudiziario-penitenziario o attraverso la pressione psicologica esercitata sugli organi giudiziari o penitenziari.<sup>68</sup>*

Tale tripartizione è in grado di identificare gli effetti giuridici delle condotte auto-lesive, variabili in base alle diverse cause soggettive motivazionali, che permettono agli operatori di leggere e comprendere il gesto, individuando ed orientando il trattamento specifico. Dal punto di vista psicologico, il soggetto

---

<sup>67</sup> M. V. Mastronardi, *op. cit.*, pp. 201-202.

<sup>68</sup> L. Baccaro, *Carcere e salute*, Sapere Edizioni, Padova, 2003.

autolesionista presenta una personalità istrionica, ma anche soggetti caratterizzati da fragilità e indecisione.

Il gesto auto-aggressivo può essere ricondotto anche ad un agito che preannuncia il gesto suicidale, quale sintomo di disagio. In particolare, sono riscontrabili diverse fasi:

- una fase iniziale, in cui alla comparsa di sensazioni di ansia, angoscia ed irrequietezza, si affianca la ricerca di un aiuto farmacologico e di un supporto psicologico;
- una fase centrale, in cui prevale lo stato ansioso con iniziali scatti d'ira, di rabbia e di disperazione;
- una fase finale,<sup>69</sup> permeata da intenti auto-aggressivi, in cui si può maturare un desiderio di fuga dalla “non realtà” o un'anestesia psichica verso qualsiasi timore, anche verso la morte<sup>70</sup>.

Altro gesto autolesivo riscontrabile tra i detenuti è lo sciopero della fame, ossia il rifiuto volontario, totale di assunzione di cibo, senza un giustificato motivo medico, che dura da più di tre giorni. Di solito, questo agito è riconducibile ad un tentativo di ricatto con la salute, la sofferenza o la perdita della vita come posta in gioco, qualora la controparte si rifiuti di accogliere una determinata richiesta.

E' oggetto di discussione la questione se sia lecito o meno provvedere ad alimentare, seppur in maniera forzata, il soggetto che rifiuta di nutrirsi e quale sia

---

<sup>69</sup> L. Manconi, A. Boraschi, *Quando hanno aperto la cella era già tardi perché: suicidi ed autolesionismo in carcere 2002 – 2004* in Rassegna Italiana di Sociologia,1, gennaio - marzo 2006

<sup>70</sup> F. Faggian, *Ti sciuro*, Uni Service, Trento, 2007, pag.27.

la responsabilità penale dei sanitari e dei funzionari dell'Amministrazione penitenziaria.<sup>71</sup> In merito a ciò, si fronteggiano due opinioni: secondo la prima, l'autorità ha il dovere di intervenire, infatti, in caso di pericolo di vita, l'omesso intervento si trasformerebbe in delitto; per la seconda, invece, tale intervento è ritenuto non obbligatorio ed illecito, in quanto violerebbe il diritto dell'individuo di autodeterminarsi.<sup>72</sup>

Da una serie di indagini, è emerso che esisterebbe una correlazione tra l'incremento dei detenuti stranieri e l'aumento degli atti di autolesionismo nelle carceri, in quanto «tali detenuti, secondo la percezione di molti operatori, sarebbero più inclini al compimento di gesti autolesivi, [...] il frutto dell'approccio culturale di alcune popolazioni nordafricane, per le quali la lezione autoinferta, il

---

<sup>71</sup> Il D.A.P. ha emanato una serie di circolari riguardante il problema del suicidio e di atti autolesionisti, della tutela della vita e della salute delle persone detenute: circolare D.A.P. N° 3171/5623 del 1986; Suicidi e atti di autolesionismo, circolare D.A.P. N° 3524/5974 del 2000. Atti di autolesionismo e suicidi in ambiente penitenziario: Prevenzione dei suicidi e tutela della salute delle persone detenute, circolare D.A.P. N° 32296 del 2010. Emergenza suicidi: Istruzione di unità di ascolto di Polizia Penitenziaria, circolare D.A.P. N° 3182/5632 del 1986.

<sup>72</sup> Cfr. [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) (ultima consultazione: 10/10/2016). Il responsabile dell'Area Sicurezza sarà costantemente informato sulle condizioni del detenuto e dovrà sensibilizzare il personale di polizia penitenziaria a prestare la massima attenzione a quel detenuto. Ma poiché il detenuto si trova sotto la responsabilità dell'Amministrazione Penitenziaria, a cui è affidato il compito di tutelare la salute e di garantire l'incolumità, l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di attivarsi, anche e soprattutto, contro la volontà del detenuto. Alla luce di quanto detto si può, innanzitutto, affermare in termini generali che, qualora il soggetto che compie la scelta del rifiuto del cibo sia capace di intendere e di volere, anche se tale scelta può comportare il rischio della vita, non può essere ritenuto legittimo un intervento medico compiuto con le modalità dell'alimentazione forzata. Questo risulta essere l'orientamento affermatosi anche nell'ambito dell'Amministrazione Penitenziaria, che attraverso l'emanazione di diverse Circolari, ha, infatti provveduto ad individuare quali siano le linee guida da seguire in presenza di questi eventi; una volta che si sia ricevuta la dichiarazione dello sciopero della fame da parte del detenuto, attiva una serie di interventi: il detenuto viene sottoposto a costante osservazione e controllo medico, per meglio monitorare le sue condizioni psico-fisiche, viene visitato due volte al giorno (con particolare attenzione al peso) in modo che sia possibile verificare se si tratti di un vero e proprio sciopero della fame, o se invece si sia in presenza di una pretestuosa simulazione. Il soggetto, poi, non viene isolato dalla restante popolazione detenuta, e diviene destinatario di un'adeguata assistenza di tipo psicologico; con il protrarsi dell'astinenza, potrà essere trasferito al reparto di infermeria o nei centri diagnostici e terapeutici (CDT) dell'Amministrazione Penitenziaria. Con l'aggravarsi delle condizioni di salute, può rendersi necessario un trattamento terapeutico che necessita del consenso del detenuto stesso. L'assenza del consenso rappresenterà un limite invalicabile dell'intervento coattivo, che risulterà legittimo solo ove sia venuta meno la capacità di autodeterminazione del soggetto stesso. Cfr. [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it) (ultima consultazione: 10/10/2016).

“taglio”, assume il significato di una forma estrema di rivendicazione e di richiesta di attenzione». <sup>73</sup>

È chiaro come, per ovviare a tali interrogativi, la soluzione del problema riguardi l'adozione di tutta una serie di provvedimenti preventivi – politici e giudiziari – capaci di eliminare *in nuce* tutte le condizioni, oggettive e soggettive, che possano dar luogo a questo tipo di protesta, quali ad esempio una giustizia più efficiente e risolutiva in breve tempo, una comunicazione efficace e un maggiore rispetto dei diritti delle persone detenute.

## ***2.5 Il suicidio in ambito penitenziario***

Il suicidio è l'atto di togliersi la vita e, secondo Des Fontaine, l'abate che introdusse il termine in Occidente alla fine del secolo XVII, «*l'atto con cui l'uomo dispone definitivamente di se stesso*», un atto che non ha voce ma che si esplica nel silenzio, esclusivamente attraverso l'agito.

Può essere definito come il gesto più estremo di una manifestazione psicologica di malessere, l'espressione di un'anomalia comportamentale, l'incapacità di comunicazione, la manifestazione di un disagio, di un sentimento di inadeguatezza e di inettitudine rispetto all'ambiente in cui si vive, esplicabile

---

<sup>73</sup> L. Manconi, G. Torrente, *op. cit.*, p. 175.

attraverso molteplici forme quali gesti suicidi, tentato suicidio<sup>74</sup> e suicidio portato a termine.<sup>75</sup>

Dal punto di vista psicologico, può essere interpretato come l'espressione di un bisogno, altrimenti inappagabile, di mettere a tacere una sofferenza, un disagio, di fronte al quale il soggetto non riesce o non può dare risposta se non con la propria morte. Nella soppressione della vita, in realtà, il desiderio reale, secondo questa interpretazione, sarebbe quello di affermare l'ideale di una vita liberata, finalmente, da una sofferenza rivelatasi ingestibile e insostenibile per colui che la patisce. Altre volte, nei cosiddetti suicidi mancati, si può interpretare e valutare l'atto come estrema forma di richiesta d'aiuto. Sono gesti estremi per quanto estremo e straziante sia il dolore che soffoca la loro voce, incapace di pronunciare alcuna parola, lasciando spazio alla comunicazione dei loro drastici e silenziosi gesti.

Su questa tematica sono stati condotti molteplici studi, valutazioni, e ricerche<sup>76</sup>. In psicoanalisi ci si accosta al fenomeno del suicidio con molta

---

<sup>74</sup> Il tentato suicidio è un gesto suicida non fatale probabilmente perché l'intenzione auto distruttrice è stata incerta, o perché aveva un potenziale letale basso.

<sup>75</sup> Il comportamento autodistruttivo può essere diretto, nel caso di suicidio o tentato suicidio, e indiretto, quando ci si espone ripetutamente o inconsciamente a rischi letali senza intenzione di morire, ma con effetti che a lungo andare si rivelano autodistruttivi, come le droghe, l'alcool, comportamenti criminali, etc.

<sup>76</sup> I fattori certi di rischio suicidio sono: la depressione e altri disturbi mentali o disturbi legati all'abuso di sostanze (circa il 90%); Precedenti tentativi di suicidio; Storie familiari di disturbi mentali o abuso di stupefacenti; Storie familiari di suicidio; violenza in famiglia, tra cui l'abuso fisico e/o sessuale; Incarcerazione; Intossicati, una percentuale dei suicidi si compiono sotto l'influenza di farmaci o alcool; Comportamento o carattere avventato o impulsivo; Sentirsi senza speranza; Recente evento traumatico, come la perdita di un caro, di un familiare, o la rottura di un rapporto affettivo; Presenza di malattie gravi; Sentirsi socialmente isolati e solitari; Problemi legali; Problemi legati alla sfera scolastica (se si è adolescente); Essere di sesso maschile, la maggior parte degli uomini, rispetto alle donne, portano a termine il suicidio poiché usano mezzi letali come le armi; Presenza di un orientamento omosessuale con una famiglia o un ambiente sociale non solidale; essere prossimi a tornare in libertà. Tra le categorie particolarmente a rischio troviamo: soggetti affetti da disturbi di personalità e dell'umore; bambini e giovani; madri, padri; anziani; massa (suicidio collettivo); soggetti che abusano di alcool o sostanze; internati; detenuti.

attenzione anche se questo atto può essere interpretato come la conclusione di numerosi stati psicopatologici di tipo depressivo.

*«Secondo Freud il suicidio è un omicidio mancato: il futuro suicida ha introiettato una figura importante, un tempo amata ed ora odiata, che viene uccisa nell'immaginazione mediante il suicidio, cioè proiettando verso se stesso l'ostilità provata nei confronti dell'altro, e raggiungendo, inoltre, attraverso il suicidio, l'espiazione dei sensi di colpa provocati dalla coscienza di tale ostilità. Secondo lo schema interpretativo freudiano si raggiunge con il suicidio un duplice vantaggio inconscio:*

*- il vantaggio primario, relativo all'espiazione delle colpe nonché alla punizione dell'oggetto d'amore interiorizzato;*

*- il vantaggio secondario, relativo alla colpevolizzazione delle persone significative, contro cui e per le quali, ci si suicida».*<sup>77</sup>

Melanie Klein offre il proprio contributo significativo allo studio psicoanalitico del suicidio, attraverso il riferimento alla teoria delle relazioni oggettuali, secondo la quale le pulsioni si esprimono nell'ambito della relazione madre-figlio. Quando la figura materna soddisfa i bisogni del bambino, tale relazione è vissuta come un'esperienza positiva, identificando come “buoni” gli oggetti con cui viene in contatto, al contrario, quando il rapporto è vissuto negativamente, il bambino considera “cattivi” quegli oggetti che non soddisfano i suoi bisogni. Partendo da ciò, Melanie Klein, in contrapposizione alla teoria freudiana, afferma che: «in certi casi il fine delle fantasie che sottendono il suicidio

---

<sup>77</sup> S. Freud, *Lutto e melanconia (in Metapsicologia), Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, Caducità*, in *Opere*, 1915-1917, vol. VIII, Boringhieri, Torino 1976.

è la salvaguardia degli oggetti buoni interiorizzati e di quella parte dell'Io che si identifica con tali oggetti buoni, mediante la distruzione dell'altra parte dell'Io che si identifica con gli oggetti cattivi». <sup>78</sup>

Secondo Karl Menninger, affinché possa realizzarsi un atto suicida, è necessario che esistano tre componenti psichiche <sup>79</sup>:

- il desiderio di uccidere tratti indesiderati del proprio Io: rappresenta la vera espressione dell'istinto di morte e conferma l'ipotesi di Freud che ha trattato l'esistenza di una pulsione di morte in qualche modo innata;
- il desiderio di essere ucciso come impulso di espiazione: dipende da un bisogno che ha origine nel Super-Io e che ha una funzione punitiva nei confronti delle pulsioni istintuali;
- il desiderio di morire per ricongiungersi a Dio o alla persona perduta: simbolizza il desiderio di tornare ad uno stato di non coscienza.

Anche in campo sociologico, nell'800, con lo studio di Emile Durkheim <sup>80</sup> si analizza il fenomeno del suicidio influenzato, questa volta, da fattori ambientali, ovvero da cause esterne alla persona e da dinamiche intersoggettive tipiche delle relazioni umane; in particolare, lo studioso afferma che «quello che è comune a

---

<sup>78</sup> Cfr. M. Klein, *Contributo alla psicogenesi degli stati maniaco-depressivi*, in *Scritti 1921-1958*, Boringhieri, Torino, 1978.

<sup>79</sup> Cfr. K. Menninger, *Man against himself*, Harcourt Brace World, New York, 1938.

<sup>80</sup> Cfr. E. Durkheim, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Bur, Milano, 2007. Durkheim individua tre forme particolare del suicidio: *Egoistico* nel quale la società impone le sue norme sulla libertà individuale costringendo il singolo a porre fine alla sua vita per sfuggire al disprezzo ed alla vergogna; *Altruistico* incoraggiato da un gruppo sociale che impone ai singoli il sacrificio della vita in nome di ideali condivisi dal gruppo o dalla nazione; *Anomico* di chi non riesce a dare un senso alla propria vita né a trovare nell'amicizia, nell'amore e nella solidarietà degli altri un appoggio alla risoluzione dei problemi esistenziali.

tutte le forme possibili di questa suprema rinuncia è che l'atto che la consacra viene compiuto con cognizione di causa». <sup>81</sup>

In ambito penitenziario, si tratta di un fenomeno diffuso, anche se non molto conclamato, balzando raramente agli onori della cronaca e destando l'interesse degli studiosi a partire dalla metà del XIX secolo, fase in cui "la morte in carcere" ha iniziato ad essere percepita come un disagio sociale, prediligendo l'aspetto patologico del problema, piuttosto che quello sociologico. <sup>82</sup>

Il gesto suicidario agito dal detenuto può essere considerato come l'estremo atto di libertà, l'ultima forma di evasione di fronte una potenza coercitiva e limitativa, l'ideale di una vita liberata da una sofferenza rivelatasi ingestibile e insostenibile per colui che la patisce, ma al contempo un atto che «dichiara - senza ambiguità, senza alternative - che la sofferenza è stata più forte dell'istinto di conservazione». <sup>83</sup>

Ad essere più a rischio sono i soggetti che entrano per la prima volta nell'Istituto detentivo, i cosiddetti "nuovi giunti", <sup>84</sup> soggetti per i quali l'impatto

---

<sup>81</sup> *Ibidem*

<sup>82</sup> Esistono diversi indirizzi epistemologici intorno al suicidio carcerario, a seconda che si prenda in considerazione l'influenza dei fattori endogeni o quella dei fattori esogeni; l'approccio sociologico mette in evidenza gli aspetti ambientali (e quindi esogeni, esterni all'individuo), quali fattori maggiormente predisponenti al suicidio, quindi, in questo caso il suicidio sarebbe da addebitare alle pessime condizioni ambientali della vita in carcere, indipendentemente dalla natura dell'individuo (dalle sue capacità cognitive e dalle sue abilità di adattamento). Secondo gli studi medici, invece, si valorizza la prospettiva patologica del fenomeno suicidario, ossia la conseguenza di una patologia individuale indipendentemente dalle condizioni ambientali del carcere. In questo caso allora il suicidio dipende prevalentemente da fattori endogeni e cioè legati esclusivamente alla natura dell'individuo, indipendentemente dall'ambiente in cui vive.

<sup>83</sup> Giovanni Tamburino (2001) all'epoca Direttore del Centro Studi e Ricerche del D.A.P. in L. Baccaro, F. Morelli, *Il carcere: del suicidio ed altre fughe*, Ristretti Orizzonti, Padova, 2009, p. 85.

<sup>84</sup> «L'attenzione e la cautela devono avere il loro momento più significativo all'atto dell'ingresso della persona in istituto, specie se per la prima volta, e prima della sua assegnazione alla sezione a cui è destinata. L'esperienza insegna, infatti, che frequentemente provengono dalla libertà soggetti giovanissimi o anziani, tossicodipendenti, soggetti in condizioni fisiche o psichiche non buone o comunque in condizioni di particolare fragilità, soggetti tutti ai quali la privazione della libertà, specie se sofferta per la prima

con una realtà nuova, la limitazione della propria libertà, la paura per ciò che non si conosce, le possibili violenze *psichiche e/o sessuali*, il timore per il futuro, la convivenza coatta con altre persone, l'allontanamento dalla propria famiglia e dagli affetti, lo stravolgimento della routine quotidiana, la presenza di una complessa catena sintomatologica come ansia,<sup>85</sup> paura, senso di frustrazione e depressione, condizioni di vulnerabilità e fragilità, rappresentano un forte fattore stressogeno, uno shock in grado di far precipitare la situazione.<sup>86</sup> Inoltre, altri eventi scatenanti del rischio suicidario sono determinati dalla presenza di disturbi psichici pregressi o evidenziatisi durante la detenzione; da un senso di rimorso per il reato commesso e per le sue conseguenze (reclusione, allontanamento dagli affetti, pregiudizi); dalla previsione di condanna giudiziaria o dalla condanna vera e propria.<sup>87</sup>

---

*volta, può arrecare sofferenze o traumi accentuati e tali da determinare in essi dinamiche autolesionistiche o suicide o tali da esporli al rischio di violenze da parte di detenuti o internati più duri o adusi al crimine, insieme con i quali essi fossero improvvidamente allocati». Circolare 30 dicembre 1987 - Tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Istituzione e organizzazione del Servizio nuovi giunti.*

<sup>85</sup> Tra i disturbi d'ansia di più frequente riscontro troviamo: l'ansia di separazione (da figure e/o ambienti familiari significativi); l'ansia reattiva da perdita (lutto, danno economico, perdita del prestigio sociale); l'ansia da crisi d'identità (messa in discussione del ruolo sociale, l'immagine dell'Io reale ed ideale con sentimenti depressivi, di colpa-vergogna, indegnità, inadeguatezza, sino alla accettazione di una vera e propria identità negativa). Cfr. V. Paradiso, *Il suicidio in carcere: cause del fenomeno e strumenti di prevenzione* in A.A.V.V., *La prevenzione dei suicidi in carcere*, Quaderni ISSP, n. 8, dicembre 2011.

<sup>86</sup> L. Baccaro, F. Morelli, *op. cit.*, p. 85.

<sup>87</sup> Lo stato mentale del paziente a rischio suicidario è in particolare caratterizzato da tre elementi: «Ambivalenza nei confronti della risoluzione suicidaria: anche nelle fasi in cui l'ideazione suicidaria è particolarmente importante, il soggetto rimane ambivalente nei confronti dell'idea di morire e spesso vi è la ricerca di un qualche canale comunicativo o di un supporto emotivo anche poco prima della messa in atto del suicidio. Impulsività: per quanto la risoluzione suicidaria sia generalmente il risultato di una elaborazione piuttosto diluita nel tempo, il suicidio generalmente si realizza sulla scorta di un gesto impulsivo, magari scatenato da un qualche episodio negativo ("evento dell'ultimo minuto"). Rigidità: i soggetti suicidari presentano una notevole rigidità cognitiva e pressoché l'intera loro ideazione è ancorata ad una ideazione pessimistica o alla possibilità di concretizzare il loro proposito autosoppressivo». Cfr. World Health Organization: *Preventing suicide. A resource for primary health care workers*. Mental and Behavioural Disorders, Department of Mental Health, Geneva, WHO 2000.

Ecco alcuni tra i fattori individuali e ambientali che contribuiscono ad aumentare il rischio di suicidio tra i detenuti:

- *Gli istituti di pena sono luoghi dove si concentrano gruppi vulnerabili che sono tradizionalmente tra quelli più a rischio, ovvero giovani maschi, persone con disturbi mentali, interdette, socialmente isolate, con problemi di abuso di sostanze, e con storie di precedenti comportamenti suicidari.*
- *L'impatto psicologico dell'arresto e dell'incarcerazione, le crisi di astinenza dei tossicodipendenti, la consapevolezza di una condanna lunga, o lo stress quotidiano della vita in carcere possono superare la soglia di resistenza del detenuto medio, e a maggior ragione di quello a rischio elevato.*
- *Non in tutti gli ambienti carcerari esistono procedure formali o regolamenti per identificare e gestire i detenuti con rischio suicidario. In particolare, anche dove viene eseguito lo screening per gli indicatori di rischio elevato, spesso non vi è un adeguato monitoraggio del livello di stress dei detenuti e quindi vi è poca probabilità di indentificare situazioni di rischio acuto.*
- *Anche laddove programmi o procedure adeguate sussistano, eventuali condizioni di sovraccarico lavorativo per il personale o il loro mancato addestramento possono talvolta impedire il riconoscimento dei segnali precoci di rischio suicidario.*
- *Gli istituti di pena possono essere esclusi dai programmi di igiene mentale di comunità, e avere dunque un limitato o assente accesso ai servizi psichiatrici<sup>88</sup>.*

---

<sup>88</sup> World Health Organization, *La prevenzione del suicidio nelle carceri*, 2007, [www.who.int](http://www.who.int) (ultima consultazione: 15/05/2016).

Non sono, dunque, esclusivamente gli ergastolani o i detenuti con una lunga condanna ad incorrere in tali agiti, soggetti che, con il passare del tempo e con l'incrementare della pena, vedono aumentare il proprio senso di frustrazione a causa dei conflitti con l'istituzione, la vittimizzazione e l'esaurimento fisico e nervoso, ma allo stesso modo coloro che, per età e posizione giuridica, potrebbero ragionevolmente sperare in una scarcerazione rapida. Eppure, anche in questi casi, l'istinto di morte prevale sulla speranza di libertà.

In carcere, si muore infilando la testa in un sacchetto pieno di gas, impiccandosi con le proprie lenzuola, imbottendosi di farmaci, dissanguati dopo il taglio delle vene. L'impiccagione rimane il metodo più utilizzato dai detenuti per uccidersi, solitamente quando si è in isolamento o sfruttando i periodi in cui il personale è scarso, come nella notte o nel fine settimana.

## Alcune statistiche sui suicidi in carcere

### Da sapere

I dati presentati sono stati elaborati a partire dal dossier "Morire di carcere 2000-2016", di Ristretti orizzonti.




Figura 11 – Dati sul suicidio nelle carceri italiane (fonte: Associazione Openpolis)

Paradossalmente, non sono esenti da tale rischio i detenuti, che dopo tanti anni di restrizione forzata, sono prossimi alla tanto agognata libertà e al reinserimento nella società. È la cosiddetta “sindrome dell’uscita”, verificabile a partire da qualche settimana a qualche mese prima del rientro in libertà, caratterizzata da sintomi psichici e comportamentali quali angoscia e depressione. In questo caso, quando comincia a scemare l’equilibrio dell’adattamento al carcere, si è attanagliati dalla paura di non essere all’altezza, di non avere prospettive rassicuranti all’esterno, di andare incontro all’insicurezza della propria

esistenza e del futuro, di essere sottoposti al giudizio o di incorrere nel pregiudizio degli altri o dei propri cari, di trovare cambiato ciò che si è lasciato o, peggio, di non trovarlo più. Vi è una «paura di affrontare le difficoltà, una volta fuori spaventa il ritorno in una società dove si è soli, tra legami familiari ormai spezzati e la ricerca proibitiva di un lavoro».<sup>89</sup>

Può capitare che al primo suicidio ne seguano altri a catena nelle prime quattro settimane, andando a ridursi col tempo, in quanto è un atto che sottopone non solo i detenuti, ma anche gli agenti e gli operatori penitenziari, ad un forte stress emotivo: rabbia, tristezza, senso di colpa. Ecco perché un altro tipo di suicidio, spesso sottaciuto, è quello agito dagli agenti penitenziari, spesso attribuibile alla “sindrome del burnout”<sup>90</sup> che va ad incidere profondamente sulla

---

<sup>89</sup> A. Mattone, responsabile carceri della Campania per la Comunità di Sant’Egidio, [www.ladiscussione.com](http://www.ladiscussione.com) (ultima consultazione: 02/09/2016).

<sup>90</sup> Il troppo impegno può trasformare l’essere umano fino al punto da renderlo cinico, depresso ed emotivamente distante. Alcuni autori hanno identificato tale condizione con lo stress lavorativo caratteristico delle *helping professions*, altri invece hanno affermato che il burn-out si allontana dallo stress a causa della depersonalizzazione che è contraddistinta da un atteggiamento indifferente, da ostilità e da freddezza nei confronti dei destinatari della propria attività lavorativa. L’espressione sindrome del burn-out è stata trovata dallo psicoanalista americano Herbert J. Freudenberger negli anni ’70 il quale aveva notato che alcuni suoi colleghi si erano con il tempo trasformati in professionisti cinici e depressi che trattavano i loro pazienti con freddezza sempre maggiore e con crescente distacco emotivo. Lo psicoanalista cominciò ad interessarsi al fenomeno e scoprì, con meraviglia, che casi analoghi si manifestavano anche fuori dall’ambiente sanitario ed in numerose professioni. Pertanto, Freudenberger definì la sindrome una condizione di esaurimento psicofisico causata dalla vita professionale. Questa sindrome, perciò, è stata riconosciuta negli Stati Uniti in soggetti che svolgevano differenti professioni d’aiuto: educatori, formatori, infermieri, medici, insegnanti, assistenti sociali, poliziotti, operatori di ospedali psichiatrici, operatori per l’infanzia. La sindrome si sviluppa per fasi e, in particolare, H. Freudenberger e G. North hanno evidenziato 12 stadi che variano da soggetto a soggetto: primo stadio - sensazione di insostituibilità con bisogno compulsivo di mettersi alla prova ed eccesso di ambizione, desiderio compulsivo di farsi valere e di fare un ottimo lavoro; secondo stadio - il lavoro diventa sempre più duro con un coinvolgimento totale ed un’accettazione straziante di impegni professionali; terzo stadio: abdicazione totale e consapevolezza del proprio bene e indifferenza per i propri bisogni; quarto stadio - spostamento del conflitto e comparsa dei primi sintomi; quinto stadio - revisione critica dei valori e modificazione della percezione del reale; sesto stadio - negazione dei problemi emergenti, insofferenza nei confronti dei colleghi e della realtà professionale, mancanza di contatti sociali, cinismo, aggressività uniti ad atteggiamenti proiettivi; settimo stadio - isolamento sociale con perdita di speranza e ricerca di conforto (psicofarmaci, alcol e droghe); ottavo stadio - alterazioni del comportamento con disistima, introversione, panico e indifferenza; nono stadio - depersonalizzazione, distacco, perdita delle finalità temporali e dell’intenzionalità; decimo stadio - vuoto interiore con attivazione disperata di attività (conforto nel cibo, sessualità esagerata, uso compulsivo

psiche dei poliziotti, innescando patologie come depressione o esaurimenti nervosi, oppure una condizione di stress da superlavoro, con orari e turni insostenibili e condizioni di sovraffollamento difficili da gestire. La somma di questi fattori crea uno scompenso mentale non poco indifferente che induce il soggetto a rispondere a questo affaticamento psichico e fisico con il suicidio.

Secondo Baechler<sup>91</sup>, è possibile classificare i diversi significati dei gesti suicidiari:

- *Il significato di fuga*: il soggetto, attraverso il suicidio cerca di fuggire da una situazione sentita come insopportabile<sup>92</sup>. Tipologia molto diffusa soprattutto tra coloro i quali vivono il carcere come luogo coercitivo e restrittivo, in cui il futuro si annulla e il presente si dilata all'infinito.

---

di alcol e droghe); undicesimo stadio - depressione del tono dell'umore con senso profondo di disperazione e di angoscia e perdita totale del significato della vita; dodicesimo stadio - sindrome del burn-out con crollo fisico e mentale, pratiche e idee suicide e ricerca affannosa di terapie. L'esaurimento emotivo consiste nel sentirsi totalmente svuotato e annullato dal proprio lavoro per effetto di un inaridimento emotivo nel rapporto con gli altri. La depersonalizzazione si presenta come un atteggiamento di allontanamento e di rifiuto (risposte comportamentali negative e sgarbate) nei confronti di coloro che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il servizio o la cura. Il termine burn-out, che significa essere bruciati, esauriti e scoppiati, è stato fatto entrare in uso per designare una serie di manifestazioni sintomatiche di logorio, stanchezza e deficit lavorativo che sono state riconosciute nei lavoratori inseriti in attività professionali a carattere sociale. A determinare la sindrome contribuiscono variabili soggettive, fattori socio-ambientali e professionali ed hanno notevole influenza i fattori socio-organizzativi come, per esempio le aspettative connesse al ruolo, le relazioni interpersonali, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, l'organizzazione stessa del lavoro. Cfr. HJ Freudenberger, G. Richelson, *Burnout: the high cost of high achievement*, Anchor Press, New York, 1980.

<sup>91</sup> Cfr. J. Baechler, *Suicides*, Basic Books, New York, 1979.

<sup>92</sup> "Il carcere è come un momento di vertigine, in cui tutto si proietta lontano: le persone, i volti, le aspirazioni, le abitudini che prima rappresentavano la vita, sprofondano d'improvviso in un passato che appare lontano, lontanissimo, quasi estraneo". F. Ceraudo, *Metodi adoperati in carcere per il suicidio*, in *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, Centro Studi Nazionale A.M.A.P.I., Pisa, 1988.

- *Il significato di lutto.* Il detenuto agisce il suicidio in seguito ad una perdita, reale o immaginaria, andando incontro ad uno stato depressivo.

- *Il significato di castigo.* Il soggetto si uccide perché si sente colpevole per un errore commesso, quindi, l'atto suicidario diventa un modo per poter espiare il proprio errore o colpa reale o immaginaria.

- *Il significato di delitto.* Il suicidio diventa strumento per trascinare con sé, nella morte, un'altra persona.

- *Il significato di vendetta.* Il soggetto si toglie la vita per provocare il rimorso altrui o per infliggere il segno dell'infamia, attraverso un'intenzionalità etero-aggressiva non agita esplicitamente.

- *Il significato di richiesta e di ricatto.* Il suicida fa pressione sull'altro o sulla comunità, attraverso il ricatto, per ottenere benefici o per raggiungere uno scopo (“*suicidio manipolativo*”).

- *Il significato di sacrificio e di passaggio.* Il soggetto decide di uccidersi per raggiungere un valore o una condizione considerata superiore.

- *Il significato di ordalia di gioco.* È una sorta di sfida al destino, la messa in gioco di se stesso.

In ambito penitenziario, è possibile che si verifichi con maggiore probabilità il suicidio come fuga, il suicidio come vendetta, il suicidio come richiesta o come ricatto, in quanto il suicida detenuto agisce questi comportamenti nei confronti

dell'istituzione carceraria e della società che lo ha recluso. In particolare, il gesto autolesivo potrebbe essere connesso con la simulazione, al fine di ottenere qualche vantaggio, senza tuttavia disconoscere il disagio che lo pervade:

- *Ottenere un trattamento più equo secondo il detenuto;*
- *Ricevere udienza dal comandante;*
- *Denunciare ingiustizie;*
- *Poter parlare col medico senza attendere il turno di chiamata;*
- *Ottenere il trasferimento in un carcere più vicino alla famiglia;*
- *Ottenere una telefonata extra rispetto al normale;*
- *Poter parlare col proprio avvocato o con il magistrato.*<sup>93</sup>

Il rischio di suicidio, al contrario, è meno frequente tra quei detenuti che intravedono la possibilità di prospettive per il futuro, come, ad esempio, attraverso lo svolgimento di corsi di formazione, percorsi di istruzione o lavori intramurari, in grado di rappresentare una concreta opportunità di reinserimento all'esterno.

In merito a ciò, uno studio<sup>94</sup> ha individuato i fattori di resilienza, utili alla gestione del trauma derivante dall'incarcerazione e alla vita forzata quotidiana, raggruppandoli in tre grandi insiemi:

1. *«tutti quegli elementi che trattano sul soggetto stesso inteso come risorsa ovvero le sue risorse interiori e quelle intellettive che consentono l'instaurarsi ed il mantenimento di stati di strategie mentali e*

---

<sup>93</sup> A. Aceranti, *La simulazione di malattia mentale*, in A. M. Casale, P. De Pasquali, M. S. Lembo, (a cura di) *Profili criminali e psicopatologici del reo*, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, p. 146.

<sup>94</sup> L. Baccaro, F. Morelli, *op. cit.*

*comportamentali che sono messe in atto per fronteggiare una certa situazione (coping), lo stato di salute pre-carcerazione, nel senso che una storia di benessere psichico e di non dipendenza sembra essere un fattore prognostico positivo nella gestione del trauma detentivo, l'ironia, che consente di affrontare una situazione critica con un grado di coinvolgimento adeguato per non farsene travolgere, il coraggio, inteso come la capacità di investimento affettivo e di responsabilità rispetto ad un progetto autonomo, e la capacità di sognare, cioè di proiettarsi in futuro diverso e migliore partendo da un fondato esame di realtà e da un bilancio delle proprie competenze;*

- 2. la progettualità individuale, ovvero la capacità di stare nel qui ed ora, l'esame di realtà, le attività occupazionali interne all'istituto, il permesso di soggiorno per gli stranieri;*
- 3. le capacità relazionali e sociali, ovvero la presenza di una rete sociale e familiare e di risorse civili, ovvero il sostegno da parte dei propri familiari o di altri soggetti esterni durante e dopo la carcerazione, la capacità e l'opportunità di potersi relazionare con gli altri detenuti e gli operatori nel corso della carcerazione e il possesso di una prospettiva credibile di reinserimento sociale al termine della stessa, e la disponibilità al cambiamento».<sup>95</sup>*

Da questi dati, dunque, emerge la tutta la valenza del trattamento rieducativo e del percorso riabilitativo intrapresi nelle strutture penitenziarie che, insieme alla prevenzione<sup>96</sup> messa in atto dagli agenti e dagli operatori sanitari per contrastare

---

<sup>95</sup> Ibidem

<sup>96</sup> Secondo un documento stilato dal *World health organization* in merito alla prevenzione del suicidio nel carcere, i seguenti elementi potrebbero indicare un rischio di suicidio maggiore, e quindi la necessità di un ulteriore intervento: A. E' in uno stato di intossicazione da sostanze psicotrope o ha una storia pregressa in tal senso; B. Esprime livelli insoliti di vergogna, colpa, preoccupazione per l'arresto e l'incarcerazione; C. Mostra disperazione o paura per il futuro, segni di depressione come il pianto, l'appiattimento affettivo e l'assenza di comunicazione verbale; D. Esprime pensieri riguardanti il suicidio; E. In passato è stato in trattamento per problemi psichici; F. Soffre attualmente di un disturbo psichico o si comporta in maniera

tali fenomeni di disagio, possono davvero fare la differenza per cercare di porgere un aiuto concreto ai soggetti in questione. A mio avviso, infatti, i detenuti che vivono situazioni di rischio saranno in grado di accettare la detenzione e la pena da scontare solo se supportati da un'equipe a livello psicologico ed educativo, ma soprattutto se saranno in grado di proiettarsi in un contesto *extramoenia* con un progetto di vita concreto, realizzabile anche attraverso i corsi professionali e di istruzione e le attività ricreative attivati in carcere, alternativa valida e stimolante rispetto ai momenti di solitudine e di malessere psicofisico.

---

*insolita o bizzarra (ha difficoltà di concentrazione, parla da solo, ecc.); G. Ha già tentato una o più volte il suicidio e/o afferma che il suicidio è una possibile soluzione ad i suoi problemi; H. Attualmente afferma di avere piani suicidari (chiedere conferma a detenuti vicini o ai familiari); I. Riferisce di avere poche risorse interne e/o esterne di supporto; J. L'agente che ha arrestato o ha tradotto il detenuto lo ritiene a rischio di suicidio; K. Dal registro emerge che il detenuto ha già avuto in passato un rischio di suicidio.* In questi casi, inoltre, l'intervento deve essere focalizzato sul personale e sui detenuti, attraverso strategie di debriefing, in modo da poter lavorare meglio in futuro, raggiungendo un'efficace gestione del rischio in carcere. Importanti sono i colloqui che i detenuti sin dal loro ingresso in carcere hanno con tutti gli operatori professionali, per i quali è necessaria un'adeguata formazione così come la presenza di un counseling psicologico professionale, pronto a sostenere e aiutare sia gli agenti che i detenuti. Si tratta di un servizio destinato soprattutto ai "nuovi giunti" capace di fungere da filtro anti-suicidario imperniato su un (spesso breve) colloquio clinico e sulla compilazione di una scheda (munita di un elenco di fattori "a rischio" e di "indici" del rischio stesso) da rimettere, poi, al personale addetto di custodia e all'educatore.

## Capitolo III

### LA PENA COME RIEDUCAZIONE: L'ISTRUZIONE PENITENZIARIA

#### *3.1 Rieducazione e recupero in carcere*

*E credo che il carcere debba essere un luogo di rieducazione e avere,  
dunque, le caratteristiche delle istituzioni educative,  
attente a tirar fuori dallo studente ogni elemento  
che gli permetta di diventare più utile alla società.  
Il carcere come camicia di forza,  
come immobilità per non far del male è pura follia,  
è antieducativo.  
Non appena viene tolto il gesso,  
c'è subito una voglia di correre e di correre contro la legge.  
Senza considerare l'assurdo di un luogo dove si accumula la criminalità,  
che ha un potere endemico maggiore di un virus influenzale.  
(Vittorino Andreoli)*

La Costituzione italiana stabilisce in maniera chiara e netta la funzione rieducativa e riabilitativa del carcere, ponendo l'accento sui principi dell'umanizzazione delle pene in modo da consentire al reo di scrollarsi di dosso l'etichetta di carcerato e di vestire nuovamente i panni del cittadino immerso nella società, un soggetto che ha acquisito nuovi strumenti per misurarsi con i problemi dell'esistenza, per riaffermare la propria dignità di persona umana, per tornare ad assumersi le responsabilità di provvedere a se stesso e ai suoi cari, di dare il proprio contributo alla comunità. Come già accennato, è durante il XIX secolo che va

affermandosi l'idea che la detenzione debba avere come funzione principale quella di trasformare il comportamento del detenuto, di riclassificarlo socialmente e di trasmettergli un nuovo quadro di valori. Un luogo imperniato su quel principio di giustizia sostanziale, un luogo in cui i rapporti, l'operatività, l'attenzione sono volti alla persona e alla modifica delle situazioni apertamente in contrasto con il principio costituzionale, poiché ognuno, nessuna escluso, in qualsiasi contesto ha diritto a condizioni di vita che promuovono le proprie possibilità di riscattarsi.

Il riferimento, nello specifico, va all'art.27, terzo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, in cui si statuisce che: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»<sup>97</sup>. Proprio tale dettato costituzionale – le cui radici affondano nello sviluppo del cosiddetto indirizzo correzionalista (1850-1860), basato sul presupposto che la pena, più che punire il soggetto deve mirare al suo recupero sociale, onde prevenire la ricaduta nel delitto e il processo recidivante – è stato inteso e applicato, seppur in un momento successivo, dalla riforma dell'Ordinamento Penitenziario del 1975, ordinamento ancora vigente e soggetto a molteplici interventi normativi che vengono analiticamente indicati nella trattazione,<sup>98</sup> pur mantenendo invariati il problema dell'umanizzazione del

---

<sup>97</sup> Oggi, la nostra Costituzione ha fissato il principio della natura della pena in rieducativa, dal momento normativo al momento operativo. L'espressione tendere utilizzata dal Costituente nell'articolo 27 indica, anzi, impone, che tutto l'intervento penitenziario debba svolgersi alla luce di questo obiettivo fondamentale.

<sup>98</sup> L'Ordinamento Penitenziario vigente si fonda e si struttura sulla legge di Riforma del 26 luglio 1975, n.354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e sulle successive modificazioni o integrazioni intervenute (la c.d. Legge Gozzini, legge del 10 ottobre 1986, n.663, "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e la c.d. Legge Simeone-Saraceni legge del 27 maggio 1998, n.165, "Modifiche all'art.656 del codice di procedura penale ed alla L. 26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni" ecc.

trattamento penitenziario e quello della finalizzazione della pena detentiva al recupero sociale dei condannati.

Una riforma penitenziaria che vede la luce in un periodo in cui, sotto la spinta di fattori sociali e culturali, trovano terreno fertile molteplici leggi inerenti i servizi sociali, sanitari e educativi, come lo statuto dei lavoratori, i decreti delegati nella scuola, la legge sui consultori, sull'assistenza psichiatrica, sull'interruzione di gravidanza. Il carcere, dunque, cambia aspetto, da luogo di segregazione e isolamento dalla società si tramuta in luogo di rieducazione e reinserimento sociale, disciplinato da un corpus normativo redatto dopo lunghi anni di studio e di sperimentazioni, e ispirato ad una concezione della pena soprattutto rieducativa, a discapito della impostazione punitiva e di difesa sociale predominante nell'ordinamento penitenziario precedente.

*«Il trattamento<sup>99</sup> penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. [...] Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. [...] Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative<sup>100</sup> e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità*

---

<sup>99</sup> Gonnella esprime le proprie perplessità sul concetto di trattamento, in quanto esso «presuppone un intervento di natura esogena. Fa pensare alla necessità di mettere mano alla persona, di volerla cambiare per migliorarla. Non fa venire in mente niente di buono, o quanto meno niente di autentico. Non fa pensare ad una libera scelta». Cfr. P. Gonnella, *op. cit.*, p. 31.

<sup>100</sup> La circolare DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) n.3593/6043 del 9 ottobre 2003 definisce un modello di riferimento delle aree educative, distinguendo 3 livelli operativi: il "livello di pianificazione", dove compito dell'istituto è di stilare ogni anno il programma pedagogico con le attività, gli strumenti e le risorse umane che si intendono utilizzare per il programma rieducativo; il "livello

*dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo»<sup>101</sup>.*

C'è da dire che il processo di preparazione della legge 354/75 va riscontrato già nei trattati e nelle convenzioni internazionali, tra cui le *Regole Minime per il trattamento dei detenuti* adottate dalle Nazioni Unite nel 1955 e approvate dal Consiglio d'Europa nel 1973, alle quali aderì anche l'Italia, e che rappresentano il primo faticoso proporsi nell'ambito dell'esecuzione penale di una cultura del rispetto, volta a introdurre interventi rieducativi che risultino qualitativamente validi e pedagogicamente efficaci a favore di soggetti detenuti.<sup>102</sup>

---

dell'organizzazione, gestione e del coordinamento operativo” che è a cura dell'educatore che ha il compito di mettere in atto il programma pedagogico attraverso il coordinamento dell'osservazione scientifica della personalità; il “livello operativo del trattamento individualizzato” anche in questa fase il ruolo dell'educatore è fondamentale in quanto si avvale dei colloqui diretti con il detenuto e di tutti i dati che gli operatori che entrano in contatto con il detenuto hanno sul soggetto, in modo da raccogliere più informazioni possibili sulla sua personalità per creare un programma rieducativo individualizzato. Cfr. G. Mosconi e C. Sarzotti, *Antigone in carcere*, Carocci, Roma, 2004, pag 99.

<sup>101</sup> Art. 1 O.P.

<sup>102</sup> In riferimento a ciò, il Comitato dei ministri del consiglio d'Europa ha approvato, l'11 gennaio 2006, le Regole Penitenziarie Europee: 1 - *Tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo.* 2 - *Le persone private della libertà conservano tutti i diritti che non sono tolti loro secondo la legge con la loro condanna o in conseguenza della loro custodia cautelare.* 3 - *Le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.* 4 - *Le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse.* 5 - *La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera.* 6 - *La detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della libertà.* 7 - *Devono essere incoraggiate la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria.* 8 - *Il personale penitenziario svolge una missione importante di servizio pubblico e il suo reclutamento, la formazione e le condizioni di lavoro devono permettergli di fornire un elevato livello di presa in carico dei detenuti.* 9 - *Tutte le strutture penitenziarie devono essere oggetto di regolari ispezioni da parte del governo, nonché di un controllo da parte di una autorità indipendente.* In merito alla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, si riportano gli articoli 3 - *Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti;* e 5: 1 - *Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge: a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso; d. se si tratta della*

La seguente legge si compone di 91 articoli suddivisi in trattamento penitenziario (art 1-58) e organizzazione penitenziaria (art 59-91). I punti qualificanti di questa legge sono<sup>103</sup>:

- Il principio della qualificazione del trattamento;
- La disciplina del lavoro in carcere;
- La creazione di nuove forme di operatori specializzati;
- Le misure alternative della detenzione;

Altro punto cardine su cui si basa l'ordinamento penitenziario è la promozione e la salvaguardia delle relazioni interpersonali sia *intramurarie* che *extramurarie*, indispensabili per la rieducazione del detenuto e dell'internato,<sup>104</sup> – «la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa. Sono

---

*detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione. (...) Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.*

<sup>103</sup> I valori promulgati dall'Ordinamento penitenziario del 1975, consistevano esclusivamente nel: Riconoscimento dei diritti della persona , anche privata dalla libertà; Principio della differenziazione fra imputati e condannati; Rieducazione del detenuto attraverso un trattamento individuale costituito da istruzione , lavoro e attività culturali ,ricreative e sportive; Introduzione di misure alternative alla carcerazione : semi-libertà , affidamento in prova al Centro di Servizio Sociale per Adulti , carcerazione domiciliare; Norme particolari a favore dei tossicodipendenti e malati in gravi condizioni; Il controllo della Magistratura di sorveglianza durante l'esecuzione della pena;

<sup>104</sup> L'ordinamento penitenziario riformato si incentra sulla nozione del trattamento declinato in 2 eccezioni: il trattamento penitenziario che interessa i soggetti ristretti in quanto imputati, infatti i detenuti vengono distinti nelle seguenti categorie giuridiche: imputati, ossia detenuti nei cui confronti non è intervenuta una sentenza definitiva di condanna; condannati, ossia soggetti nei cui confronti, invece, è intervenuta sentenza definitiva di condanna e che, quindi, sono in espiazione di pena; internati, i soggetti detenuti sottoposti a misure di sicurezza e il trattamento a vantaggio degli imputati è concepito dalla legge (art.1 Regolamento di Esecuzione) soltanto come offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturale e professionali.

ammessi a frequentare gli istituti penitenziari [...] tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera»<sup>105</sup> – nonché la tutela delle relazioni familiari, attraverso contatti telefonici, corrispondenza, colloqui, permessi, licenze, detenzione in istituti prossimi alla residenza dei familiari.<sup>106</sup>

Al fine di ridurre il sovraffollamento carcerario, nel 2013, il Presidente della Repubblica emana un decreto legge che apporta alcune modifiche riguardanti le norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario; in particolare, viene disciplinato il lavoro esterno di detenuti e internati, i quali possono prestare il proprio lavoro volontariamente e gratuitamente nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità a favore della collettività, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; tutte operazioni finalizzate al recupero sociale e alla risocializzazione del condannato, mediante un trattamento adeguato e relazioni con la società esterna.

*«Per poter parlare di attività educativa in carcere occorre che il trattamento penitenziario, ossia quel complesso di norme e attività che regolano la privazione o limitazione della libertà per l'esecuzione di una sanzione*

---

<sup>105</sup> La misura che maggiormente favorisce il graduale reinserimento del detenuto è indubbiamente quella dei permessi premio, che gli permettono, uscendo dall'istituto, di riacciare i rapporti con la comunità esterna, coltivando interessi affettivi, culturali o di lavoro.

<sup>106</sup> S. Calaprice, *op. cit.* p.230.

*penale, sia umano, cioè consenta a chi vi è sottoposto, ma anche a chi vi lavora, di riconoscere la dignità di ogni essere umano in quanto tale.*<sup>107</sup>

Abbandonata ogni logica della depersonalizzazione che vigeva nel regolamento penitenziario del 1931, da questa definizione si evince come il *trattamento penitenziario* sia incentrato su un insieme di interventi volti a contrastare gli effetti negativi della detenzione e dell'internamento e su una serie di azioni attuabili nel rispetto dei principi costituzionali come i diritti dell'uomo, dell'uguaglianza dei cittadini, dell'umanità della pena. Ogni tipo di intervento va elaborato tenendo conto delle necessità di ogni detenuto, al fine di favorire la crescita personale, indurlo al cambiamento e mutare i suoi atteggiamenti, principale causa della sua mancata integrazione sociale.

*«Il tema della finalità rieducativa della pena è stata individuata come un bene da perseguire e, di continuo, sottolineata ed esaltata»<sup>108</sup>.*

Il trattamento rieducativo si basa sul principio fondamentale dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio che, in base all'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, consta in tre punti fondamentali:

---

<sup>107</sup> G.F. Ricci, D. Resico, *Pedagogia della devianza: fondamenti, ambiti e interventi*, FrancoAngeli, Milano, 2010, p.209.

<sup>108</sup>T. Bortolotto, *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo: proposta per un'innovazione*, FrancoAngeli, Milano, 2002, pag.34. Una particolare esplicitazione meritano i servizi interni di rieducazione che concernano il trattamento rieducativo della popolazione detenuta. Essi concernano il colloquio; l'osservazione scientifica della personalità; la sensibilizzazione e la stimolazione della partecipazione dei detenuti alle iniziative e alle attività individuali e di gruppo; la progettazione, promozione, organizzazione ed animazione delle iniziative e delle attività individuali e di gruppo; il sostegno delle relazioni dei detenuti con le loro famiglie.

*Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni di merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.*

Una prima interpretazione del concetto di rieducazione fa riferimento ad una serie di attività, tra cui il lavoro e l'istruzione, per lo più obbligatorie e a diverse abitudini e regole di vita ritenute bonificanti per il detenuto; la seconda, invece, legata a concezioni derivate dall'ambito religioso o da quello medico, concepisce la rieducazione come emenda del condannato, come purificazione dal male commesso.

*«Il concetto di rieducazione è concepito come il risultato oggettivo di una serie di azioni nel campo dell'istruzione, del lavoro ecc., a cui il detenuto è sottoposto in modo più o meno obbligatorio, nella convinzione che un'imposizione della regola di vita e di un complesso di abitudini di per sé bonificanti non mancherà di dare, con il passare del tempo, buoni frutti»<sup>109</sup>.*

Di fronte a soggetti la cui educazione è risultata deficitaria o fallimentare, l'azione del rieducare non si traduce in una ripetizione dell'educazione già

---

<sup>109</sup> Ivi, p.35.

ricevuta, ma in essa è contenuto un agire educativo più intenso del solito. Si tratta di un vero e proprio recupero sociale da raggiungere entro una rete di relazioni e mediante strutture di risocializzazione, attraverso l'accostamento dei detenuti all'ambiente nel quale dovranno inserirsi una volta finita la detenzione, attraverso la riproduzione di condizioni di vita che il soggetto dovrà affrontare una volta uscito dal carcere, affiancati da figure capaci di cogliere i bisogni del detenuto e stabilire un percorso individualizzato e di inserimento sociale. Sicuramente non si tratta di un compito facile, soprattutto se l'intervento rieducativo viene intrapreso nei confronti di detenuti adulti, soggetti che dovrebbero rimettere in gioco il proprio vissuto e una propria visione del mondo, già assimilata e difesa come propria, e soprattutto se il tutto avviene in un luogo dove «la finalità rieducativa della pena è sicuramente frustrata, essendo molto difficile educare in una struttura contenitiva e in un regime rigido, dove la coazione è regola»<sup>110</sup>. Termini chiave quali trattamento<sup>111</sup> rieducativo e reinserimento sociale, infatti, mal si coniugano con una realtà, quella carceraria, in cui il sovraffollamento, le condizioni di malessere dei detenuti, l'alto numero di guardie carcerarie rispetto al numero

---

<sup>110</sup>S. Calaprice, *op. cit.*, pp.92-93. Nei confronti della finalità rieducativa della pena detentiva prevale un radicato scetticismo, che si palesa nei tentativi di chi, ad esempio, volendo dare una definizione essenziale del carcere, ne delimita il senso e la portata solo all'ordine e alla disciplina. La pedagogia deve sempre partire dal presupposto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e la rieducazione deve consistere in quel processo pedagogico e/o terapeutico proteso a favorire l'attitudine a vivere nell'osservanza della legge ed il riadattamento sociale.

<sup>111</sup> È necessario distinguere tra trattamento rieducativo e trattamento penitenziario, anche se la prima rientra nella seconda. Il trattamento penitenziario è l'insieme di regole (principi, norme e modalità) che priva il soggetto, detenuto, della libertà personale, mentre il trattamento rieducativo, che fa parte del trattamento penitenziario, ha l'obiettivo di rieducare, come viene stabilito dalla Costituzione, favorendo il recupero del detenuto per reinserirlo nella società.

minore degli educatori, fanno pendere l'ago della bilancia verso un contesto avvolto su se stesso piuttosto che aperto al cambiamento.

Secondo Margara,<sup>112</sup> «se il carcere diventa una discarica sociale, non potrà inesorabilmente essere un'istituzione sociale: se non lo si concepisce come servizio al disagio sociale, ma come isolamento dello stesso in un non-luogo sociale, questo per la *contraddizione che nol consente*, non può essere un luogo sociale». Affinché si possano attuare programmi di rieducazione e di integrazione sociale concreti, è necessario che questo meccanismo venga scardinato, è necessario che la realtà penitenziaria, da luogo di accoglienza per disadattati ed emarginati sociali, diventi sempre di più occasione formativa per il reinserimento sociale del soggetto, un luogo in cui i detenuti possano stringere relazioni sociali con gli altri, creando momenti di aggregazione al fine di “fuggire” dalla monotonia della vita carceraria e dal sovraffollamento delle celle, facendo sì che recuperino quella soggettività che la vita carceraria spesso deprime.

In questo caso, dunque, è fondamentale proporre un metodo rieducativo non impositivo ed invasivo, basato sull'ascolto e la comprensione, un intervento che li aiuti a guardare dentro se stessi e farsi strada da sé, a riesaminare la propria esperienza, a riscoprire le qualità positive e metterle in gioco per dare una svolta alla propria esistenza, in vista di un cambiamento e di una crescita, piuttosto che un metodo volto ad imporre un'opinione, a convincere l'altro a tutti i costi, a guidare verso scelte precostituite.

---

<sup>112</sup> A. Margara, *Il carcere della legge e il carcere che c'è: tendenze, possibili derive, senso delle attività trattamentali*, 2003, [www.fupress.com](http://www.fupress.com) (ultima consultazione: 20/05/2015). Cfr. S. Migliori, *op. cit.*, p. 69.

*«Ri-educare consiste nel procedere ad una profonda trasformazione della visione del mondo del soggetto, del suo modo di intendere se stesso, gli altri e le cose, del suo modo di mettersi in relazione con queste realtà e di procedere nella scelta dei suoi atteggiamenti e dei suoi comportamenti»<sup>113</sup>.*

La rieducazione, dunque, passa anche dal reinserimento sociale, ecco perché è necessario attuare un modello riabilitativo, il cui fine ultimo deve essere quello di sostenere ed aiutare il percorso di reinserimento sociale dei detenuti quale obiettivo comune degli operatori istituzionali e di tutto coloro che entrano in carcere e che collaborano con loro, in grado di offrire al detenuto occasioni di crescita, culturale e personale, vere e concrete. Puntare sulle attività ed iniziative di natura culturale e formativa, importanti sia come occasione per acquisire conoscenze, abilità, competenze e sia come momenti ed esperienze utili a creare un ponte, una relazione tra la società reclusa e la società libera, tra l'*intus* e l'*extra*, aiutando le persone detenute ad acquisire una maggiore consapevolezza della propria condizione personale e dei possibili percorsi futuri, a riscoprire una volontà di cambiamento nonché una coscienza critica, nel rispetto della propria soggettività e della propria dignità. Considerare il detenuto un soggetto portatore di diritti, metterlo nelle condizioni, una volta in libertà, di non commettere più reati e di riflettere sulle proprie azioni e sul valore delle proprie e altrui libertà.

Tale obiettivo può essere perseguito dopo aver precedentemente indagato sulle condizioni del soggetto, sulla struttura psico-fisica, sui motivi personali e

---

<sup>113</sup>S. Calaprice, *op. cit*, p.87.

sociali che hanno condotto alla violazione della norma penale. È necessario, quindi, «procedere all'osservazione scientifica della personalità dei soggetti allo scopo di individuare la natura e i caratteri portanti di un idoneo intervento rieducativo»<sup>114</sup>, promuovendo il «processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale».<sup>115</sup>

### ***3.2 Gli elementi del trattamento***

L'Amministrazione Penitenziaria ha come obiettivo precipuo il trattamento rieducativo di ogni singolo detenuto, in vista della reintegrazione sociale, obiettivo che, attraverso una complessità di azioni istituzionali poste in essere prima, durante e dopo la definizione di un piano di trattamento individualizzato, mette in primo piano l'area educativa<sup>116</sup> o del trattamento, una delle Aree istitutive della circolare D.A.P. 3337/5787 del 7 febbraio 1992, costituita dalle attività di istruzione scolastica e professionali, culturali, ricreative, con a capo un direttore afferente all'ambito pedagogico o un educatore coordinatore, che opera attenendosi alle disposizioni e alle indicazioni impartite dal direttore dell'istituto penitenziario.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Ivi, p.149.

<sup>115</sup> Art.1 comma 2 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà*, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) (ultima consultazione: 15/10/2015).

<sup>116</sup> Le aree individuate sono: area della segreteria, area educativa o del trattamento, area sanitaria, area della sicurezza e dell'ordine, area amministrativo-contabile.

<sup>117</sup> Secondo la vecchia normativa, solo tre degli elementi indicati nell'art.15 del vigente Ordinamento Penitenziario (istruzione, lavoro e religione) costituivano il contenuto sostanziale del trattamento, esaurendone il significato. Era, infatti, predominante, in passato, la convinzione che il lavoro, l'istruzione

Ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinamento penitenziario, uno degli elementi fondamentali della risocializzazione e del trattamento educativo è sicuramente l'istruzione in ambito penitenziario, oggetto del presente lavoro di tesi, con corsi relativi ad ogni ordine e grado.

Come recita l'art.19 O.P., negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo e di corsi di addestramento professionale e, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. L'organizzazione e la gestione dei corsi scolastici a livello della scuola dell'obbligo sono di competenza del Ministero dell'Istruzione, il quale si occupa anche dell'organizzazione di corsi di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'Amministrazione Penitenziaria, mediante la costituzione di succursali di scuola di quel livello, in determinati istituti penitenziari.<sup>118</sup> Anche per quanto concerne gli studi universitari, gli studenti sono agevolati nel compimento di essi. Inoltre, il 2° comma dell'art.12 O.P. prevede l'allestimento di una biblioteca interna a ciascun istituto penitenziario, costituita da libri e periodici scelti da apposita commissione, ai sensi dell'art.16 O.P., comma due, Il 3° comma dell'art.12 O.P. prevede che alla gestione della biblioteca partecipino i rappresentanti dei detenuti e degli internati: nella sala riservata ad essa, di solito, trova occupazione un detenuto, in qualità di bibliotecario, addetto alla consegna,

---

e la religione fossero, di per sé, idonei a risolvere i problemi di adattamento sociale di un individuo, sulla errata premessa che le cause della criminalità, quando non risiedessero in difetti strutturali della persona, risalissero all'ignoranza, all'ozio ed alla mancanza di principi morali.

<sup>118</sup> Art.43 Regolamento di esecuzione. Cfr. S. Calaprice, *op. cit.* p.155.

al ritiro dei libri ed alla relativa trascrizione su registro dei vari movimenti. I testi della biblioteca, infine, devono essere scelti in modo da rispettare il pluralismo culturale esistente sia nel carcere che nella società esterna.

In merito all'ultimo punto, sono incoraggiati progetti ed iniziative volti a favorire il percorso umano e culturale dei soggetti reclusi, come quello dell'AIB (Associazione Italiana Biblioteche) che, in base all'art.2 del proprio Statuto, è promotrice in Italia dell'organizzazione e dello sviluppo delle biblioteche e di un servizio bibliotecario, in linea con quelle che sono le esigenze dei cittadini, attraverso la ricerca e la promozione di relazioni con le forze sociali, culturali e politiche, nonché dell'istruzione e della ricerca per il raggiungimento di tale obiettivo, poiché il diritto alla lettura e l'accesso all'informazione costituiscono aspetti fondamentali e non rinunciabili nei programmi di trattamento e di reinserimento sociale delle persone in esecuzione di pena, elementi in grado di supportare il percorso di crescita personale e culturale finalizzato alla piena realizzazione di sé nei diversi ambiti di vita (famiglia, lavoro, contesto sociale).

Altro aspetto fondamentale è il lavoro penitenziario, considerato, secondo quanto stabilito dall'art. 15 O.P., elemento primario del trattamento rieducativo, come si evince dal fatto che al condannato è assicurata un'occupazione lavorativa. L'art. 20 dell'Ordinamento penitenziario stabilisce che esso sia remunerato in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi del lavoro; inoltre, negli istituti penitenziari i detenuti devono essere destinati al lavoro ed alla frequentazione di corsi di formazione professionale. Il

lavoro penitenziario riveste eccezionale rilevanza e costituisce uno dei più importanti strumenti del trattamento rieducativo, al fine di far acquisire ai soggetti una professionalità spendibile in futuro, nella comunità sociale. Il lavoro penitenziario non deve avere un contenuto afflittivo, di accentuazione della pena, una volta superato il vecchio concetto di “lavoro forzato”, si deve tendere ad una concezione del lavoro quale utile strumento di rinforzo dell’identità personale dei detenuti e di maggiore responsabilizzazione degli stessi. Il regolamento di esecuzione ha cercato di evitare la condizione dell’ozio obbligato per indisponibilità di posti di lavoro, attraverso l’organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative per coloro che non lavorano (art.59 D.P.R. 230/2000). Il lavoro professionale, infatti, si presta ad essere un antidoto importante contro la recidiva, proprio perché può facilitare l’inserimento lavorativo dopo la dimissione dal carcere.

*«Un’ulteriore opportunità lavorativa offerta ai reclusi, infine, consiste nel lavoro all’esterno (art.21 O.P. e art. 48 regolamento di esecuzione), ossia nel prestare attività lavorativa a favore di imprese pubbliche o private, ovvero nello svolgere un lavoro autonomo».*<sup>119</sup>

In quest’ultimo caso, l’ammissione al lavoro può essere disposta solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto

---

<sup>119</sup> S. Calaprice, *op. cit.*, p.156.

o l'internato dimostri di avere le attitudini ed i requisiti necessari. Il provvedimento con il quale il direttore dell'istituto ammette al lavoro all'esterno un condannato o un internato è sottoposto all'approvazione del Magistrato di Sorveglianza e tale approvazione ne condiziona l'esecutività.

Infine, anche le *attività culturali, sportive e ricreative* fanno parte del programma rieducativo, coadiuvanti lo sviluppo della personalità individuale del detenuto. L'organizzazione di queste attività è curata da una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli operatori del trattamento (educatori ed assistenti sociali) e dai rappresentanti della popolazione carceraria, contando anche sui contatti con il mondo esterno, utili al processo di reinserimento sociale (art. 27 O.P.). Si tratta di iniziative di vario genere, diversamente organizzate da istituto a istituto, che possono comprendere attività corsistiche e seminariali riguardanti varie tematiche, attività di laboratorio, come ad esempio pittura, musica, bricolage, attività di cineforum, redazione di riviste interne e attività teatrali. Il risvolto educativo e pedagogico di queste attività risiede nel fatto che l'individuo non solo sviluppa ed incrementa le proprie attitudini, ma allaccia relazioni interpersonali con altri detenuti e con il mondo esterno, esprime la propria creatività, libera potenziali attitudini, agendo contro la costrizione della personalità prodotta dalla privazione della libertà personale.

### 3.3 L'Istruzione nel contesto penitenziario

*Impara quel che è più semplice!  
Per quelli il cui tempo è venuto  
non è mai troppo tardi!  
Impara l'abc; non basta, ma  
imparalo! E non ti venga a noia!  
Comincia! devi sapere tutto, tu!  
Tu devi prendere il potere.  
Impara, uomo all'ospizio!  
Impara, uomo in prigione!  
Impara, donna in cucina!  
Impara, sessantenne!  
Tu devi prendere il potere.  
Frequenta la scuola, senz'altro!  
Acquista il sapere, tu che hai freddo!  
Affamato, afferra il libro: è un'arma.  
Tu devi prendere il potere.  
Non avere paura di chiedere, compagno!  
Non lasciarti influenzare,  
verifica tu stesso!  
Quel che non sai tu stesso,  
non lo saprai.  
Controlla il conto,  
sei tu che lo devi pagare.  
Punta il dito su ogni voce,  
chiedi: e questo, perché?  
Tu devi prendere il potere.  
(Bertolt Brecht)*

In Italia, si parla per la prima volta<sup>120</sup> di trattamento del reo e di diritto all'istruzione in ambito penitenziario all'interno del *Regolamento generale degli stabilimenti carcerari* del 1891, come attività obbligatoria finalizzata alla rieducazione dei detenuti, un mezzo attraverso il quale far recuperare i valori morali ed etici ai soggetti sottoposti alle misure di privazione della libertà personale. In particolare, secondo l'art. 123 del citato regolamento, la scuola è obbligatoria nelle istituzioni penitenziarie e si arriva a sanzionare, mettendo in atto punizioni, l'assenza dei detenuti dai corsi di scuola interni al carcere così come la

---

<sup>120</sup> A proposito dell'istruzione in generale, nello Statuto Albertino non esistevano disposizioni inerenti la scuola, né era previsto alcun diritto all'istruzione. Tale materia, in considerazione della natura amministrativa riconosciuta, era destinata ad essere disciplinata dalla legislazione ordinaria.

disattenzione durante le lezioni, punita con richiami disciplinari o censura. In base alla normativa, la cella assolve la propria funzione solo durante le ore notturne mentre in quelle diurne il detenuto trascorre il tempo in comune con gli altri reclusi, frequentando i vari corsi di istruzione. L'acquisto dei libri è possibile solo come ricompensa speciale, privilegio di coloro che si distinguono per un impeccabile comportamento.

Durante il periodo fascista, in linea con una visione retributivo-repressiva della pena, l'istruzione non è contemplata come modalità del trattamento del reo, ma esclusivamente come privilegio degli uomini liberi: «il delinquente non meritava di essere istruito, era inutile sprecare tempo ed energia per farlo e comunque tale individuo non ne avrebbe tratto alcun giovamento».<sup>121</sup>

Nel 1931, il *Nuovo Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena*, in materia di istruzione, ricalca la stessa logica del testo del regolamento del 1891: in base all'articolo 1, «i detenuti sono obbligati a frequentare le scuole istituite negli stabilimenti» ed ancora «negli stabilimenti sono permesse solamente conferenze e proiezioni cinematografiche istruttive ed educative, col divieto assoluto di persone estranee, oltre a quelle incaricate delle conferenze e delle proiezioni». L'istruzione, insieme al lavoro ed alla religione, rappresenta l'unico mezzo attraverso il quale i condannati vengono rieducati e risanati, anche se il trattamento si basa sull'imposizione forzata, in virtù della pressione totalitaria esercitata dal regime politico di quel periodo, secondo cui la finalità da perseguire è quella di inculcare

---

<sup>121</sup> E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'Ottocento alla riforma penitenziaria*, Mulino, Bologna, 1980.

nel soggetto deviato il rispetto di valori e regole ideologiche imposte. Gli articoli del Regolamento prevedono l'attivazione di corsi di istruzione elementare per detenuti ed analfabeti in ciascun istituto penitenziario. I detenuti minorenni privi di licenza elementare sono tenuti a frequentare le scuole di avviamento (art. 218 r.e. Rocco) mentre gli adulti, con lo stesso grado di istruzione ma in età inferiore ai quarant'anni, sono obbligati a frequentare giornalmente i corsi scolastici per almeno due ore. I detenuti più anziani, anch'essi privi di licenza elementare, sono ammessi a tali corsi scolastici previa loro richiesta (art. 137 r.e. Rocco). Le lezioni sono tenute da insegnanti ma anche da altre figure, quali il direttore dell'istituto, il cappellano, l'operatore sanitario, il dirigente tecnico e altri funzionari dello stabilimento carcerario nonché privati cittadini autorizzati dal Ministero (art. 139 r.e. Rocco). Si tratta, tuttavia, di figure non idonee e qualificate allo svolgimento dell'attività didattica, pratica che, in questo modo, espone il detenuto ad un'istruzione imbevuta di indottrinamenti di parte.

Negli anni '50, la "Commissione Persico", lasciandosi alle spalle l'idea di una formazione coatta e obbligatoria, arriva a concepire l'istruzione come "lotta all'analfabetismo", un'opportunità da offrire ai detenuti ed agli internati, i quali possono scegliere liberamente se usufruirne o meno, senza incorrere in eventuali sanzioni. Al fine di rendere effettive tali attività didattiche, vengono predisposte le strutture necessarie all'interno degli stabilimenti carcerari: ambienti idonei, potenziamento delle biblioteche, incremento delle attrezzature scolastiche, installazione di radio e cinematografi. Con la loro istituzione, le "Scuole

carcerarie”, «si propongono anzitutto di eliminare tra i detenuti l’analfabetismo e il semi-analfabetismo, ma specialmente adempiono ad un altro compito di educazione e di redenzione sociale e civile, perché costruiscono al recupero sociale e all’emendamento degli infelici internati negli istituti di pena».<sup>122</sup>

Nel nominare gli insegnanti penitenziari, sono istituiti speciali ruoli transitori ai quali si accede mediante pubblico concorso, previo corso di specializzazione; si tratta, in ogni caso, di docenti precari, in attesa di un impiego stabile nelle scuole pubbliche, docenti che si reggono sulle forze del volontariato e non su un impegno professionale. Tutto ciò va ad incidere sulla qualità dell’istruzione, tenendo presente che il numero delle ore di lezione è inferiore a quello previsto per le scuole pubbliche, e anche gli accordi tra il direttore e gli operatori volontari sono abbastanza labili. Si dovrà attendere il 1972, con la legge n. 72, in cui decade il ruolo “speciale transitorio” degli insegnanti in carcere, e viene introdotto un “ruolo speciale per l’insegnamento” negli istituti penitenziari, cambio di rotta che va a potenziare il valore dell’attività scolastica negli istituti penitenziari e a legittimare il ruolo degli insegnanti nel loro impegno didattico.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Circolare dell’8 marzo 1948 del Ministro della Pubblica Istruzione emanata in accordo con il Ministro di Grazia e Giustizia. Cfr. P. Valeriani, *Scuola e lotta in carcere*, De Donato, Bari, 1972, p. 24.

<sup>123</sup> «La legge n°72 del 1963 abolisce il “Ruolo speciale transitorio per l’istruzione elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari”, previsto dalla legge n°593 del 1958 e introduce un “Ruolo speciale per l’insegnamento nelle scuole elementari”, ma mantiene in vigore i primi due commi della L.593/58, assegnando al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (MIUR), il compito di stabilire con decreto e d’intesa con il Ministro della Giustizia i titoli specifici necessari per l’accesso al ruolo speciale e il compito di bandire e autorizzare i corsi di specializzazione per il rilascio dei predetti ruoli. Il D.lgs n°297 del 16 aprile 1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”, all’art. 135 al comma 2 e 7 ribadisce la previsione di un ruolo speciale e i compiti di stabilire con il Ministero della Giustizia i titoli di specializzazione e di istruire ed organizzare i corsi di specializzazione. Questa normativa assegna alla MIUR il compito di organizzare i corsi di specializzazione per l’inserimento nel “Ruolo speciale”, mentre assegna al Ministero della Giustizia un ruolo di collaborazione per gli aspetti relativi al contesto penitenziario». Cfr. [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) (ultima consultazione: 30/09/2016).

Con l'emanazione, negli anni '70, del nuovo Ordinamento penitenziario prende sempre più piede un nuovo concetto di istruzione carceraria, volta alla risocializzazione del detenuto e al suo reinserimento nella società, attraverso l'espletamento di attività lavorative, culturali, religiose, ricreative e sportive. Tra queste, l'istruzione, principio indispensabile nel programma di trattamento rieducativo del detenuto, sia come strumento diretto alla formazione scolastica, attraverso corsi scolastici adeguati ai programmi ministeriali – proprio per consentire ai detenuti studenti di proseguire, senza difficoltà, la loro formazione scolastica una volta in libertà – sia come mezzo per stimolare e approfondire nuovi interessi, in virtù del diritto all'istruzione che l'articolo 34 della Costituzione vuole assicurare a tutti i cittadini.

L'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo e dei corsi professionali all'interno del carcere trovano terreno fertile nella riforma del 1975, la quale prevede al contempo l'agevolazione dei corsi universitari mentre quelli della scuola superiore sono facoltativi. L'adesione non è obbligatoria ma discrezionale, anche se a volte viene incentivata da borse di studio per i frequentanti. Particolarmente diffusi sono i corsi di istruzione elementare e di alfabetizzazione, per via del basso livello di scolarizzazione della popolazione detenuta nonché per la presenza massiccia di detenuti stranieri che, così facendo, hanno l'opportunità di acquisire gli strumenti linguistici della lingua italiana, elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di comunicazione e relazione interpersonale.<sup>124</sup> Presupposto

---

<sup>124</sup> S. Migliori, *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci, Roma, 2007.

fondamentale al fine di svolgere dei programmi trattamentali adeguati è proprio l'insegnamento della lingua italiana per stranieri, in crescente aumento, in base ad un'analisi condotta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, relativa ai corsi scolastici e professionali.

Paradossalmente, tuttavia, le necessità legate all'istruzione non rappresentano una priorità, non vengono concepite come un momento prodromico all'inserimento nel mondo del lavoro; i detenuti, infatti, spinti dal bisogno economico, antepongono il lavoro alla formazione, e spesso, solo dopo aver espiato parte della pena, prendono in considerazione il fattore educativo nell'ambito del proprio cammino rieducativo, al fine di rimodellare la propria identità secondo le regole della società.




Figura 12 – Titolo di studio dei detenuti in Italia (fonte: Associazione Openpolis)

Il nuovo regolamento di esecuzione del 2000, attraverso un coordinamento tra il Ministero della Giustizia, il Ministero della Pubblica Istruzione e le Regioni, prevede l'attivazione dei corsi di scuola dell'obbligo in tutti gli istituti penitenziari, di almeno un corso di scuola secondaria superiore in ogni regione nonché del compimento degli studi universitari in carcere.<sup>125</sup>

*Art.41 - Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo*

*1. Il Ministero della pubblica istruzione, previa opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri predetti.*

*2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale*

---

<sup>125</sup> Cfr. le *Regole penitenziarie europee* in materia di istruzione. Art. 28. 1 - Ciascun istituto deve cercare di offrire ai detenuti l'accesso ai programmi d'istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni. 2 - Deve essere data priorità ai detenuti che hanno bisogno di una alfabetizzazione primaria e a coloro che mancano di una istruzione di base e professionale. 3 - Una particolare attenzione deve essere volta all'istruzione dei giovani detenuti e a coloro che hanno bisogni speciali. 4 - La formazione deve essere considerata, dal punto di vista del regime penitenziario, alla stessa stregua del lavoro e i detenuti non devono essere penalizzati per la loro partecipazione alle attività di formazione, né finanziariamente né in nessun altro modo. 5 - Ciascun istituto deve avere una biblioteca accessibile a tutti i detenuti, fornita di un'ampia gamma di risorse sia ricreative che istruttive, libri e altro materiale multimediale. 6 - Laddove possibile, la biblioteca dell'istituto dovrà essere organizzata in collaborazione con i servizi di biblioteca del territorio. 7 - Per quanto possibile, l'istruzione dei detenuti deve: a) essere integrata con il sistema scolastico e di formazione professionale nazionale in modo tale che dopo la liberazione essi possano continuare il loro percorso scolastico e di formazione professionale senza difficoltà; e b) essere svolta sotto l'egida di istituti di istruzione esterni. Cfr. European Prison Observatory, *Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: Iniziative interessanti nella gestione penitenziaria*, Antigone edizioni, [www.osservatorioantigone.it](http://www.osservatorioantigone.it) (ultima consultazione: 20/10/2016).

*dell'amministrazione penitenziaria, la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.<sup>126</sup>*

*3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.*

*4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto.*

*Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.*

*5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei relativi curricoli, può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale scolastico.*

---

<sup>126</sup> Negli Istituti penali per adulti le attività istruttive sono curate dal Ministero dell'Istruzione che ha la competenza istituzionale sia per quel che riguarda l'attuazione dei corsi scolastici all'interno degli Istituti penitenziari, sia per quel che concerne l'assegnazione del personale docente, in accordo con le esigenze formative prospettate - in sede locale - dai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

Un ruolo centrale nello sviluppo delle attività istruttive nel contesto detentivo è stato svolto dai Centri Territoriali Permanenti, istituiti con l'O.M. 455/97, trasformati in Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti a seguito dell'emanazione del D.M. del 25 ottobre 2007 a partire dall'anno scolastico 2010/11. [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

*6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.*

In ottemperanza alla continuità didattica, significativo è il riferimento, nel presente articolo, al problema dei trasferimenti, soggetto al parere di coloro che operano nella realtà carceraria in materia di formazione ed istruzione, soggetti che lavorano a stretto contatto con i detenuti e che sono consapevoli del danno a cui potrebbero andare incontro i soggetti trasferiti, qualora non venga rispettata la loro “qualità di studente” e qualora non venga permesso loro di continuare il corso di studi intrapreso, terminando l’anno scolastico.<sup>127</sup>

*Art. 43 - Corsi di istruzione secondaria superiore*

*1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione.*

---

<sup>127</sup> Rimanendo in tema di trasferimenti, l’art. 83 del Regolamento d’esecuzione 2000, al comma nove, disciplina l’ipotesi del trasferimento collettivo. In tal caso, per esigenze di sovraffollamento è stata prevista l’esclusione dal provvedimento di trasferimento di quei detenuti o internati che stanno frequentando attività trattamentali come il lavoro, l’istruzione e la formazione professionale.

2. *A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.*
3. *Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 41.*
4. *Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore, le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami, per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.*
5. *Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.*
6. *Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'articolo 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi, previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione, di cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.*

L'obiettivo è quello di aumentare tempi e spazi per ampliare e migliorare le opportunità culturali, poiché è ormai assodato che la reclusione catapultava l'individuo in un mondo "privo di alternative e di progettazione, dominato dall'assoggettamento ad un ambiente artificiale ed opprimente"<sup>128</sup>, un mondo in

---

<sup>128</sup> Cfr. R. Ciccotti, *Le attività culturali, ricreative e sportive nel processo rieducativo dei detenuti*, in, *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, A. I, nn. 1-2, gennaio-giugno 1979, pp. 193-208.

cui il tempo a disposizione non può definirsi “libero”, nell’accezione positiva del termine, bensì “vuoto”. In linea con quanto appena espresso si pone l’art. 40 di tale Regolamento, che, in virtù di un’istruzione libera e degna di essere facilitata in tutte le possibili forme, compatibilmente alle esigenze di sicurezza imposte dall’ambiente carcerario, prevede la possibilità per il detenuto, previa autorizzazione, di usufruire «anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio».<sup>129</sup>

Infine, l’art. 46 disciplina l’eventuale esclusione dello studente detenuto dal corso d’istruzione (o di formazione professionale) cui è stato in precedenza ammesso, individuandone le cause e indicandone le modalità.

*Art. 46 - Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale*

*1. Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.*

*2. Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.*<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Art. 40 O.P. - Uso di apparecchi radio e di altri strumenti

<sup>130</sup> Art 46 O.P

Degno di nota il riferimento a quegli insegnanti, chiamati ad esercitare una professione nei confronti di chi, manifestando liberamente il proprio interesse, vuole conseguire un titolo di studio o semplicemente apprendere la nostra lingua, nel caso dei detenuti stranieri, nel contesto penitenziario. Si tratta di docenti che, nel momento in cui si cimentano per la prima volta con questa nuova realtà, spesso sono ignari dell'organizzazione, delle regole, del contesto sociale, delle dinamiche interne, proprio per la mancanza di corsi di preparazione volti a fornire le conoscenze basilari da applicare sul campo e a lasciarsi alle spalle pregiudizi e preconcetti.

Sicuramente, l'insegnante penitenziario andrà a scontrarsi con una realtà che non gli renderà agevole il proprio lavoro, situazione che è possibile riscontrare in tutti quei luoghi in cui gli spazi, così come i materiali e le attrezzature nelle aule, sono carenti o poco adeguati per lo svolgimento delle lezioni. Sarà un percorso fatto di tentativi, alla continua ricerca della metodologia didattica più adeguata che solo con il tempo darà i suoi frutti, in quanto costretti a scontrarsi con un muro difficile da abbattere, un muro intriso del livello socio-culturale degli studenti-detenuti, della condizione psicologica derivante dalla reclusione, della bassa autostima, delle abitudini consolidate.

*«Le normali variabili contestuali di cui dovrebbe tener conto un insegnante soprattutto nella fase iniziale di progettazione del suo intervento (a breve o a lungo termine che sia), diventano ancora più importanti in un contesto come quello carcerario. Ne abbiamo isolate alcune, che ci sembrano*

*significative e di cui è possibile valutare l'impatto sull'attività di insegnamento.*

*I tempi: in un contesto di detenzione i tempi sono molto dilatati (l'arrivo degli studenti in classe avviene in orari spesso variabili), quindi le ore di insegnamento diventano numericamente inferiori a quelle preventivate. Le attività vanno programmate tenendo presente che si ha a disposizione un tempo non corrispondente ad una lezione intera, che ci possono essere dei ritardi anche sensibili sull'inizio dell'attività, che ci possono essere delle variabili esterne (presenza di altri operatori, problemi interni all'organizzazione carceraria) che influenzano lo svolgimento delle lezioni.*

*Il setting d'aula e le caratteristiche ambientali: le aule scolastiche, ricavate da stanze di cubatura maggiore, comunque, sono sufficientemente illuminate e pulite con una certa regolarità. I rumori che accompagnano la lezione (voci da altre aule, rumori di porte metalliche che si chiudono) possono creare delle difficoltà di concentrazione di cui va tenuto conto quando si progettano le attività.*

*I problemi organizzativi: in un contesto carcerario ci sono problemi organizzativi molto più pesanti che in una scuola tradizionale: gli studenti devono arrivare da diverse zone dell'edificio fino all'area dove si svolgono le attività e per farlo devono ottenere il permesso verbale della persona assegnata a quell'area, nonostante risultino regolarmente iscritti a scuola. L'insegnante deve tener conto anche del costante rapporto con la polizia penitenziaria.*

*Gli apprendenti: in una situazione detentiva, le variabili umane sono molte e complesse».<sup>131</sup>*

---

<sup>131</sup> L. Scandola, *Insegnare nei "mondi di confine": l'esperienza di un'insegnante di italiano L2 in carcere*, tratto dal sito [www.italis.it](http://www.italis.it). (ultima consultazione: 02/05/2016).

Proprio in virtù di tutte queste variabili, è necessario che nel contesto carcerario si venga ad instaurare un rapporto docente-allievo basato sull'empatia, la fiducia e la stima reciproca, rifuggendo ogni forma di atteggiamento autoritario, ma lavorando in un clima più flessibile e attento alle esigenze dei detenuti, alle loro richieste e fondato sulla collaborazione e condivisione degli obiettivi.

Altra variabile di cui tener conto nel quadro penitenziario attuale è sicuramente quella relativa alla massiccia presenza di detenuti stranieri nelle carceri italiane, con tutto ciò che comporta in materia di comunicazione, integrazione, istruzione<sup>132</sup>. A partire dagli anni Novanta, questi reclusi hanno determinato una svolta epocale, attuando un processo di sostituzione di circa un terzo della popolazione detenuta, comportando cambiamenti significativi dell'ambiente penitenziario in quanto le differenze culturali, la difficoltà di integrazione, la non conoscenza della lingua italiana, vanno ad aggravare il disagio e l'isolamento degli stranieri.

In base all'art. 35 del DPR del 2000, n. 230, «nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle

---

<sup>132</sup> *Il lavoro dell'insegnante ha inizio con una serie di colloqui che rientrano nella "fase di ricognizione". Il colloquio ha la funzione di testare il livello culturale, viene svolto da un insegnante, inoltre, assume una particolare importanza per il docente venire a conoscenza della motivazione per cui il detenuto ha deciso d'intraprendere questo tipo di percorso. Attraverso il colloquio, si ha la possibilità di indagare sui bisogni degli studenti, dal momento in cui la motivazione deve essere rafforzata di continuo al fine di prevenire l'abbandono, in conclusione l'analisi dei bisogni diviene indispensabile per una progettazione didattica adeguata allo studente. Altro punto cardine del colloquio è quello di chiarire gli obiettivi del percorso scolastico. Terminato il colloquio e il questionario, in un secondo incontro gli insegnanti con la partecipazione degli studenti redigono il "patto formativo" che consiste nell'applicazione di una didattica individualizzata. Concluse le diverse tappe, si procede alla progettazione dell'intervento in quanto prevede come obiettivo finale l'acquisizione di un titolo di studio. Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, l'insegnamento deve obbligatoriamente consistere in elementi di letteratura per affrontare la quotidianità, gli input dovranno essere adeguati al livello, adatti all'utenza e pensati per permettere una migliore conoscenza della società. La stesura delle lezioni dovrà tener conto dei diversi fattori contestuali e delle difficoltà di concentrazione degli studenti, che spesso si rileva insufficiente. Ibidem*

loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato».

Fondamentale, dunque, dovrebbe essere la presenza di interpreti e mediatori culturali che possano accogliere e attuare il primo approccio con questa categoria di detenuti, nonché di corsi di alfabetizzazione della lingua italiana, attuabili durante il percorso detentivo, poiché «saper comunicare è una ricchezza e un diritto imprescindibile dell'essere umano, di cui non può essere privato neppure il recluso»<sup>133</sup>, soprattutto in vista di un reinserimento sociale che, nel caso degli stranieri detenuti, è duplice: sia come uomo che ha espiato la colpa, sia come cittadino comunitario accolto in una società diversa da quella d'origine.

*«In questa ottica, gli interventi di istruzione/formazione nelle istituzioni carcerarie si configurano non solo come fattori in grado di sanare il gap culturale dei diversi soggetti detenuti, ma soprattutto come risorse integrate e diversificate per motivare e favorire la costituzione di un rinnovato percorso individuale-esistenziale sulla base di scelte consapevoli, rispondenti ai propri bisogni e alle proprie aspirazioni».*<sup>134</sup>

L'articolo 34 della nostra Costituzione disciplina il diritto alla studio – «la scuola è aperta a tutti. [...] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno

---

<sup>133</sup> A. Benucci, (a cura di), *Italiano liberamente. L'insegnamento dell'italiano a stranieri in carcere*, Guerra, Perugia, 2007, p. 8.

<sup>134</sup> Bruno, eda, pp. 105-106

diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi» – riconoscendo a ciascun individuo la possibilità di frequentare la “scuola”, ossia qualsiasi corso di studio, ed ai più capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di accedere ai livelli più alti di istruzione, in virtù del fatto che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».<sup>135</sup>

Nessuna menzione, dunque, in merito alle condizioni personali dell'aspirante studente, ai fattori biologici o al contesto sociale di riferimento: tutti hanno il diritto di accedervi. In merito a ciò, l'art. 19 della legge n. 354/75 riconosce la possibilità ai detenuti ed agli internati di affrontare corsi di studio universitario all'interno negli istituti penitenziari, prevedendo che il compimento dei corsi accademici, in tali strutture e per detti studenti, debba essere agevolato. La disciplina degli studi universitari in carcere è stata affrontata, in modo specifico, nel Regolamento di esecuzione del 1976, che ha visto l'art. 42 interamente dedicato a questa materia.

*«I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati».*

---

<sup>135</sup> Costituzione, art. 3.

In base a tale articolo, vengono individuati i soggetti cui è consentito l'accesso o la prosecuzione di tali corsi di istruzione: detenuti e internati, sia in esecuzione pena che sottoposti a misura cautelare, in possesso dei requisiti scolastici normalmente necessari per potersi iscrivere ai corsi universitari in Italia. Inoltre, nel secondo comma dell'art. 42 del regolamento di esecuzione del '76, si cerca di esplicitare in che modo l'Amministrazione penitenziaria debba agevolare la dinamica degli studi universitari, ossia stabilendo un accordo, tra l'amministrazione carceraria e l'Università, atto ad istituire e regolare l'attività didattica nel penitenziario, garantendo, in tal modo, continuità all'attività stessa.<sup>136</sup>

Inoltre, relativamente agli orari di svolgimento dell'attività didattica, al terzo comma dello stesso articolo del regolamento di esecuzione del '76 è previsto l'esonero dal lavoro per lo studente che ne fa richiesta, qualora i corsi d'istruzione coincidano con l'orario di lavoro, tenendo presente al contempo l'impegno e il profitto dimostrati dallo studente stesso.

Un altro punto volto ad agevolare ed incentivare gli studi è quello che troviamo nell'art.43 dello stesso regolamento del '76, rubricato *Benefici economici per gli studenti*,<sup>137</sup> che prevede una serie di sostegni economici anche a favore degli

---

<sup>136</sup> In merito alle modalità di attuazione di due momenti fondamentali di questa attività, ossia la preparazione dell'esame ed il sostenimento dello stesso, era essenziale concordare le modalità di ingresso in istituto del personale docente, in occasione sia del sostegno allo studente durante la preparazione dell'esame, sia della prova finale di esame. Necessarie, inoltre, le autorizzazioni, ex art. 17 dell'ordinamento penitenziario, allo scopo di consentire l'accesso in istituto ai docenti e, al momento dell'esame, dei membri della commissione esaminatrice, nonché l'individuazione dei locali destinati agli incontri didattico-accademici e la designazione del tempo da dedicare allo svolgimento di tali attività.

<sup>137</sup> *A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero.* Decreto Presidente Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (in SO alla GU 22

studenti impegnati nei corsi universitari. Secondo tale comma, a conclusione dell'anno accademico, gli studenti universitari che hanno superato gli esami previsti possono usufruire di un rimborso delle spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, qualora versino in disagiate condizioni economiche, nonché un premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero.<sup>138</sup> Nonostante queste note positive, c'è da dire che il presente regolamento entra in vigore in un periodo in cui lo studio universitario in carcere riscontra non poche difficoltà, soprattutto a livello pratico, come la gestione degli spazi, i tempi, la sicurezza ed i continui nonché mutevoli ingressi in istituto di persone dall'esterno.<sup>139</sup>

---

giugno 1976, n. 162) Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, numero 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, *Art. 43 - Benefici economici per gli studenti.*

<sup>138</sup> La stessa Costituzione prevede la possibilità di assegnare borse di studio o assegni familiari agli studenti che versano in difficili condizioni economiche; in particolare, nell'art. 34 della Costituzione si menziona l'eventuale stato di indigenza in cui un soggetto può versare, considerando che tale condizione economica può costituire un ostacolo alla prosecuzione degli studi. Al fine di arginare questo ostacolo, rendendo effettivo il diritto allo studio, il terzo comma dell'art. 34 ha previsto aiuti, sotto forma di borse di studio o assegni familiari, da attribuire, per concorso, agli studenti capaci e meritevoli, che versano in disagiate condizioni economiche.

<sup>139</sup> Problematiche risolvibili, in parte, con l'applicazione del "permesso" ma in base alla normativa vigente, tale beneficio non riguardava gli scopi culturali. La disciplina che il testo dell'ordinamento penitenziario del '75 dedicava alla materia dei permessi è stata presto modificata dalle leggi n. 1 del 12 gennaio 1977 e n. 450 del 20 luglio dello stesso anno. In base all'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, rubricato "Permessi", in presenza di motivazioni valide, tale beneficio veniva concesso, sia agli internati che ai condannati, solo in caso di "gravi situazioni familiari" (confermate dall'art. 61 del regolamento di esecuzione del '76). Le generiche disposizioni dell'Ordinamento del '75 e del Regolamento del '76, nonché la disciplina prevista per la concessione dei permessi, rappresentavano notevoli limiti alla realizzazione concreta dell'opportunità, riconosciuta allo studente detenuto, di compiere un percorso di studi universitario. Per conseguire risultati apprezzabili nello studio, in particolare quello universitario, è richiesto un notevole impegno da parte dei docenti, i quali necessitano di un contatto frequente con i detenuti. La legge Gozzini, legge n. 663 del 10 ottobre 1986, ha previsto un ampliamento delle motivazioni valide per la concessione dei permessi, confermando la normativa prevista dall'art. 30 e introducendo un nuovo articolo, l'art. 30 ter (in seguito modificato dal D.L. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito con modifiche nella legge n. 203 del 12 luglio 1991), nel quale si parla di "permessi premio", concessi ai condannati ed agli internati, allo scopo di consentire loro "di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro". Le disposizioni previste dal nuovo articolo, limitatamente all'incidenza che hanno avuto sulla dinamica dell'attività universitaria, hanno offerto, formalmente, un mezzo, agli studenti universitari detenuti, limitatamente a quelli di loro in possesso dei requisiti giuridici necessari per proporre istanza di permesso premio, di uscire dal carcere, consentendo loro di sostenere, almeno l'esame, direttamente in sede. Questo ha limitato le difficoltà che comportava l'ingresso in istituto della commissione esaminatrice ed ha concesso, allo studente detenuto in permesso, la possibilità di sostenere l'esame in condizioni ambientali uguali agli altri iscritti universitari.

Nel 2000 è stato approvato, con il D.P.R. n. 230, il nuovo Regolamento di esecuzione che nell'art. 44, rubricato *Studi universitari*, ha introdotto ulteriori disposizioni in merito agli studi universitari in carcere, confermando, nei primi tre commi, l'intero contenuto dell'art. 42 del Regolamento del '76 ed aggiungendo un nuovo comma: «I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio».<sup>140</sup>

Il regolamento riconosce allo studio universitario il suo valore intrinseco, ecco perché si è cercato di porre ulteriore attenzione alle condizioni degli studenti universitari detenuti, soprattutto per ovviare a problematiche diffuse negli istituti penitenziari, quali il sovraffollamento, accordando la possibilità di occupare locali del penitenziario che consentano loro di potersi dedicare e concentrare maggiormente nello studio, riservandosi spazi in cui ritrovarsi e confrontarsi con i docenti e con gli altri studenti, proprio per agevolare il compimento degli studi universitari intrapresi.

---

<sup>140</sup> Inoltre, l'art. 45 del Regolamento del 2000, rubricato *Benefici economici per gli studenti*, ribadisce quanto già disposto in materia dal precedente Regolamento del '76, confermando il rimborso delle tasse, dei contributi scolastici e dei libri di testo agli studenti universitari che hanno superato tutti gli esami del loro anno e che versano in disagiate condizioni economiche, così come l'erogazione di un premio di rendimento, stabilito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che, prescindendo dalle condizioni economiche dello studente, si limiterà a vagliare l'impegno ed il profitto dimostrati nell'attività accademica.

### 3.4 *La biblioteca oltre le sbarre*

*«Dotare le carceri di una buona e scelta biblioteca a cui nel lungo e faticoso ozio possa ricorrere il detenuto per avere un compagno nella sventura, un consigliere nel dubbio, un suggeritore nei migliori propositi, è ormai riconosciuto come un atto di moderna e vera filantropia che deve meritare ogni incoraggiamento e che deve sollecitare ogni animo generoso e benefico»<sup>141</sup>.*

Già con la legge 354/75, è prevista all'interno degli istituti penitenziari l'organizzazione di un servizio di biblioteca<sup>142</sup> a disposizione della popolazione detenuta, attività regolata anche dal D.P.R. n.230/2000 (art.21) che prevede l'arricchimento e il potenziamento di tale servizio attraverso collaborazioni e intese con biblioteche e centri pubblici presenti sul territorio, così come stabiliscono altresì le linee guida per le biblioteche carcerarie dell'IFLA (International Federation of Library Associations).<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> Giuseppe Fovel, Commissario distrettuale, che nel 1872 si esprime a favore delle biblioteche carcerarie. Cfr. E. Costanzo, G. Montecchi, *Liberi di leggere: lettura, biblioteche carcerarie, territorio*, AIB, Roma, 2002, pag.7.

<sup>142</sup> In Italia le biblioteche negli Istituti Penitenziari sono espressamente previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali. «Ordinamento Penitenziario: L.354/75 (e successive modificazioni). Vedi soprattutto agli art.12 cc. 2 e 3, art.16 c. 2, art.19 c. 5, art.82 c. 3, Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 431/76 e successive modificazioni), ora sostituito dal nuovo Regolamento Ordinamento Penitenziario (D.P.R. 30.6.2000, n.230)»<sup>142</sup>.

<sup>143</sup> I detenuti hanno lo stesso diritto degli altri cittadini ad avere accesso all'informazione e perciò a delle strutture bibliotecarie appropriate. Essi hanno diritto ad avere accesso a materiali per la lettura proprio come hanno diritto a prendere parte ad attività sportive o a frequentare corsi per migliorare la loro istruzione.

- Le strutture bibliotecarie devono essere situate all'interno delle istituzioni, poiché è impossibile per i detenuti frequentare biblioteche che stanno al di fuori. Le biblioteche carcerarie sono spesso nella posizione unica (accanto alla televisione) di costituire la sola fonte di informazione e perciò hanno la responsabilità di raccogliere e mettere a disposizione tale informazione alla loro utenza interna. L'obiettivo primario deve essere quello di fornire un accesso egualitario a tutti i programmi e a tutti i servizi dei quali si può usufruire nelle biblioteche esterne.

- All'utilizzo dei servizi offerti dalla biblioteca dovrà essere riservato un ampio spazio nel programma delle attività carcerarie. Ai detenuti dovrà essere garantito il tempo sufficiente per servirsi della biblioteca.

- La biblioteca fornirà materiali per lo sviluppo professionale a supporto del personale del carcere.

*a) La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.<sup>144</sup>*

Le biblioteche carcerarie devono garantire a tutti il diritto di accesso alle informazioni e alla conoscenza, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale, proprio in accordo con quanto sancito dall'articolo 19 della *Dichiarazione Universale dei diritti umani*. È necessario un rapporto con l'utenza che curi non solo gli aspetti strutturali ed organizzativi, ma che favorisca soprattutto una comunicazione improntata sulla capacità di ascolto, tenendo presente i bisogni e le aspettative dell'utenza, in modo da rendere la biblioteca parte imprescindibile del percorso di ricostruzione esistenziale.

*b) Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società.<sup>145</sup>*

È necessario che ogni istituto disponga di una biblioteca rivolta a tutte le categorie di detenuti, agevolmente accessibile e adeguatamente fornita con una larga scelta di libri istruttivi e ricreativi, scelti dall'educatore insieme ad

---

● Le raccolte della biblioteca dovrebbero includere pubblicazioni a stampa e in altri formati per venire incontro ai bisogni informativi, educativi, culturali, ricreativi e riabilitativi della popolazione carceraria. Le raccolte dovrebbero essere potenziate con nuove acquisizioni selezionate dai bibliotecari professionali. Gli acquisti programmati possono essere aumentati da donazioni, se i titoli donati corrispondono alle necessità della biblioteca. Le raccolte dovrebbero essere gestite e mantenute secondo standard professionali, espone in modo efficace e promosse attivamente.

<sup>144</sup> Art. 21, O.P.

<sup>145</sup> Ibidem

un'apposita commissione di cui fanno parte, insieme al direttore dell'istituto, gli assistenti sociali ed i rappresentanti dei detenuti, secondo criteri che garantiscono una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società.

*c) Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore, ed il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti previsti dall'articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero, e infine, si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.<sup>146</sup>*

Affiancare l'educatore nella gestione della biblioteca diventa per i detenuti uno stimolo e un'occasione per cimentarsi in prima persona con i valori positivi della partecipazione, della solidarietà e dell'impegno volontario, nonché un'opportunità di guadagno per quanti collaborano in qualità di scrivani, opportunità spendibile anche una volta "fuori", infatti alcuni detenuti che sono stati formati al lavoro come bibliotecari hanno trovato impiego presso biblioteche pubbliche all'esterno. In questo senso, il servizio di biblioteca può divenire un'occasione di lavoro per coloro i quali mostrano passione per l'attività di bibliotecario e sono motivati a intraprendere un cammino riabilitativo, chiamati ad aver a che fare con le elementari tecniche di catalogazione e di gestione, quindi inventario, classificazione e prestito. Sta prendendo sempre più piede la figura del

---

<sup>146</sup> Ibidem

bibliotecario anche negli istituti di pena, in grado di assicurare il servizio ordinario della biblioteca, garantire il collegamento con la popolazione detenuta, farsi portavoce delle esigenze culturali e di svago degli altri detenuti, promuovendo la biblioteca e le sue attività.

Importante la presenza dell'educatore, la cui funzione non è quella di bibliotecario che consegna e ritira i libri, ma quella di trasformare in un'occasione di incontro umano, significativa e costruttiva dal punto di vista pedagogico, questa opportunità di contatto con i detenuti. Egli offre il proprio contributo pedagogico, integrando i contenuti trattamentali-educativi con quelli legati alla sicurezza e alla custodia, e contribuendo a valutare e supportare globalmente il soggetto detenuto.

*d) I rappresentanti dei detenuti sono sorteggiati, con le modalità previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.*

*e) Nell'ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti. Quest'ultimi lavoratori o studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro o di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.<sup>147</sup>*

La biblioteca carceraria, per assolvere alla sua funzione di “finestra sul mondo”, deve necessariamente aprirsi alla società, facendo rete e diventando parte integrante con le biblioteche *extramoenia*, inserendosi nel circuito della lettura pubblica, al pari di qualsiasi altra biblioteca del territorio, e individuando le

---

<sup>147</sup> Ibidem

necessarie azioni comuni volte ad arricchire il patrimonio librario e multimediale delle carceri. Le biblioteche in ambito penitenziario non vanno repute luoghi speciali ma, calandosi appieno nella realtà sociale di riferimento, rivestono l'importante ruolo di essere al servizio di persone svantaggiate e di superare gli ostacoli frapposti da queste condizioni di disagio, attraverso una più libera circolazione dei libri e delle informazioni. Questo è proprio uno degli obiettivi che si prefigge l'ABC, Associazione Biblioteche Carcerarie,<sup>148</sup> ossia coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che sono i responsabili del buon funzionamento delle biblioteche carcerarie e farli dialogare tra di loro, consolidando un'alleanza forte con il territorio e mettendo in sintonia il carcere con il suo contesto sociale, chi è dentro con chi è fuori. È auspicabile, infatti, che i reclusi godano delle medesime opportunità offerte dalle biblioteche pubbliche ai cittadini liberi, e che la biblioteca nella quale operano giornalmente acquisti la stessa dignità delle biblioteche esterne.

---

<sup>148</sup> L'art.2 e l'art.3 dello Statuto dell'Associazione Biblioteche Carcerarie illustrano gli scopi e gli strumenti operativi dell'associazione: *Art.2. Scopo sociale. L'ABC si propone di: 1) contribuire allo sviluppo ed all'organizzazione delle biblioteche carcerarie italiane; 2) contribuire allo sviluppo dello studio e delle letture in carcere sollecitandone l'utilizzo come strumento indispensabile per ogni azione finalizzata al recupero ed alla riabilitazione della popolazione carceraria; 3) sensibilizzare la società civile e le organizzazioni che in essa operano sull'utilità, sul ruolo e sulle funzioni delle biblioteche carcerarie; 4) promuovere la creazione di biblioteche carcerarie e la formazione di quanti in esse operano; 5) promuovere all'interno delle carceri un'azione qualificata per il funzionamento delle biblioteche carcerarie; 6) svolgere un ruolo di supporto alle relazioni tra istituzioni e operatori del diritto per quanto concerne il settore delle biblioteche delle carceri. Art.3.Strumenti operativi. Gli scopi esposti all'art.2 possono essere perseguiti attraverso: 1) la composizione di commissioni permanenti e di gruppi di studio; 2) l'attività editoriale in proprio o in collaborazione con terzi; 3) la pubblicazione di newsletter da diffondere presso i propri associati e i simpatizzanti; 4) la promozione e l'organizzazione di iniziative ed attività formative, corsi, incontri, congressi, conferenze, attività culturali e quant'altro gli organismi associativi reputeranno atti allo scopo; 5) la gestione e lo sviluppo di una biblioteca e di un centro di documentazione e informazione specializzati riguardanti le biblioteche carcerarie. Cfr. C. Contini, *Biblioteche scatenate: biblioteca, carcere e territorio*, AIB Sez. Sardegna, Cagliari, 2003, pag.31.*

*«La biblioteca carceraria può essere considerata una biblioteca pubblica, una sorta di biblioteca di quartiere»<sup>149</sup>.*

Una continuità, quella tra realtà interna ed esterna, prerogativa anche del sistema di istruzione, in previsione della scelta del detenuto di proseguire gli studi una volta terminata la pena, senza il timore di doversi scontrare con qualcosa di ignoto o sconosciuto.

La biblioteca carceraria, dunque, è chiamata a svolgere la funzione di centro propulsore, efficiente e professionale, di iniziative volte a rispondere ai bisogni informativi dei detenuti e tendenti alla rieducazione, attraverso il processo studio-formazione professionale-lavoro, finalizzato alla riconquista della dignità personale del detenuto, condizione per un positivo reinserimento sociale. Uno spazio in cui poter superare l'isolamento, la deprivazione culturale, le barriere mentali e fisiche, allo scopo di favorire la promozione e la formazione culturale, la riflessione e il confronto, la libera espressione della creatività, la realizzazione di un canale di informazione/scambio interno-esterno finalizzato alla crescita culturale verso nuovi orizzonti educativi. Un luogo di incontro e di scambi relazionali tra diverse culture, di integrazione e di una visione del mondo alternativa e multiforme, improntata sulla cultura dell'altro, sul superamento dei pregiudizi e delle reciproche diffidenze.

---

<sup>149</sup> *Ivi*, p.114.

La biblioteca, così, proprio attraverso l'accesso all'informazione, permette l'acquisizione degli strumenti della cultura, dell'autonomia del pensiero, del giudizio critico e delle scelte consapevoli, garantendo quel livello di normalità a soggetti che si trovano a vivere in un ambiente istituzionalizzato, lontani dalla società e dal mondo libero.

Un ambiente capace di sviluppare nei detenuti la capacità del saper vivere, non solo in vista di prospettive occupazionali ma anche per la realizzazione personale, attraverso la diffusione di valori e modelli positivi. Inoltre, rappresenta una risorsa soprattutto perché rende meno duro il percorso detentivo all'interno della struttura carceraria, sfuggendo l'ozio e il lento trascorrere del tempo, utilizzando al meglio il tempo della detenzione, un tempo speso a ristabilire mano a mano un contatto con il mondo esterno, proprio attraverso l'accesso all'informazione e alle diverse manifestazioni del sapere.

In questo contesto, la lettura diventa fondamentale non solo per incoraggiare i processi di apprendimento, di istruzione e di emancipazione ma per favorire la capacità di ascolto, l'empatia, l'introspezione e la riflessione in soggetti che magari nella propria vita non hanno mai avuto la possibilità di aprire un libro o di accedere ad una biblioteca, e che proprio in carcere lo sperimentano per la prima volta. I libri sono il simbolo della libertà perché permettono di scrollarsi di dosso il vissuto personale e viaggiare in luoghi lontani, evadere verso mondi immaginari possibili e sperimentare nuove situazioni, un messaggio di speranza, un modo per ripensare

se stessi e per riflettere sulle proprie scelte di vita, uno strumento per trovare risposte ai propri bisogni emotivi.

## Capitolo IV

# INCHIESTA SULL'ISTRUZIONE IN UNA REALTÀ CARCERARIA CALABRESE

### *4.1 Il punto di partenza della ricerca*

*Il carcere è società, proprio perché esso  
ha “un prima, un durante e un dopo”.  
Un prima  
dove l'individuo che commette il reato,  
viene tolto dalla società e giustamente punito,  
un durante  
in cui quel soggetto dovrà vivere  
e non sopravvivere regredendo,  
un dopo  
perché quella persona ritornerà  
in seno alla società di cui è parte.*

I modelli pedagogici del Novecento, interrogandosi criticamente sui problemi del singolo e delle società, hanno avuto modo di aprirsi alla comprensione e all'interpretazione di realtà complesse ed alla ridefinizione di progetti educativi in linea con lo sviluppo scientifico, sociale e culturale.<sup>150</sup> All'interno di questa realtà complessa, un ruolo determinante è rappresentato dallo sviluppo delle nuove tecnologie e dei media; cause ed effetti della globalizzazione, infatti, sono la trasformazione dei rapporti interpersonali in una forma di rete,

---

<sup>150</sup> Cfr. S. Costanzo, *Per una pedagogia della differenza. Alcune riflessioni*, Nuova Secondaria Ricerca, 2 ottobre 2013.

ridefinendo il concetto stesso di *devianza*. L'uomo che vive in questo villaggio globale appare disorientato a causa del venir meno di valori e di punti di riferimento stabili, proiettandosi verso una radicale dissoluzione della propria identità e diventando simile ai personaggi di pirandelliana memoria: *uno, nessuno, centomila*. In un contesto sociale così complesso – con particolare riferimento alla situazione calabrese, in cui la mancanza di prospettive credibili e praticabili, la disoccupazione e i crescenti fenomeni di disgregazione affettiva e familiare finiscono per indurre malessere, illegalità e disaffezione verso la scuola e verso ogni tipo di impegno sociale – affiorano problemi afferenti alla marginalità, alla devianza, alla criminalità giovanile, e successive traumatiche esperienze di istituzioni totali come il carcere e la comunità. Da ciò la necessità di una pedagogia che ripensi la progettualità come attenzione significativa e responsabile nei confronti della pluralità degli uomini, delle loro diverse, uniche esistenze. Una pedagogia, in particolare quella penitenziaria, che dia dignità alla persona attraverso modelli educativi improntati sull'integrazione, sul rispetto della diversità, sull'interesse per i problemi sociali e sull'interpretazione di realtà complesse. Le nuove concezioni del trattamento, infatti, implicano la necessità che le attività di lavoro e di formazione seguano percorsi coordinati e scientificamente orientati ad uno scopo. Ecco, dunque, l'importanza di un metodo specifico per coloro che esercitano formazione in ambito penitenziario, inteso sia come trasmissione del sapere sia come formazione professionale, con la possibilità

futura di mettere in pratica, in contesti *extramoenia*, le competenze acquisite *intramoenia*.

La ricerca analizza la realtà penitenziaria in riferimento ai percorsi d'istruzione attivati in carcere e rivolti ai detenuti, proprio in virtù della funzione rieducativa e riabilitativa della pena. Uno sguardo volto non solo ai detenuti ma anche ai docenti che operano in carcere, che ogni giorno sono chiamati a cimentarsi con l'educazione, la rieducazione e la formazione professionale all'interno del sistema penitenziario.

Chi lavora nel campo della formazione ed entra in carcere deve conoscere il contesto, le sue regole, la sua logica, il disagio che spesso si percepisce, i ruoli che vi sono rappresentati e questo non solo perché è funzionale alla gestione del lavoro quotidiano ma perché l'esperienza detentiva incide sia sulla dimensione soggettiva delle persone (sia i detenuti che gli operatori), sia sulla produzione di significati complessivi dell'esperienza formativa e lavorativa. La riforma penitenziaria, avviata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), ha voluto dare attuazione ai principi costituzionali in materia di esecuzione delle pene detentive, ed in particolare al dettato dell'art. 27 c.3 della Costituzione: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione». In questo senso, l'Amministrazione penitenziaria è investita del compito di promuovere interventi «che devono tendere al reinserimento sociale» (art. 1, ordinamento penitenziario) dei detenuti e degli internati e ad avviare «un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti

personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale» (art. 1, comma 2, regolamento di esecuzione, D.P.R.30 giugno 2000 n. 230). Il complesso di attività, misure ed interventi che concorrono a conseguire l'obiettivo della risocializzazione della persona detenuta prende il nome di "trattamento rieducativo". Il concetto attuale di pena "rieducativa" produce l'adeguamento normativo in materia penitenziaria con L. 254/75 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà. I principali elementi innovatori dell'attuale normativa vertono su:

- 1) trattamento individualizzato;
- 2) osservazione scientifica della personalità;
- 3) rieducazione quale inserimento sociale in assenza di recidiva;
- 4) graduale passaggio dalle misure intramoenia alle misure extramoenia.

Entro questa logica punitiva trattamentale, il ruolo dell'educatore e del docente assume primaria importanza in quanto questi, ponendosi a fianco degli operatori penitenziari, affiancano il soggetto in stato di privazione della libertà personale dal primo ingresso alla fuoriuscita dall'istituto.

L'istruzione, dunque, così come le altre attività fondamentali per la risocializzazione del recluso e dell'internato, svolge una funzione normalizzatrice e correttiva, poiché:

- sottrae i detenuti alle conseguenze negative dell'ozio e del deterioramento mentale;

- favorisce il loro trattamento rieducativo;
- offre loro la possibilità di conseguire un titolo di studio, spendibile in un

contesto *extramoenia*.

È fondamentale che si operi sulla contestualizzazione degli interventi e conseguentemente sulla formazione dei formatori (sia che provengano dal mondo istituzionale, sia che operino attraverso il privato sociale), poiché da una formazione adeguata, continua ed intenzionale possono nascere esperienze di “buone prassi” in funzione della rieducazione dei detenuti, per favorire il loro inserimento nella società, per guidarli e orientarli verso la costruzione di un proprio progetto di vita. Come sostiene Dewey, infatti, l’educazione ha una funzione sociale ed esiste un rapporto ineludibile tra formazione della persona e realtà sociale.

Gli obiettivi finali del progetto di ricerca mirano, dunque, a potenziare e valorizzare le competenze dei detenuti, rendendo l’educazione e la formazione quali reali opportunità pedagogiche in grado di inserire e re-inserire positivamente l’individuo nel contesto sociale e culturale di riferimento, mirando a realizzare il proprio “progetto di vita”, fornendogli validi strumenti connessi non solo con la dimensione del sapere ma anche con quella dell’essere, e promuovendo la crescita personale, l’autonomia e la responsabilità della persona con lo scopo di prevenire situazioni “a rischio” afferenti alla marginalità e alla devianza. Da ciò la necessità di una pedagogia che ripensi la progettualità come attenzione significativa e responsabile nei confronti della pluralità degli uomini, delle loro diverse, uniche

esistenze. Una pedagogia, in particolare quella penitenziaria, che dia dignità alla persona attraverso modelli educativi improntati sull'integrazione, sul rispetto della diversità, sull'interesse per i problemi sociali e sull'interpretazione di realtà complesse. Ecco, dunque, l'importanza di un metodo specifico per coloro che esercitano formazione in ambito penitenziario, inteso sia come trasmissione del sapere – educazione/rieducazione – sia come formazione professionale, con la possibilità futura di mettere in pratica, in contesti extramoenia, le competenze acquisite intramoenia.

#### ***4.2 Metodologie, fasi, strumenti***

Per la ricerca sul campo, è stata presa in esame la Casa circondariale di Castrovillari (CS), attraverso una serie di questionari rivolti sia ai docenti che operano nel contesto penitenziario, sia ai detenuti stessi, volti ad analizzare le condizioni in termini di istruzione/formazione, così come l'approccio dei diversi attori nell'ambito delle attività educative previste all'interno delle carceri. Inoltre, al fine di effettuare una comparazione dei risultati, è stato somministrato un questionario anche a 20 studenti, frequentanti corsi d'istruzione al di fuori del carcere,<sup>151</sup> che formano il “gruppo di controllo” accomunati con i detenuti per età, sesso e titolo di studio.

---

<sup>151</sup> Si tratta degli studenti della Scuola Secondaria di I grado *T. Campanella* di Cosenza, afferente all'Istituto Comprensivo *Spirito Santo*, sede associata del CPIA di Cosenza.

L'inchiesta è stata articolata in sei fasi, una preliminare, quattro intermedie di natura pratica ed una conclusiva:

- ❖ *Fase preliminare*, volta a vagliare la bibliografia scientifica nazionale e internazionale inerente l'istruzione e la rieducazione nel carcere, ha permesso di elaborare il questionario utile ai fini della ricerca.
- ❖ *Fase ricerca sul campo*, ha previsto l'individuazione del campione di soggetti da coinvolgere nel progetto:
  - 20 detenuti-studenti
  - 20 studenti del "gruppo di controllo"
  - 10 docenti che operano nel contesto penitenziario.
- ❖ *Fase lavoro sul campo*, ha previsto la somministrazione del questionario creato nella fase preliminare alla popolazione oggetto di indagine.
- ❖ *Fase analisi dei dati raccolti*, ha previsto lo studio del questionario somministrato e la comparazione degli elementi comuni tra i campioni e il gruppo di controllo.
- ❖ *Fase elaborazione e trattamento statistico dei dati*, prevede l'analisi dei dati attraverso l'uso di grafici.
- ❖ *Fase analisi e discussione dei risultati*, permette di confermare o meno le ipotesi iniziali con l'elaborazione delle conclusioni.

Il lavoro di ricerca è stato condotto attraverso la somministrazione di un questionario, del tutto anonimo, proprio per garantire la riservatezza dei dati

sensibili e, soprattutto, per favorire una maggiore disponibilità e predisposizione al confronto da parte degli intervistati.

Il questionario anonimo rivolto ai docenti (Allegato 1) contiene domande a risposta aperta, in modo da permettere agli intervistati di rispondere con più libertà, senza incasellare le diverse osservazioni in risposte già predefinite. In particolare, si compone di 16 domande volte ad indagare la propria esperienza di insegnamento in carcere:

- anni di insegnamento,
- metodologia didattica,
- strumenti e materiali utilizzati,
- eventuali pregiudizi legati al contesto penitenziario,
- tipo di rapporto instaurato con gli studenti detenuti,
- obiettivi da raggiungere,
- strategie di insegnamento.

Il questionario anonimo, rivolto sia al gruppo campione di studenti detenuti (Allegato 2) sia al gruppo campione di controllo (Allegato 3), è una prova strutturata, formata da domande a risposta multipla, per rendere più agevole la somministrazione, considerando che la maggior parte degli intervistati sono stranieri, con un livello di scolarizzazione medio-basso. Oltre a fornire indicazioni generali su età, sesso e titolo di studio, si compone di 11 domande volte ad indagare la propria esperienza nel frequentare un corso di istruzione:

- motivazioni della scelta;

- il rapporto instaurato con docenti e compagni;
- uso del servizio di biblioteca;
- progetti futuri.

### ***4.3 Contesto di riferimento***

All'interno della Casa circondariale di Castrovillari operano 2 educatori, mentre gli insegnanti sono 29, di cui n. 4 della scuola del primo ciclo e n. 25 del II° livello della scuola per adulti del CPIA di Cosenza. All'interno dell'Istituto, fin dai tempi della sua apertura, sono stati attivati corsi di istruzione secondaria di I e II grado (indirizzo Alberghiero – Ipseoa Castrovillari, IIS tecnico industriale meccanico Castrovillari) con 1 iscrizione anche ai corsi universitari (Giurisprudenza).

I detenuti e gli internati sono informati sui corsi scolastici attivi attraverso gli avvisi collocati presso le sezioni. Al fine di individuare i detenuti studenti che, avendone fatta richiesta, vengono ammessi ai vari corsi, è necessaria l'autorizzazione del comandante per la frequenza ai corsi, successivamente l'educatore valuta il percorso rieducativo e sociale dei soggetti interessati e comunica l'iscrizione ai corsi alle scuole che operano nell'Istituto. La commissione dei referenti delle scuole ne valuta il livello di competenza ed il curriculum, e quindi assegna il detenuto/a alla classe.

Al completamento di questo iter potrebbero frapporsi alcuni ostacoli quali il trasferimento dei detenuti che hanno fatto richiesta di iscrizione ai corsi d'istruzione oppure i comportamenti non consoni da parte degli alunni o anche dei docenti, qualora non rispettino le norme di sicurezza.

Tra gli studenti detenuti, circa 50 sono riusciti a frequentare l'intero anno scolastico per i corsi di I° livello e 60 per quelli di secondo livello. Mentre, gli studenti che in media, una volta usciti, proseguono gli studi sono 5/100. Attivi nell'istituto anche i corsi di alfabetizzazione italiana, in supporto ai corsi scolastici, vista la massiccia presenza di detenuti stranieri, nonché i corsi di alfabetizzazione informatica spendibili all'esterno. Significativa la presenza della biblioteca, frequentata dai detenuti liberamente durante l'orario scolastico e nel pomeriggio due giorni a settimana.

#### ***4.4 Elaborazione ed analisi del questionario nel gruppo campione docenti***

Il gruppo campione è formato da dieci docenti che operano all'interno del carcere, divisi tra istruzione di primo livello, alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, istruzione di secondo livello, con esperienza decennale e pluridecennale in carcere.

L'esperienza di insegnamento in carcere nasce per caso o per una scelta consapevole, volta a cimentarsi con la realtà penitenziaria al fine di operare in contesti di marginalizzazione. Il contesto classe si presenta tranquillo, in un clima

rilassato; tra i materiali utilizzati in classe troviamo non solo libri e fotocopie ma anche computer, proiettori e lavagne interattive. La metodologia didattica utilizzata varia dalla tradizionale lezione frontale (30%) alla lezione frontale multimediale, attiva e partecipata (70%), infatti questa tendenza viene confermata dagli stessi studenti detenuti, i quali apprezzano maggiormente il *cooperative learning*.

Riguardo alla percezione sul “mondo carcere” e gli eventuali pregiudizi prima di intraprendere tale esperienza di insegnamento, la maggior parte degli intervistati afferma di non aver avuto preconcetti o influenze negative (60%), altri (10%) ammettono che sicuramente in una classe *intramoenia* è possibile riscontrare un vissuto emotivo e uno stato d’animo diversi rispetto a quelle esterne, mentre altri ancora (30%) rivelano di aver avuto qualche timore, ritenendolo un compito duro e difficile, invece, una volta “dentro”, si sono dovuti ricredere in quanto si è rivelata un’esperienza non del tutto dissimile dall’insegnamento *extramoenia*, anzi interessante soprattutto per lo scambio umano e culturale con i soggetti reclusi. Ciò che stupisce, dunque, coloro che per la prima volta oltrepassano quelle sbarre di ferro è proprio la normalità che si percepisce fra quelle quattro mura. Le differenze sostanziali tra l’*intus* e l’*extra* consistono nel fatto che sicuramente, all’interno delle classi, è possibile ritrovare un contesto molteplice e variegato, una diversità che riguarda i livelli culturali, l’ estrazione sociale e geografica, le competenze, l’età, i percorsi scolastici; in questo caso un comune denominatore potrebbe essere una strategia didattica basata sulla divisione

in gruppi in base ai vari livelli (50%), altri invece ritengono che, nonostante l'eterogeneità diffusa, il punto di forza sta proprio nel comune senso di umanità e di fratellanza.

Tutti gli intervistati sono concordi nel fatto che conoscere qualcosa in più sulla loro cultura di provenienza potrebbe essere d'aiuto nell'espletare al meglio il proprio compito, anche perché tra gli ostacoli che si possono incontrare in questi contesti, oltre alla difficoltà di comunicazione dovuta ad un livello di alfabetizzazione basso, troviamo anche un diverso *modus operandi e cogitandi*, legato al proprio vissuto e al proprio contesto di appartenenza. In questi casi, infatti, tra le diverse soluzioni proposte, quelle che hanno suscitato maggiori consensi sono state il dialogo e l'empatia, armi efficaci nel difficile rapporto con studenti adulti, con una propria visione della vita, più restii ad accogliere il punto di vista altrui.

Ed ecco, dunque, le strategie più efficaci da adottare nei confronti di una popolazione detenuta che ha alle spalle un percorso scolastico difficile, costellato da abbandoni precoci, con una disaffezione totale nei confronti del sistema scuola, sono quelle improntate sull'incremento della propria autostima e sulla presa di coscienza delle proprie potenzialità (30%), instillando in loro la fiducia verso la scuola, facendo capire loro che il percorso scolastico intrapreso è una reale opportunità di formazione, che saper leggere e scrivere è fondamentale nella vita perché aiuta loro a ragionare e pensare in maniera autonoma (50%), incrementando la loro crescita culturale e sociale (20%).

#### ***4.5 Elaborazione ed analisi del questionario nel gruppo campione detenuti***

I detenuti intervistati sono tutti di sesso maschile, con un'età compresa tra 20 e 45 anni. Si tratta per la maggior parte di stranieri, con un livello alfabetico medio-basso, solo 2 detenuti, come titolo di studio, hanno la licenza elementare e altri 2 la licenza media.

Sulle motivazioni che li hanno spinti ad intraprendere questo percorso di istruzione, i detenuti stranieri rispondono in base alle proprie esigenze, ossia l'apprendimento della lingua italiana come strumento di integrazione sociale e lavorativo; 2 detenuti per soddisfare conoscenze e curiosità personali, e solo 2 per il conseguimento di un titolo di studio.



*Grafico 1 – Campione detenuti: scelta percorso di istruzione*

Solo 3 studenti detenuti, prima di essere ammessi al corso, hanno visto rallentare il proprio iter burocratico a causa della scelta di un corso di istruzione diverso, mentre il resto degli intervistati non hanno riscontrato alcun ostacolo.

Quando entriamo nel vivo dell'argomento, ossia quando ci caliamo nel contesto classe, riscontriamo una serie di pareri contrastanti; in merito allo stato d'animo percepito nel momento in cui il soggetto detenuto è impegnato per la scuola, alcuni si sentono sereni o rilassati, mentre la maggior parte prova momenti di sconforto, altri sono nervosi, altri ancora indifferenti.




Grafico 2 – Campione detenuti: stato d'animo manifestato in classe

Per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti degli altri studenti detenuti, paradossalmente, solo in 6 non si sentono completamente integrati nel gruppo classe, o perché tendono ad isolarsi o perché completamente assorbiti da quello

che studiano; mentre, la maggioranza afferma di apprezzare il confronto con gli altri studenti e l'interazione con il docente.





Grafico 3 – Campione detenuti: atteggiamento manifestato in classe

Tra le materie più gettonate, l'italiano è quella che riscuote maggiori preferenze, considerando anche il fatto che nei corsi di alfabetizzazione rappresenta l'unica alternativa, anche se tra gli intervistati c'è chi dichiara di propendere per la lingua di Dante perché appassionante o per le gratificazioni e il coinvolgimento da parte del docente. Ecco che a questo punto subentra la questione inerente la metodologia didattica più consona per il contesto penitenziario; è stato chiesto agli studenti detenuti di suggerire ai docenti un modus operandi in grado di stimolare maggiormente il loro apprendimento: 6 propendono per il *cooperative learning*, puntando sui lavori di gruppo mentre la maggior parte

suggerisce l'uso di una didattica più interattiva, attraverso strumenti multimediali in classe, quali computer o tablet.



*Grafico 4 – Campione detenuti: metodologia didattica consigliata*

Riguardo la biblioteca in carcere, tutti i detenuti intervistati hanno usufruito del servizio, prediligendo diverse tipologie di libri: gialli, romanzi, testi di attualità, vocabolari.




*Grafico 5 – Campione detenuti: percentuale di studenti che usufruiscono del servizio biblioteca*



*Grafico 6 – Campione detenuti: tipologia testi maggiormente letti/consultati*

In ultima analisi, una riflessione sulla valenza dei corsi d'istruzione per i soggetti detenuti, ritenuti utili, oltre che per la formazione personale e l'arricchimento culturale, anche perché rende meno duro il percorso detentivo e l'espiazione del reato in carcere (50%), facendo sì che il tempo passi più velocemente (50%).



*Grafico 7 – Campione detenuti: validità del percorso di istruzione intrapreso*

Tra i propositi per il futuro, la maggior parte spera di far ritorno nel proprio paese d'origine, altri di lavorare in Italia, altri ancora di ricongiungersi con i propri affetti e riprendere il precedente lavoro.




*Grafico 8 – Campione detenuti: propositi per il proprio futuro*

#### ***4.6 Elaborazione ed analisi del questionario nel gruppo campione di controllo***

I detenuti intervistati sono di sesso maschile (12) e femminile (8), con un'età compresa tra 16 e 46 anni. Si tratta per la maggior parte di stranieri, con certificazione dell'italiano a livello A2, mentre 2 hanno conseguito la laurea in economia nel proprio paese d'origine; infine, 1 italiano iscritto alla scuola secondaria di I grado.

Sulle motivazioni che li hanno spinti ad intraprendere questo percorso di istruzione, la maggior parte degli intervistati mette al primo piano il conseguimento di un titolo di studio (ad esempio, la laurea); 2 studenti per

soddisfare conoscenze e curiosità personali, e gli altri in vista di uno sbocco lavorativo (20%)



*Grafico 9 – Campione di controllo: scelta percorso di istruzione*

Solo 3 studenti detenuti, prima di essere ammessi al corso, hanno visto rallentare il proprio iter burocratico a causa della scelta di un corso di istruzione diverso, mentre il resto degli intervistati non hanno riscontrato alcun ostacolo.

In merito alle domande relative al contesto classe, riscontriamo pareri diversi ma non contrastanti, tutti afferenti ad uno stato d'animo sereno e rilassato, predisposto in maniera positiva all'apprendimento; solo il 10% si dichiara indifferente.



*Grafico 10 – Campione di controllo: stato d'animo manifestato in classe*


Tale stato d'animo si riscontra anche nell'atteggiamento nei confronti del gruppo classe, basato sul confronto e sull'interazione reciproci, attraverso interventi e riflessioni personali rivolti sia al docente, sia agli studenti, un chiaro segnale del fatto che la lezione attiva e partecipata venga privilegiata dai docenti e apprezzata dagli studenti; solo in 3 si dichiarano indifferenti.



Grafico 11 – Campione di controllo: atteggiamento manifestato in classe

L'interesse per le materie studiate è molto diversificato, in virtù della varietà dell'offerta formativa: in primis Italiano e Francese, a seguire Matematica e Inglese. Scelte legate a passioni personali, alla capacità di coinvolgimento da parte del docente o all'impossibilità di studiarle in precedenza.

Per quanto riguarda, invece, la metodologia didattica che gli studenti vorrebbero suggerire ai propri docenti, riscontriamo un interessante ventaglio di possibilità, non solo inerenti al *cooperative learning*, all'incremento della lezione frontale o all'uso di strumenti multimediali ma, elemento davvero interessante, alla lettura ad alta voce in classe di un classico della letteratura.




*Grafico 12 – Campione di controllo: metodologia didattica consigliata*

Nonostante il manifesto interesse per la lettura, solo il 20% ha usufruito, almeno una volta, della biblioteca dell'istituto o di una biblioteca civica, mentre il restante 80% dichiara di leggere i libri posseduti a casa o gli e-book multimediali.



*Grafico 13 – Campione di controllo: percentuale studenti che usufruiscono del servizio biblioteca*

Il genere è molto variegato, si passa dalla psicologia all'anatomia, dalla letteratura italiana all'horror, dai manuali di grammatica all'attualità. Tra gli ultimi libri letti spiccano *Il maestro e Margherita* di Bulgakov e *Il piccolo Principe* di Saint-Exupéry. Il 10% non indica alcun testo di riferimento.



*Grafico 14 – Campione di controllo: tipologia testi maggiormente letti/consultati*

All'insegna della varietà anche la riflessione sulla valenza dei corsi d'istruzione per gli studenti del campione di controllo. Il percorso d'istruzione, oltre che per la formazione personale e l'arricchimento culturale, è auspicabile per un riscatto sociale, per la costruzione del proprio "progetto di vita" ma soprattutto perché concede la possibilità di guardare al futuro e di realizzarsi a livello professionale.





Grafico 15 – Campione di controllo: utilità del percorso di istruzione intrapreso

I propositi per il futuro rispecchiano appieno questa tendenza, infatti, nonostante una risposta incerta del 20%, il rimanente 80% ha le idee chiare: continuare a studiare.

*Studiare per scoprire cose nuove, che mi permetteranno di costruire il mio progetto di vita...*

*Non ho mai immaginato il mio futuro in Italia, il mio sogno è quello di viaggiare, conoscere nuove culture, studiare in America e diventare cardiocirurgo...*

*Costruire il mio futuro in Italia e trovare un lavoro che mi soddisfi e per fare questo devo continuare a studiare e pensare alla mia educazione...*



*Grafico 16 – Campione detenuti: propositi per il proprio futuro*

#### ***4.7 Valutazione dei risultati***

Effettuando una comparazione dei dati ottenuti dai questionari del gruppo campione e da quello di controllo, si evidenzia che:

- in carcere, troviamo prettamente detenuti stranieri che frequentano corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, mentre nel contesto extramurario troviamo sempre soggetti stranieri ma con un livello di alfabetizzazione più avanzato (A2), in più con la presenza di due studenti che hanno conseguito la laurea precedentemente;
- mentre gli studenti detenuti perseguono tale scopo perché spinti da questioni di ordine pratico (imparare una lingua straniera), gli studenti del gruppo di controllo

hanno come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio in vista di un inserimento nel mondo del lavoro;

- nella classe *intramoenia*, si riscontra uno stato d'animo altalenante tra i momenti di sconforto e momenti di distensione e rilassatezza, mentre nella classe *extramoenia*, il clima è decisamente più sereno e ben predisposto all'acquisizione delle conoscenze;
- nonostante le dichiarazioni del punto precedente, la maggior parte degli studenti detenuti sono propensi al confronto e all'interazione, proprio come i rispettivi colleghi all'esterno;
- mentre nel contesto penitenziario, oltre al *cooperative learning*, si manifesta una particolare affezione per una didattica multimediale e per un incremento degli strumenti digitali, nel contesto esterno si registra una predilezione per un tipo di didattica improntata sulla comunicazione verbale e sull'ascolto;
- tutti gli studenti detenuti hanno usufruito del servizio bibliotecario, mentre gli studenti esterni si attestano al 20%, e il resto si avvale di una serie di alternative alla biblioteca;
- nell'istituto penitenziario, lo studio è un modo per alleggerire il peso della pena, un diversivo rispetto al lento scorrere del tempo, mentre nel contesto esterno rappresenta un'opportunità concreta volta alla realizzazione del proprio progetto di vita;
- tra i propositi dei detenuti per il futuro, troviamo la voglia di un ritorno al passato (affetti, lavoro, paese d'origine), mentre gli studenti esterni sono proiettati verso il futuro.

## ALLEGATO 1

### Questionario Docenti

*Mi chiamo Maria Sammarro, dottoranda in Formazione della persona e mercato del lavoro presso l'Università di Bergamo, e sto effettuando un progetto di ricerca sull'istruzione in carcere. Il questionario che le verrà sottoposto, del tutto anonimo, è uno strumento per poter avere un suo parere sulla sua esperienza di docente in questo istituto. La ringrazio per la collaborazione.*

**F/M** \_\_\_\_\_

**Età** \_\_\_\_\_

**Titolo di studio** \_\_\_\_\_

1. Com'è nata la sua esperienza di insegnamento in carcere?
2. Da quanto tempo insegna in carcere?
3. Può descrivere il suo contesto ambientale per la partecipazione allo studio?
4. Come si svolgono le lezioni in carcere?
5. Quale/i materiale utilizza in classe?
6. Di quali materiali avrebbe bisogno?
7. Quale metodologia didattica usa in carcere?
8. In base alla sua esperienza, i detenuti preferiscono studiare:
  - a) individualmente / b) in coppia / c) in gruppo
9. Nel momento in cui si è trovato a insegnare a questi adulti, qual è la cosa che l'ha stupita di più? Come immaginava che fosse il lavoro di insegnante in carcere, vedendolo da fuori, e cosa invece, vivendolo da dentro, le è sembrato diverso?
10. All'interno delle classi è possibile ritrovare un contesto molteplice e variegato, una diversità che riguarda i livelli culturali, l'estrazione sociale e geografica, le competenze, l'età, i percorsi scolastici. In che modo è possibile trovare un comune denominatore?

11. Secondo Lei, conoscere qualcosa in più sulla loro cultura di provenienza potrebbe aiutarla nel Suo lavoro?
12. Quali sono le maggiori difficoltà che ha incontrato con i suoi alunni?
13. Quali obiettivi si prefigge di raggiungere con il Suo corso?
14. Secondo lei, gli studenti con i quali ha lavorato in che modo concepiscono l'istruzione nel carcere: una mera attività di svago o una reale opportunità di formazione e apprendimento?
15. In che modo riesce a rapportarsi con studenti adulti, soggetti che magari hanno già una propria visione della vita e che, quindi, sono più restii ad accogliere il punto di vista altrui.
16. Quali sono, secondo lei, le strategie più efficaci da adottare nei confronti di una popolazione detenuta che ha spesso alle proprie spalle un percorso scolastico difficile, costellato da abbandoni precoci, disaffezione totale, semianalfabetismo? In che modo questi soggetti possono ritornare ad avere fiducia nella scuola?

## ALLEGATO 2

### Questionario detenuti

F/M \_\_\_\_\_

Età \_\_\_\_\_

Titolo di studio \_\_\_\_\_

- 1. Perché ha scelto di intraprendere questo percorso di istruzione?**
  - a) per soddisfare conoscenze e curiosità personali
  - b) per uno sbocco lavorativo
  - c) perché fino ad ora non hai mai avuto la possibilità di farlo
  - d) per avere un titolo di studio
  - e) Altro \_\_\_\_\_
  
- 2. Ha dovuto superare alcuni ostacoli burocratici prima di essere ammesso al corso?**
  - a) tempi troppo lunghi
  - b) mancanza di posti disponibili
  - c) scelta di un corso di istruzione diverso
  - d) Altro \_\_\_\_\_
  
- 3. Qual è il suo stato d'animo quando si trova impegnato per la scuola?**
  - a) sereno
  - b) giù di morale
  - c) rilassato
  - d) nervoso
  - e) indifferente
  - f) Altro \_\_\_\_\_
  
- 4. Qual è il suo atteggiamento quando si trova con gli altri studenti detenuti?**
  - a) tendo ad isolarmi
  - b) mi piace il confronto con gli altri
  - c) intervengo con domande o riflessioni personali
  - d) sono completamente assorbito da quello che studio
  - e) vorrei essere in un altro posto
  - f) Altro \_\_\_\_\_

- 5. Quale/Quali materia/e la soddisfa/no maggiormente?**
- 6. Perché?**
- a) mi appassiona
  - b) il docente mi gratifica
  - c) mi piace la modalità di insegnamento usata in classe
  - d) vorrei lavorare in questo campo
  - e) altro \_\_\_\_\_
- 7. Se dovesse dare un suggerimento, che cosa dovrebbero fare i docenti per stimolare maggiormente l'apprendimento da parte degli studenti?**
- a) fare lavori di gruppo
  - b) spiegare di più
  - c) spiegare di meno
  - d) usare strumenti multimediali (computer, tablet)
  - e) leggere un libro ad alta voce in classe
  - f) far vedere film o documentari
  - g) Altro \_\_\_\_\_
- 8. Ha mai usufruito della biblioteca di questo istituto penitenziario?**
- 9. Che tipologia di libri preferisce? Qual è l'ultimo libro letto?**
- 10. Frequentare i corsi d'istruzione, oltre alla formazione personale e all'arricchimento culturale, è utile perché:**
- a) rende meno duro il mio percorso in carcere
  - b) fa aumentare la mia speranza
  - c) sembra che il tempo passi più velocemente
  - d) tiene la mia mente occupata
  - e) mi permette di guardare al futuro
  - f) Altro \_\_\_\_\_
- 11. Quali sono i suoi propositi per il futuro? Cosa le piacerebbe fare?**

## ALLEGATO 3

### Questionario “Campione di controllo”

F/M \_\_\_\_\_

Età \_\_\_\_\_

Titolo di studio \_\_\_\_\_

- 1. Perché ha scelto di intraprendere questo percorso di istruzione?**
  - a) per soddisfare conoscenze e curiosità personali
  - b) per uno sbocco lavorativo
  - c) perché fino ad ora non hai mai avuto la possibilità di farlo
  - d) per avere un titolo di studio
  - e) Altro \_\_\_\_\_
  
- 2. Ha dovuto superare alcuni ostacoli burocratici prima di essere ammesso al corso?**
  - a) tempi troppo lunghi
  - b) mancanza di posti disponibili
  - c) scelta di un corso di istruzione diverso
  - d) Altro \_\_\_\_\_
  
- 3. Qual è il suo stato d’animo quando si trova impegnato per la scuola?**
  - a) sereno
  - b) giù di morale
  - c) rilassato
  - d) nervoso
  - e) indifferente
  - f) Altro \_\_\_\_\_
  
- 4. Qual è il suo atteggiamento quando si trova con gli altri studenti?**
  - a) tendo ad isolarmi
  - b) mi piace il confronto con gli altri
  - c) intervengo con domande o riflessioni personali
  - d) sono completamente assorbito da quello che studio
  - e) vorrei essere in un altro posto
  - f) Altro \_\_\_\_\_

**5. Quale/Quali materia/e la soddisfa/no maggiormente?**

**6. Perché?**

- a) mi appassiona
- b) il docente mi gratifica
- c) mi piace la modalità di insegnamento usata in classe
- d) vorrei lavorare in questo campo
- e) altro \_\_\_\_\_

**7. Se dovesse dare un suggerimento, che cosa dovrebbero fare i docenti per stimolare maggiormente l'apprendimento da parte degli studenti?**

- a) fare lavori di gruppo
- b) spiegare di più
- c) spiegare di meno
- d) usare strumenti multimediali (computer, tablet)
- e) leggere un libro ad alta voce in classe
- f) far vedere film o documentari
- g) Altro \_\_\_\_\_

**8. Ha mai usufruito della biblioteca di questo istituto o di una biblioteca civica?**

**9. Che tipologia di libri preferisce? Qual è l'ultimo libro letto?**

**10. Frequentare i corsi d'istruzione, oltre alla formazione personale e all'arricchimento culturale, è utile perché:**

- a) è un modo per riscattarmi socialmente
- b) mi permette di costruire il mio "progetto di vita"
- c) tiene la mia mente occupata
- d) mi permette di guardare al futuro
- e) Altro \_\_\_\_\_

**11. Quali sono i suoi propositi per il futuro? Cosa le piacerebbe fare?**

## *Conclusioni*

Termini quali educazione e formazione sembrano quasi un ossimoro se accostati ad un contesto, quale quello penitenziario, in cui la libertà degli uomini è limitata e dove si innescano relazioni impari, imperniate sull'esercizio del potere. Il rischio è quello di mettere in atto pratiche repressive e processi di depersonalizzazione nei confronti di un soggetto che, sottoposto a regole prestabilite e controlli reiterati, si sente svuotato della propria autonomia e della propria capacità di agire e pensare. Nonostante il carcere sia uno spazio preposto a contenere i soggetti penalmente responsabili, paradossalmente viene bandita ogni possibilità di agire in maniera responsabile, attraverso l'uso di pratiche autoritarie, un linguaggio infantile fatto di diminutivi,<sup>152</sup> un rapporto basato sulla subordinazione tra i vari attori, un'organizzazione della giornata scandita da decisioni prese da altri.

E invece, proprio in linea con un modello umanocentrico e responsabilizzante, «la finalità della pena dovrebbe essere quella di favorire un percorso che vada dalla devianza criminale alla responsabilità sociale. [...] Il modello di vita penitenziaria deve essere il più possibile simile a quello della vita libera, [...] non deve essere diretto a umiliare la persona, ma deve contribuire a responsabilizzarla».<sup>153</sup> Lo stesso progetto ispiratore dalle *Regole minime per il trattamento dei detenuti* dell'ONU fu quello della responsabilizzazione del

---

<sup>152</sup> Cfr. P. Gonnella, *op. cit.*, pp. 41-45.

<sup>153</sup> Ivi, p. 44.

detenuto, ponendolo nelle condizioni di imparare a prendersi cura di sé, in virtù del diritto all'educazione proprio di ciascun individuo (come sancito dall'art. 26 della *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*), in vista del suo rientro nella società come forza attiva per se stesso e per la collettività.

La vera educazione, dunque, dovrebbe essere finalizzata a restituire la centralità della persona in formazione e indirizzata verso lo sviluppo del soggetto nel suo complesso, in quanto essa non nasce dall'imposizione e dalla forza, ma dal dialogo e dal confronto tra persone con medesima dignità.

*La capacità di scegliere e di deliberare è data soprattutto dalla nostra capacità di autonomia, ovvero dal possesso di una serie di requisiti che consentono all'uomo di darsi da solo delle regole. [...] Si tratta quindi di educare l'uomo ad essere uomo facendogli prendere conoscenza ed atto delle proprie qualità e dei propri limiti, rafforzando in lui il senso dell'autonomia.<sup>154</sup>*

L'educazione rivolta ai detenuti adulti deve tenere conto di molti fattori tra i quali il fatto che l'adulto, a differenza del bambino, parte già con alcune esperienze pregresse e sovrastrutture, essendo stato condizionato dall'ambiente di riferimento; mentre il bambino, infatti, può essere considerato un terreno fecondo su cui coltivare con successo ogni specie di pianta, l'adulto non può essere una tabula rasa ma il risultato di un apprendimento e di una educazione già impiantati. Inoltre, il dover fare i conti con una società in continuo mutamento, così come

---

<sup>154</sup> F. Bruno, *Educazione degli adulti. Informazione e democrazia*, Pensa Multimedia, Lecce, 2009, p. 29.

l'essere tagliati fuori da essa a causa della vita detentiva, può indurre il soggetto a sentirsi inadeguato e a non riuscire a trovare una collocazione nell'ingranaggio sociale, penalizzato anche dai pregiudizi della comunità e dai processi di etichettamento.

Un'educazione efficace, dunque, potrà avvenire solo demolendo i preconcetti formati nel tempo, influenzati da situazioni di marginalità e di devianza, nonché dall'esperienza carceraria, e promuovendo nuovi obiettivi che superino le resistenze e il sospetto di tali soggetti, progetti «che facciano leva sul bisogno di stabilità e di sicurezza che caratterizzano gli adulti, che nascano e riconducano visibilmente all'esperienza e che possano essere utilizzate in modo evidentemente proficuo nell'esercizio delle funzioni individuali che ciascun soggetto realizza nell'età adulta. In altri termini, mentre l'educazione dei bambini deve utilizzare e far leva sulla loro fantasia, quella degli adulti deve utilizzare e far leva sul loro bisogno di concretezza, soprattutto legandola proprio a quel raggiungimento di un io ideale cui ogni adulto tiene disperatamente». <sup>155</sup>

Affinché ciò avvenga, il carcere, scrollandosi di dosso l'involucro della ghettizzazione e della separazione, deve aprirsi al territorio, attraverso una corrispondenza tra le attività e i programmi interni e quelli esterni, in vista di un *continuum* formativo ed educativo che dall'*intus* si proietta verso l'*extra*, rispettando il processo di reinserimento sociale del detenuto.

---

<sup>155</sup> Ivi, p. 37.

La finalità del trattamento deve tendere alla promozione di un processo di modificazione di quegli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale, un'opportunità di rinascita e di cambiamento della personalità del reo, per evitare la recidiva. Una trasformazione volta a mettere al centro i bisogni e gli interessi del condannato, a dargli fiducia e a restituirgli la titolarità nella scelta del percorso da intraprendere, a promuovere una programmazione diversificata in base alle esigenze di ognuno, rifuggendo interventi standardizzati.

Tale processo coinvolge inevitabilmente anche la scuola, in grado di fornire al soggetto recluso quegli strumenti necessari che, una volta fuori, gli consentiranno di riprendere in mano la propria vita e di operare delle scelte consapevoli e scevre da ogni tipo di condizionamento. Così come avviene nell'ambito prettamente educativo, infatti, anche in quello dell'istruzione carceraria si dovrebbe porre maggiore attenzione alla personalizzazione dei processi formativi, in linea con quanto accade al di fuori del contesto penitenziario, nei confronti di tutti quegli studenti che, pur in modo transitorio, vivono situazioni afferenti alla marginalità e alla devianza, casi di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, esperienze di fragilità emotiva e psicologica, disagio scolastico. Di fatto, le classi degli istituti di pena sono formate da studenti BES, soggetti con Bisogni educativi speciali, per i quali è necessario un intervento formativo che tenga conto di tutte le variabili personali, psicologiche e ambientali del contesto di riferimento.

Si rende necessario, anche in base alle testimonianze fornite dai detenuti nel corso dell'inchiesta condotta in carcere, un incremento da parte del docente di metodologie didattiche interattive, laboratoriali e cooperative, proprio per creare in classe un clima basato sulla curiosità e sul confronto reciproco; un rafforzamento del metodo costruttivista, attraverso un apprendimento per immersione, piuttosto che per astrazione; un approccio che prediliga il *learning by doing*,<sup>156</sup> attraverso un approccio esperienziale, piuttosto che una didattica trasmissiva; un apprendimento significativo<sup>157</sup> che sia alla base dell'integrazione costruttiva di pensieri e azioni, che permetta l'integrazione delle nuove informazioni con quelle già possedute e l'utilizzo delle stesse in contesti e situazioni differenti – processo, a mio avviso, particolarmente adatto per i soggetti reclusi, indotti ad operare un confronto tra il proprio vissuto all'insegna della devianza e il nuovo percorso di recupero, operando delle scelte – sviluppando la capacità di *problem solving*, di pensiero critico, un apprendimento che sia capace di dare un senso alle conoscenze per trasformarle in vere e proprie competenze, passando dal sapere, al saper fare, al saper essere; una messa in pratica della didattica dell'errore, per riconoscere il valore positivo dello sbaglio, soprattutto nel contesto penitenziario, ma anche della didattica orientativa, legata proprio alla prospettiva dell'apprendimento permanente.

Sicuramente il contesto penitenziario e l'esperienza della detenzione non facilitano un clima all'insegna della distensione e della serenità ma, come

---

<sup>156</sup> Cfr. J. Dewey, *Il mio credo pedagogico*, La Nuova Italia, Firenze, 1976.

<sup>157</sup> Cfr. D. P. Ausubel, *Educazione e processi cognitivi*, Franco Angeli, Milano, 1988.

riscontrato anche dai risultati della ricerca, spesso subentrano momenti di sconforto. Ecco perché bisogna puntare sulla giusta motivazione che, nel caso di detenuti adulti, deve far leva sulle opportunità future di reinserimento mentre, nel caso dei detenuti stranieri, sull'apprendimento della lingua in vista di uno sbocco lavorativo o dell'integrazione sociale. Stimolare maggiormente l'interesse degli studenti, dunque, ma anche rafforzare il recupero motivazionale, sviluppando nello studente un atteggiamento di fiducia sulle possibilità di inserirsi efficacemente nel processo di apprendimento. Significativa, in questo senso, una delle risposte fornite dai detenuti nel questionario somministrato durante la ricerca, in merito alla valenza dei corsi di istruzione, visti non solo come opportunità formativa ma anche come momento di svago rispetto alla monotonia della detenzione.

*«Le attività trattamentali, siano esse l'istruzione, il lavoro, le iniziative culturali, ricreative o sportive, danno innanzitutto l'opportunità di lasciare la cella e di muoversi nell'istituto, se pur accompagnati. Il solo fatto di lasciare la cella [...] ha un grande significato, "può voler dire uscire dalla coazione all'inerzia e da ciò che la cella non offre, ma costringe a fare: convivere con altre inerzie, muoversi con difficoltà, guardare la televisione, guardare la televisione, guardare la televisione [...] uscire dalla cella vuol dire anche, nelle frequenti situazioni di sovraffollamento, uscire dall'oppressione degli altri, non facile da reggere. Uscire dalla cella per andare a scuola vuol dire riempire il tempo: il tempo vuoto completa l'oppressione della cella piena"».*<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> S. Migliori, *op. cit.*, p.69.

La classe diventa così un luogo a metà strada tra la cella e il mondo esterno, una finestra semiaperta sulla società extramuraria, uno spazio in cui realizzare un percorso educativo che valorizzi il “tempo carcerario”, un’occasione per «stringere e coltivare relazioni con gli altri e per recuperare quella soggettività che nella mera azione contenitiva viene mortificata e oggettivata»,<sup>159</sup> un antidoto all’inerzia e all’immobilità imperanti, naturalmente sempre all’interno di un contesto ambientale favorevole e vivibile, nel quale vengano riconosciuti e rispettati i diritti umani.

Il rispetto e lo sviluppo della diversità dell’uomo è il fulcro da cui partire per intraprendere qualsiasi percorso che ambisca a mete autenticamente educative. Il carcere dovrà diventare sempre più una parte attiva e integrante della nostra società, incoraggiando le sue capacità di autodeterminazione, valorizzando le capacità individuali di ogni persona, favorendo la dimensione riflessiva dell’individuo, guidandolo nello sviluppo di un pensiero critico in modo da incentivare la capacità di pensare ed agire autonomamente.

*«Formare degli uomini all’indipendenza del pensare e dell’agire significa formare membri di una società diversa dalla nostra, cittadini di una nuova e migliore società. Educare all’autonomia significa creare attitudini all’autogoverno, chiamare alla responsabilità nella vita individuale e sociale, sottrarre alle suggestioni autoritarie».*<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Ivi, p. 70.

<sup>160</sup> Ibidem

La libertà dell'uomo, infatti, è strettamente connessa al suo livello di conoscenza e di autodeterminarsi (art. 13, *Costituzione*), ed ecco perché l'alfabetizzazione e l'educazione rappresentano il fulcro della libertà, della cittadinanza attiva e, quindi, della democrazia.

*«Gli obiettivi dell'educazione permanente sono quelli di sviluppare negli individui autonomia di pensiero e di comportamento e di maturare il loro senso di responsabilità, in modo che essi possano decidere consapevolmente del proprio futuro e affrontarne le sfide con successo.<sup>161</sup> [...] Con la rapida diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione ed informazione aumenta il rischio di emarginazione per alcune fasce di individui od operatori economici, incapaci di adattarsi in tempi brevissimi alla nuova realtà. L'educazione degli adulti deve ridurre questo rischio favorendo la dimensione umana alla società dell'informazione.<sup>162</sup>*

Ogni cittadino ha diritto alla libertà di conoscenza e di coscienza, ossia a formare e produrre liberamente le proprie idee e a non subire condizionamenti nell'esplicitazione delle stesse, e per far sì che questo avvenga, è necessario che il soggetto abbia libero accesso all'informazione e alla cultura, proprio attraverso il diritto all'istruzione: «se non vi è libertà di informazione, non potrà esservi libertà di coscienza».<sup>163</sup> L'esperienza della libertà di espressione riguarda ugualmente tutti gli immigrati stranieri nei contesti di reclusione, i quali solo attraverso l'acquisizione degli strumenti linguistico-comunicativi e degli aspetti culturali del

---

<sup>161</sup> Dichiarazione finale della V Conferenza Internazionale sull'educazione degli adulti, promossa dall'UNESCO e svoltasi ad Amburgo nel Luglio del 1997, Ivi, p. 21.

<sup>162</sup> Ivi, p. 23.

<sup>163</sup> P. Gonnella, *op. cit.*, p. 105.

paese di riferimento, saranno in grado di «costituire una nuova immagine del sé, [...] riprogettare la propria identità [...] e arrivare ad una nuova consapevolezza [...] verso una comunicazione intesa in senso globale».<sup>164</sup>

La scuola, mettendo in atto il processo del *lifelong learning*, soprattutto in ambito penitenziario dovrebbe puntare a sensibilizzare gli studenti detenuti verso il valore dei corsi di istruzione, puntando proprio sulla spendibilità di tali competenze in un contesto *extramoenia*, motivandoli in maniera concreta a costruire il proprio futuro e il proprio progetto di vita, facendo capire loro che l'opportunità fornita dalle agenzie formative costituisce uno strumento di emancipazione e un volano di opportunità, puntando alla realizzazione personale e professionale e rendendoli così cittadini attivi alla società della conoscenza e al mercato del lavoro.

*L'istruzione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo.*

*(Nelson Mandela)*

---

<sup>164</sup> A. Benucci, *op. cit.*, p.146.

## **Bibliografia**

- AA.VV., *Il carcere che lavora*, Edizioni delle autonomie, Roma, 1987
- AA.VV., *Le prigioni malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia*, Edizioni dell'Asino, Roma, 2011.
- AA.VV., *Galere d'Italia. Dodicesimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Infinito edizioni, Modena, 2016.
- Alessandrini G., *Manuale per l'esperto dei processi formativi*, Carocci Editore, Roma, 2005.
- Amato N., *Diritto, delitto, carcere*, Giuffrè, Milano, 1987.
- American Psychiatric Association. *DSM-IV-TR. Manuale diagnostico e statistico dei Disturbi Mentali*, 4th edizione, text revision, Andreoli V, Cassano GB, Rossi R, (a cura di), Masson, Milano, 2001.
- Anastasia S., Gonnella P., *Patrie galere*, Carocci, Roma, 2005.
- Anastasia S., Gonnella P., *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma, 2002.
- Antigone, (a cura di), *Il carcere trasparente*, Castelvecchi, Roma, 2000.
- Antigone, (a cura di), *Senza dignità. Nono rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia*, Gruppo Abele, Torino, 2012.
- Ausubel D. P., *Educazione e processi cognitivi*, Franco Angeli, Milano, 1988.
- Baccaro L., *Carcere e salute*, Sapere Edizioni, Padova, 2003.
- Baccaro L., F. Morelli, *Il carcere: del suicidio ed altre fughe*, Ristretti Orizzonti, Padova, 2009.

- Baechler J., *Suicides*, Basic Books, New York, 1979.
- Balducci E., Onorato P., *Cittadini del mondo*, Principato, Milano, 1981.
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, RCS Libri, Milano, 2010.
- Bentham J., *Panopticon ovvero la casa d'ispezione*, M. Foucault, M. Pierrot (a cura di), Venezia, Marsilio, 1983.
- Benucci A., (a cura di), *Italiano liberamente. L'insegnamento dell'italiano a stranieri in carcere*, Guerra, Perugia, 2007.
- Bertagna G., *Pensiero manuale. La scommessa di un sistema educativo di istruzione e di formazione di pari dignità*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006.
- Bertagna G., *Lavoro e formazione dei giovani*, La Scuola, Brescia, 2011.
- Bertagna G., Xodo C., *Le competenze dell'insegnare. Studi e ricerche sulle competenze attese, dichiarate e percepite*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011.
- Bertolazzi C. et al. (a cura di), *Lavorare dentro e fuori dal carcere*, O.P.E.N., Verona, 2008.
- Bertolini P., *Pedagogia e politica*, Cortina, Milano, 2003.
- Bertolini P., Caronia L., *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, FrancoAngeli, Milano, 1999.
- Bettiol G., *Il mito della rieducazione*, Cedam, Padova, 1964.
- Bonomo M., Di Gennaro G., Breda R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1997.
- Bortolotto T., *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo. Proposta per un'innovazione*, FrancoAngeli, Milano, 2002.
- Branca G. (a cura di), *Commentario alla Costituzione-Rapporti etico-sociali*, Zanichelli, Bologna, 1976.

- Brunetti C., Ziccone M., *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna, Piacenza, 2005.
- Bruno F., *Disagio e devianza in prospettiva pedagogica. Per un trattamento pedagogico della differenza*, Aiasu, Roma, 2012.
- Bruno F., *Educazione degli adulti. Informazione e democrazia*, Pensa Multimedia, Lecce, 2009.
- Bruno F., *Il manuale dell'educatore professionale*, vol. 2, Pensa Multimedia, Lecce, 2015.
- Bruno F., *Keiron. Come si diventa educatori professionali. Da una ricerca ideata e diretta da Francesco Bruno*, vol. 1, Pensa Multimedia, Lecce, 2015.
- Bruno F., *La Mediazione. Aspetti giuridici e sociali*, Pensa Multimedia, Lecce, 2012.
- Bruno F., *Nozioni di psichiatria per Educatori Professionali*, vol. 3, Pensa Multimedia, Lecce, 2015.
- Bruno F., *Pedagogia sociale. Storia, identità e prospettive*, vol. I, Pensa Multimedia, Lecce, 2009.
- Bruno F., *Pedagogia sociale. Epistemologia, campo e metodologia*, vol. II, Pensa Multimedia, Lecce, 2009.
- Bruno F., *Temi di Pedagogia sociale*, vol. III, Pensa Multimedia, Lecce, 2009.
- Buffa P., *Umanizzare il carcere. Diritti, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso finalizzato alla restituzione della dignità ai detenuti*, Laurus Robuffo, Roma, 2015.
- Buffa P., *Animazione Sociale. Dalla scuola in carcere al carcere scuola*, Gruppo Abele, Torino, 2000.
- Burza V., *Formazione e società globale. Riflessioni pedagogiche*, Anicia, Roma, 2008.

- Buzzi F., Valdini M. (a cura di), *Medicina legale e sofferenza fisica e morale*, Giuffrè, Milano, 2010.
- Calaprice S., *Si può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla pedagogia penitenziaria*, Laterza, Bari, 2010
- Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 1996.
- Cappelletto M., Lombroso A., (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio, Venezia, 1976.
- Casale A. M., De Pasquali P., Lembo M. S., *Profili criminali e psicopatologici del reo*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2014.
- Castagna M., *Progettare la formazione. Guida metodologica per la progettazione del lavoro in aula*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Castellano L., Stasio D., *Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere*, Il Saggiatore, Milano, 2009.
- Certomà G., *Il servizio sociale penitenziario tra involuzione e progettualità*, Sensibili alle Foglie, Roma, 1995.
- Chionna A., *Pedagogia della responsabilità. Educazione e contesti sociali*, La Scuola, Brescia, 2001.
- Chiribiri A., *Carcere e società: il ruolo della cultura universitaria*, Tirrena Stampatori, Torino, 2000.
- Ciccotti R., *Le attività culturali, ricreative e sportive nel processo rieducativo dei detenuti*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, A. I, nn. 1-2, gennaio-giugno 1979.
- Clemmer D., *La comunità carceraria*, Giappichelli Editore, Torino, 1997.
- Comucci P., Presutti A., *Le regole europee*, Giuffrè, Milano, 1989.

- Concato G., *Educatori in carcere. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, Edizione Unicopli, Milano, 2002.
- Concato G., Rigionè S. (a cura di), *Per non morire di carcere*, FrancoAngeli, Milano, 2005.
- Conoscenti D., *Qui nessuno dice niente. Un anno di scuola tra i carcerati*, Marietti, Genova, 1991.
- Conso G., *Manuale di diritto penitenziario le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Milano, Giuffrè, Milano, 2004.
- Corsi M., Ascenzi A., (a cura di), *Professione educatori/formatori*, Vita e Pensiero, Milano, 2005.
- Corsi M., *Enciclopedia pedagogica*, vol. III, La Scuola, Brescia, 1989.
- Corsi M., *La famiglia: una realtà educativa in divenire. Storia, teoria e prassi alle soglie degli anni 2000*, Marietti, Genova, 1990.
- Costanzo E., Montecchi G., *Liberi di leggere: lettura, biblioteche carcerarie, territorio*, AIB, Roma, 2002.
- Costanzo S., *Psicofisiologia pedagogica e prevenzione della devianza. L'individuo tra famiglia e scuola*, Pensa Multimedia, Lecce, 2012.
- Costanzo S., *Uno contro tutti. Educiamo il gruppo deviante*, Pensa Multimedia, Lecce, 2013.
- Cozzolino M., *La comunicazione invisibile: Gli aspetti non verbali della comunicazione*, Carlo Amore, Roma, 2003.
- Dewey J., *Il mio credo pedagogico*, La Nuova Italia, Firenze, 1976.
- De Gasperi A., *Lettere dalla prigione 1927-1928*, Cinque lune, Roma, 1974.
- De Luca C., *Una teoria pedagogica della solidarietà*, Anicia, Roma, 2008.

- De Vito C., *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Laterza, Roma, 2009.
- Di Paolo M. C., Fiume S., *Il tatuaggio*, in “Rassegna Penitenziaria e Criminologia”, nn. 1-3, pp. 115-139.
- Di Lazzaro A., Pavarini M. (a cura di), *Immagini dal carcere: l'archivio fotografico delle prigioni italiane*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1994.
- Durkheim E., *Il suicidio. Studio di sociologia*, Bur, Milano, 2007.
- Elia G., *Pedagogia e politica. Convergenze e divergenze disciplinari nella prospettiva di un'educazione alla politica*, in Carrera L., *Fare o non fare politica*, Guerini, Milano, 2010.
- Elia G., *Prospettive di ricerca pedagogica*, Progedit, Torino, 2016.
- Fabbri L., *Comunità di pratiche e apprendimento. Per una formazione situata*, Carocci, Roma, 2007.
- Fabbri L., Striano M., Melacarne C., *L'insegnante riflessivo. Coltivazione e trasformazione delle pratiche professionali*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- Fassone E., *La pena detentiva in Italia dall'Ottocento alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980.
- Favero O., *Parliamo di trattamenti inumani e degradanti; Intervista a Mauro Palma*, In *Ristretti orizzonti: Periodico di informazione e cultura dal Carcere Due Palazzi di Padova*, n. 1 (gen.-feb. 2011).
- Ferracuti F., Bruno F., Giannini M. C., *Trattato di criminologia, medicina, criminologica e psichiatria forense*, Giuffré, Milano, 1987.
- Ferrajoli L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari, 1989.
- Fornari U., *La simulazione di malattia mentale*, in *Rivista di psichiatria*, 2004, 39, 3.

- Forster W., *Prison Education in England and Wales*, National Institute of Adult Education, Leicester, 1981.
- Fortuna F. S. (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Franco Angeli, Milano, 1985.
- Foucault M., *L'emergenza delle prigioni: interventi su carcere, diritto, controllo*, La casa Usher, Firenze, 2011.
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993.
- Freud S., *Lutto e melanconia (in Metapsicologia), Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, Caducità*, in *Opere, 1915-1917*, vol. VIII, Boringhieri, Torino 1976.
- Freudenberger HJ, Richelson G., *Burnout: the high cost of high achievement*, Anchor Press, New York, 1980.
- Gallo E., Ruggiero V., *Il carcere in Europa: Trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici nella galera europea*, Bertani, Verona, 1983.
- Giusti G., (a cura di), *Trattato di Medicina Legale e scienze affini - Vol. IV: Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro*, Cedam, Padova, 2009.
- Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali*, Einaudi, Torino, 1968.
- Gonnella P., *Carceri. I confini della dignità*, Jaca Book, Milano, 2014.
- Gonnella P., *Politiche sociali*, Fondazione Cancan, Padova, 1996.
- Gozzini M., *La giustizia in galera? Una storia italiana*, Editori Riuniti, Roma, 1997.
- Grande M., *In-out: alla ricerca delle buone prassi*, Franco Angeli, Milano, 2002.
- Grevi V., (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981.

- Grevi V., (a cura di), *L'Ordinamento penitenziario tra riforma ed emergenza*, Cedam, Padova, 1988.
- Grevi V., Giostra G., Della Casa F., *Ordinamento Penitenziario commentato*, Cedam, Padova, 2011.
- Gulotta G., *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*, Giuffrè, Roma, 2011.
- Hegel G.W.F., *Lineamenti di filosofia del diritto*, Laterza, Roma, 1979.
- Iania C., Rubichia S., Ferraro L., Nicoletti R., Gallese V., *Observational learning without a model is influenced by the observer's possibility to act: Evidence from the Simon task*, *Cognition* 128 (2013) 26–34, Elsevier.
- Klein M., *Contributo alla psicogenesi degli stati maniaco-depressivi*, in *Scritti 1921-1958*, Boringhieri, Torino, 1978.
- Lizzola I., *L'educazione nell'ombra. Educare e curare nella fragilità*, Carocci, Roma, 2014.
- Lupone F., *Il trattamento penitenziario e la sua attuazione processuale*, Novene, Napoli, 1984.
- Manconi L, Calderone V., *Quando hanno aperto la cella. Stefano Cucchi e gli altri*, Il Saggiatore, Milano, 2011.
- Manconi L., Torrente G., *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015.
- Mancuso R., *Scuola e carcere. Educazione, organizzazione e processi comunicativi*, FrancoAngeli, Milano, 2001.
- Mastronardi M. V., *Manuale di comunicazione non verbale*, Carocci Faber, Roma, 2016.
- Menninger K., *Man against himself*, Harcourt Brace World, New York, 1938.

- Migliori S., *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci Faber, Roma, 2007.
- Migliori S., *La formazione universitaria nell'esperienza della carcerazione. Progetti personali, bisogni formativi, verifica dei processi e valutazione degli esiti*, Rapporto annuale di ricerca, Firenze 2002.
- Morrone A., *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, Cedam, Padova, 2003.
- Mosconi G., Sarzotti C., (a cura di), *Antigone in carcere. Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Carocci, Roma, 2004.
- Mosconi G., *Dentro il carcere, oltre la pena*, Cedam, Padova, 1998.
- Mulè P., (a cura di), *Processi educativi e rieducativi in carcere. Problemi, modelli e interventi*, C.U.E.C.M., Catania, 2009.
- Ottoleva G., Bernard M.E., *Istruzione nelle carceri. Forma elettiva di trattamento*, Rassegna studi penitenziari, 1977.
- Pennisi A., *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Giappichelli, Torino, 2002.
- Perlengeri P., *Istituzioni di diritto civile*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2005.
- Ricci A., *Il carcere in Italia*, Einaudi, Torino, 1978.
- Ricci G.F., Resico D., *Pedagogia della devianza. Fondamenti, ambiti e interventi*, FrancoAngeli, Milano, 2010.
- Rubini A., *Pedagogia e politica. Il contributo della comunicazione per un educare alla cittadinanza responsabile*, Guerini, Milano, 2010.
- Santoro E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli Editore, Torino, 1997.
- Sartarelli G., *Pedagogia penitenziaria e della devianza*, Aracne, Roma, 2003.
- Scaglioso C., *Il carcere, le vie dell'educazione*, Guerra edizioni, Perugia, 2008.

- Sorrentino E., *Teoria della pena e dignità della persona*, Rende (CS), Edizioni Scientifiche Calabresi, Rende (CS), 2010.
- Spadafora G. (a cura di), *Verso l'emancipazione. Una pedagogia critica per la democrazia*, Studi di pedagogia critica, Vol. IV, Carocci, Roma, 2010.
- Spadafora G., Corsi M. (a cura di), *L'educazione alla cittadinanza attiva come problema epistemologico della democrazia*, Progetto generazioni. I giovani, il mondo, l'educazione, Tecnodid, Napoli, 2011.
- Spadafora G., *Democrazia ed educazione: una rilettura per la contemporaneità*, in *Civitas Educationis*, Frauenfelder E., De Sanctis O., Corbi E. (a cura di), Liguori, Napoli, 2011.
- Spadafora G., *John Dewey. Una nuova democrazia per il XXI secolo*, Anicia, Roma, 2004.
- Spadafora G., *La formazione come atto politico per la democrazia*, Periferia, Cosenza, 2012.
- Stuornio I., *Il lavoro penitenziario: realtà e prospettive*, Gangemi, Roma, 1988.
- Tarantino C., (a cura di), *Gino Covili. Gli esclusi*, Quodlibet, Macerata, 2007.
- Valeriani P.G., *Scuola e lotta in carcere*, De Donato, Bari, 1972.
- Verde S., *Il carcere manicomio. Le carceri in Italia fra violenza, pietà, affari e camicie di forza*, Sensibili alle foglie, Roma, 2011.
- Vianello F., *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci editore, Roma, 2016.
- Volterra V., *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Elsevier, Milano, 2010.
- Wilde O., *De profundis, Epistola. In carcere et vinculis*, Clarendon Press, Oxford, 2000.

## *Sitografia*

[www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it)

[www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it)

[www.etimo.it](http://www.etimo.it)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

[www.italis.it](http://www.italis.it)

[www.osservatorioantigone.it](http://www.osservatorioantigone.it)

[www.penale.it](http://www.penale.it)

[www.psicologiagiuridica.net](http://www.psicologiagiuridica.net)

[www.radiovaticana.va](http://www.radiovaticana.va)

[www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it)

[www.ristretti.org](http://www.ristretti.org)

[www.treccani.it](http://www.treccani.it)

[www.who.int](http://www.who.int)